



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 febbraio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 67. Sentenza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione - Determinazione dell'indennità - Mancanza della relazione di stima della commissione prevista dalla legge o dell'U.T.E. - Diritto di agire in giudizio - Esclusione - Richiamo alle sentenze nn. 47/1964 e 186/1972 - Violazione del diritto di difesa in concreto e di quello agire in giudizio - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, così modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 42)

Pag. 9

N. 68. Sentenza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Abruzzo - Lavoratori extracomunitari - Consulta regionale - Partecipazione alle sedute - Previsione di un gettone di presenza per tutti i componenti del consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione - Violazione del principio della gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, art. 14, secondo comma).

Regione - Regione Abruzzo - Lavoratori emigrati all'estero ed ivi anche residenti - Rientro nel territorio regionale - Attribuzione di un contributo per l'edilizia residenziale pubblica - Presunta violazione del principio della territorialità della legislazione regionale - Pertinenza della norma al perseguimento d'interessi specificamente regionali - Non fondatezza.

(Legge regione Abruzzo approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, art. 14, primo comma, e 20).

(Cost., art. 117)

» 13

N. 69. Sentenza 20-22 febbraio 1990.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza sociale - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Fondo speciale - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso fondo, di pensione diretta d'invalidità a carico della gestione speciale commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989 e 488/1989). - Illegittimità costituzionale.

Previdenza e assistenza sociale - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Fondo speciale - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione diretta a carico dell'A.G.O. e pensione diretta d'invalidità a carico della gestione speciale artigiani - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze nn. 373 e 488 del 1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

Previdenza e assistenza sociale - Commercianti - Gestione speciale - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione diretta d'invalidità o vecchiaia a carico della stessa gestione, di pensione diretta a carico dell'A.G.O. e di pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze nn. 179 e 250 del 1989, 1086/1988 e 504/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma)

Pag. 17

N. 70. Sentenza 20-22 febbraio 1990.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Titolari di pensione diretta a carico della gestione speciale commercianti - Contitolarità di pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Legittima possibilità di titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 - Richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 102/1982, 1086 e 1144/1988, 81, 179, 250, 373, 488 e 502 del 1989) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 1, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 20

N. 71. Sentenza 20-22 febbraio 1990.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro in settori diversi di attività - Inabilità permanente - Valutazione complessiva e relativa liquidazione in unica rendita - Limitazione allo stesso settore lavorativo - Deteriore trattamento per il lavoratore infortunato per eventi verificatisi non nello stesso settore - Razionalità di una organizzazione previdenziale separata - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, ultimo comma, e 212).

(Cost., art. 38, secondo comma, e 3, primo comma)

» 21

N. 72. Sentenza 20-22 febbraio 1990.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Calcolo - Pensionati posti in quiescenza dal 1° gennaio 1988 e pensionati da data anteriore - Esclusione per i secondi dalla computabilità della retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile prevista - Questione basata su presupposti erronei - Non fondatezza.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, artt. 21, sesto comma, e 3, comma 2-bis, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3)

» 24

N. 73. Sentenza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza dei funzionari direttivi degli istituti di sperimentazione agraria - Deteriore trattamento rispetto ai direttori degli stessi istituti cui è esteso il trattamento dei docenti universitari - Insussistenza di una piena assimilazione fra personale direttivo di detti istituti e i docenti universitari - Riferimento in via provvisoria al solo trattamento economico di attività - Non fondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 310, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 3) Pag. 29

N. 74. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione - Esclusione dei soggetti non sottoposti a custodia cautelare - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 569/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma) » 34

N. 75. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Assoggettamento degli atti del Governo aventi forza di legge - Esclusione - Impugnativa di d.-l. non convertito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 447 e 344 del 1989) - Questione già decisa (sentenza n. 406/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 24 marzo 1989, n. 102; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 16).

(Cost., art. 109, secondo comma) » 35

N. 76. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Contumace - Difensore d'ufficio - Facoltà di proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa della contumacia - Esclusione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 13/1990) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P. 1930, artt. 192, ultimo comma, e 498, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).

(Cost., artt. 3 e 24) » 37

N. 77. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Competenza territoriale e per materia - Spostamento con l'investimento della corte d'assise - Dubbio interpretativo - Prospettazione di due opposte interpretazioni - Soluzione demandata esclusivamente al giudice *a quo* (sentenze nn. 49/1980 e 472/1989) - Manifesta inammissibilità.

(C.P., c.d. dell'art. 630, terzo comma, e dell'art. 29 del c.p.p. del 1930).

(Cost., artt. 3 e 25) » 38

N. 78. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Uso abitativo - Esecuzione di provvedimento di rilascio - Determinazione del reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore - Criteri - Irrilevanza del suddetto requisito - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Richiamo alle ordinanze nn. 264/1987 e 791/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94).

(Cost., artt. 3, 24, 31 e 36) » 40

- N. 79. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Procedimento tributario - Condanna del soccombente al pagamento delle spese - Questione proposta in via meramente ipotetica ed eventuale - Non pertinente il richiamo ad altra sentenza della Corte (n. 303/1986) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24) Pag. 41
- N. 80. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Demolizione dell'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 - Non punibilità - Mancata estensione del beneficio per le demolizioni avvenute successivamente a tale data - Identiche questioni già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 167/1989) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989) - Manifesta infondatezza.
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 67, artt. 13 e 22; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito, con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n. 298).
 (Cost., art. 3) » 43
- N. 81. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Istruzione pubblica - Concorso riservato per titoli a preside di istituti e scuole statali - Requisito del biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside - Titolari d'incarico non continuativo - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 412/1988) - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 133).
 (Cost., artt. 3 e 97) » 44
- N. 82. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Inquinamenti - Smaltimento dei rifiuti industriali - Trattamento sanzionatorio penale - Violazione del principio dell'irretroattività della legge penale nonché di quello della tassatività e determinatezza del precetto penale e del diritto di difesa - Soggezione del procedimento *a quo* alle norme del nuovo codice di procedura penale - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza attuale della questione - Richiamo alla sentenza n. 6/1990 - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
 (D.-L. 9 settembre 1988, n. 397, artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475).
 (Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma) » 45
- N. 83. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale coltivatori diretti - Pensione di reversibilità - Coniugalità di pensione diretta a carico della gestione speciale artigiani - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità - Sentenze nn. 488/1989 e 373/1989 - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3) » 47
- N. 84. Ordinanza 20-22 febbraio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Amministrazione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Enti regionali dipendenti - Violazione della competenza esclusiva della regione in materia di verifica della funzionalità, efficienza e produttività della p.a. - Impugnativa di decreto-legge non convertito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 10/1990) - Manifesta inammissibilità.
 (D.-L. 23 settembre 1989, art. 3, secondo comma).
 (Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 58) » 48

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 70. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Napoli del 5 dicembre 1989.
Processo penale - Vecchio codice (nella specie tuttora applicabile) - Imputato detenuto - Istanza di rimessione in libertà e di concessione di arresti domiciliari - Rigetto - Previste reiterazioni nello stesso procedimento anche in assenza di nuovi elementi di giudizio - Lesione del principio di «speditezza del procedimento penale» e quindi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Elusione dei termini di impugnativa di un provvedimento.
 (C.P.P. 1930, artt. 254-bis e 279).
 (Cost., art. 97) Pag. 51
- N. 71. Ordinanza della commissione del tribunale di secondo grado di Massa Carrara del 19 dicembre 1989.
Tributi in genere - Imposta di ricchezza mobile e imposta complementare sull'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - Esclusione dal trattamento fiscale previsto per le indennità di buonuscita maturate in regime di I.R.P.E.F. - Ingiustificata disparità di disciplina di situazioni sostanzialmente identiche.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 87; legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 4, quarto comma).
 (Cost., art. 3) » 52
- N. 72. Ordinanza del tribunale di Napoli dell'8 novembre 1989.
Responsabilità civile - Giudizio per responsabilità di magistrati e funzionari di altre amministrazioni (carabinieri e polizia) - Procedimento contro lo Stato - Adizione del giudice territorialmente competente in contrasto con la competenza funzionale prevista per il Ministero di grazia e giustizia - Giudizio di inammissibilità previsto solo per tale procedimento - Inevitabile pronuncia di separazione dei giudizi - Mancato previsto spostamento della competenza per connessione per le altre amministrazioni - Lamentata violazione del principio di economia processuale con possibilità di giudizi contrastanti - Menomazione del diritto di difesa per l'attore - Lesione del principio di indipendenza dei giudici.
 (Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4).
 (Cost., artt. 24, 25 e 101) » 54
- N. 73. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Verbania del 20 novembre 1989.
Contenzioso tributario - Componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Mancata previsione del divieto di far parte di dette commissioni per i funzionari di prefettura e della intendenza di finanza e per tutti coloro che sono alle dipendenze dell'esecutivo - Diversa disciplina prevista per la commissione tributaria centrale di cui possono essere nominati componenti anche i predetti soggetti se collocati fuori ruolo - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Violazione del principio della soggezione dei giudici solo alla legge e della indipendenza delle magistrature anche speciali dall'esecutivo - Altra questione - Mancata previsione del divieto di far parte delle commissioni tributarie di primo e secondo grado degli iscritti agli albi professionali di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 636/1972 (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ragionieri, ecc.) - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a., di soggezione dei giudici alla legge e di indipendenza dei giudici anche speciali dall'esecutivo.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 9, terzo comma, e 5).
 (Cost., artt. 3, 97, 101 e 108) » 58
- N. 74. Ordinanza del pretore di Torino del 13 dicembre 1989.
Procedimento civile - Sentenza del giudice - (Fattispecie: sentenza in giudizio davanti al pretore per il risarcimento del danno da incidente stradale) - Mancata previsione dell'obbligo della lettura in udienza pubblica del dispositivo della sentenza (che peraltro il giudice è tenuto a scrivere subito dopo la discussione) - Violazione del principio della pubblicità delle udienze garantito dalla Costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento della p.a. (da ritenersi valido anche per la amministrazione della giustizia), del principio della soggezione dei giudici alla legge, nonché di norme dal giudice a quo ritenute «di diritto internazionale generalmente riconosciute»: convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali (art. 6); Patto internazionale di New York (art. 14); protocolli dello statuto della Corte di giustizia annessi ai trattati C.E.C.A., C.E.E. ed Euratom (rispettivamente artt. 28 e 29).
 (C.P.C., artt. 128, 275 e 276).
 (Cost., artt. 10, 97 e 101) » 61

N. 75. Ordinanza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento del 12 ottobre 1989.

Edilizia e urbanistica - Provincia di Trento - Piano urbanistico provinciale - Aree di protezione dei laghi - Imposizione di vincoli o limiti specifici temporalmente illimitati di destinazione a fini di utilizzazione sociale, con preclusione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia a fini privati - Asserita natura espropriativa di detti vincoli, senza le garanzie del «giusto procedimento» - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 55/1968, 92/1982, 1164/1988 e 143/1989.

(Legge della provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26, art. 9, terzo comma, prima parte, in relazione all'art. 9, secondo comma, stessa legge).

(Cost., art. 42) Pag. 63

N. 76. Ordinanza del pretore di Catania del 17 ottobre 1989.

Libertà personale - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Lamentata genericità della norma in deroga al principio di eccezionalità e tassatività dei provvedimenti limitativi delle libertà personali specie nei casi di trascorsa flagranza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).

(Cost., art. 13) » 69

N. 77. Ordinanza del tribunale di Padova dell'8 gennaio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento dei cittadini avanti alla legge - Compressione del potere di valutazione in ordine ad una richiesta procedurale e alla commisurazione della pena - Violazione del principio secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge - Elusione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 438, in relazione agli artt. 442, 451, n. 5, e 452, n. 2, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111) » 70

N. 78. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 14 novembre 1989.

Reati militari - Insubordinazione con ingiuria e minaccia - Provocazione - Mancata previsione come esimente - Differenza rispetto al diritto penale comune ed alla disciplina dei reati in danno ai pubblici ufficiali - Irrazionalità anche se in relazione al rapporto di gerarchia militare ed alla applicabilità di tale esimente secondo che il reato sia o meno consumato in luogo militare.

Reati militari - Insubordinazione con ingiuria e minaccia - Legittima difesa - Operatività solo in presenza di violenza attuale ed ingiusta - Inapplicabilità in caso di difesa di diritti diversi dalla vita e dall'integrità fisica - Ingiustificato affievolimento dei diritti patrimoniali del militare nonché dei diritti della personalità, all'integrità morale e alla tranquillità psichica - Differenza rispetto al diritto penale comune.

(C.P.M., artt. 42, 228, secondo comma, 198, in relazione all'art. 52 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, 27 e 52) » 71

N. 79. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 13 dicembre 1989.

Reati militari - Furto militare aggravato - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilità di graduare la sanzione alla concreta gravità dell'illecito - Disparità di trattamento rispetto al c.d. patteggiamento cui non consegue l'irrogazione delle pene accessorie.

(C.P., art. 166).

(Cost., artt. 3 e 27) » 74

N. 80. Ordinanza della Corte dei conti del 25 settembre 1989.

Pensioni - Trattamento di quiescenza dei dirigenti dello Stato - Perequazione automatica delle pensioni dei dirigenti civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979 - Mancata previsione di detta perequazione per i dirigenti cessati dal servizio anteriormente a tale data - Ingiustificata disparità di trattamento in base al solo elemento temporale della data di cessazione dal servizio di soggetti nella stessa posizione giuridica e violazione dei principi della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988, relativa alle pensioni dei magistrati, nonché alla sentenza n. 504/1988, relativa alle pensioni del personale della scuola.

(Legge 14 novembre 1987, n. 468, art. 3, primo comma; legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

Pag. 76



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 67

Sentenza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione - Determinazione dell'indennità - Mancanza della relazione di stima della commissione previsto dalla legge o dell'U.T.E. - Diritto di agire in giudizio - Esclusione - Richiamo alle sentenze nn. 47/1964 e 186/1972 - Violazione del diritto di difesa in concreto e di quello agire in giudizio - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, così modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificati dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dalla Corte d'Appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Ferrara Alfonso ed altri e la s.r.l. Cooperativa Salvo D'Acquisto ed altro, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1989 dalla Corte di Cassazione nel procedimento civile vertente tra Mezzetti Natale e il Comune di Castel San Pietro Terme, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Mezzetti Natale nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Francesco Paolucci e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 28 febbraio 1989, la Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 settembre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non consente che il proprietario, già espropriato, di un bene immobile e gli altri interessati possano agire in giudizio per la determinazione della indennità di espropriazione anche in mancanza della relazione di stima della commissione di cui all'art. 16 o dell'U.T.E., quando sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per il compimento delle relative attività.

La questione si è posta nel corso del procedimento promosso per la determinazione dell'indennità definitiva da parte del proprietario di un'area occupata in via d'urgenza nel 1982 ed espropriata nel 1983. L'interessato non aveva accettato l'indennità provvisoria determinata dal comune espropriante e aveva convenuto lo stesso davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, chiedendo che fosse stabilita la giusta indennità di

espropriazione. La Corte d'appello dichiarò inammissibile la domanda, mancando la stima della indennità definitiva ad opera della commissione provinciale, competente a norma dell'art. 16 della legge già menzionata. Avverso tale decisione il proprietario aveva proposto ricorso per cassazione.

Il giudice *a quo* osserva che in effetti il ricorrente agisce per ottenere la determinazione dell'indennità definitiva, cui ha diritto a seguito del provvedimento di espropriazione, non impugnato, né posto in contestazione. La tutela di tale diritto si attua, in virtù della legge n. 865 del 1971, mediante un giudizio affidato alla cognizione speciale in unico grado della Corte d'appello, giudizio che si instaura con l'opposizione alla stima dell'indennità definitiva.

Tale stima — osserva ancora la Corte di Cassazione — si pone come presupposto dell'azione giudiziaria e la sua mancanza determina l'improponibilità della domanda.

Per contro, la determinazione dell'indennità non costituisce presupposto per la pronuncia del decreto di espropriazione. La conseguenza è che può accadere, e normalmente accade, che il provvedimento di espropriazione sia emanato senza (o comunque prima) che sia stata determinata l'indennità definitiva.

D'altra parte, per la determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità definitiva la legge non stabilisce altri termini, se non quello di trenta giorni dalla richiesta alla commissione o all'U.T.E., ma anche tale termine non è posto in collegamento con il decreto di esproprio e si presenta, in ogni caso, come meramente ordinatorio, non derivando dalla sua inosservanza alcun effetto sul procedimento. L'espropriato dunque, già spogliato della proprietà, può trovarsi indefinitamente e ingiustificatamente paralizzato nel suo diritto a conseguire l'indennità dovutagli di cui, finché manchi la stima non può chiedere nemmeno la determinazione giudiziale.

Tale situazione — conclude l'ordinanza di rimessione — si pone in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale proclama che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2. — Si è costituita davanti alla Corte la parte ricorrente nel giudizio *a quo*, sostenendo che la norma impugnata si pone in contrasto non solo con l'art. 24, ma anche con l'art. 42 della Costituzione.

Con l'esproprio il diritto del proprietario si converte nel diritto all'indennità: il titolo al pagamento nasce quindi al momento dell'emanazione del provvedimento ablativo ed è sin da allora che si deve consentire al privato di poter agire.

La parte privata conclude quindi per la declaratoria di illegittimità della norma impugnata.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha affermato l'inammissibilità della questione.

La Corte di Cassazione non avrebbe dovuto infatti limitarsi ad osservare che l'azione davanti alla corte d'appello non può essere proposta se non dopo la determinazione dell'indennità definitiva, ma avrebbe dovuto altresì esaminare se nessun altro rimedio giuridico sia offerto dall'ordinamento per ovviare all'inerzia dell'espropriante.

In ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, deve dichiararsi l'infondatezza della questione, perché il proprietario ha i mezzi per evitare il protrarsi della situazione di inerzia.

Egli può anzitutto far ricorso al giudice perché assegni all'ente espropriante un termine, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., entro il quale dar corso alle attività previste dall'art. 15 della legge.

Inoltre, il proprietario potrebbe diffidare l'ente espropriante al compimento dell'attività dovuta e, nel caso di protratta inerzia, impugnarne il silenzio rifiuto ai sensi dell'art. 27 n. 4 del t.u. n. 1054 del 1924, potendosi pervenire, se del caso, alla nomina di un commissario *ad acta*.

Comunque — osserva ancora l'Avvocatura — la questione è inammissibile perché si chiede alla Corte di integrare e modificare la norma impugnata, inserendo in essa la previsione di una ipotesi di decadenza per il mancato compimento dell'attività dovuta, ovvero la determinazione di un congruo termine perentorio, con invasione della sfera riservata al potere legislativo.

4. — Con ordinanza in data 20 aprile 1989, la Corte d'appello di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevede la prefissione di termini perentori per il compimento delle attività previste in detta norma; b) dell'art. 19 della stessa legge, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, accanto alla opposizione alla stima effettuata dall'U.T.E., non prevede, per il caso di omissione da parte dell'espropriante delle attività di cui all'art. 15, il ricorso diretto del proprietario e degli altri interessati alla Corte d'appello competente per territorio, ai fini della determinazione giudiziaria della indennità definitiva di espropriazione.

Il giudice *a quo* — adito dai proprietari di un'area i quali, dopo aver rifiutato l'indennità provvisoria ed avere subito l'espropriazione del bene, proponevano opposizione avverso l'indennità indicata nel decreto di espropriazione — osserva che è stata eccepita l'improponibilità della domanda per mancata determinazione dell'indennità definitiva. Tale comportamento omissivo della pubblica amministrazione — prosegue l'ordinanza di rimessione — è certamente lesivo del diritto soggettivo dell'espropriato a conseguire l'indennità dovutagli (art. 42, terzo comma, della Costituzione; art. 834 cod. civ.; art. 24, legge 25 giugno 1865, n. 2359; artt. 11, 13, 15, legge n. 865 del 1971; legge n. 247 del 1974; legge n. 10 del 1977) e ad opporsi a quella determinata in misura eventualmente incongrua.

Mentre nella ipotesi di avvenuta determinazione della indennità definitiva (art. 15, legge n. 865 del 1971) è previsto uno specifico mezzo di difesa del diritto insufficientemente indennizzato, mediante la opposizione alla stima innanzi alla corte d'appello (art. 19 legge citata), la stessa legge, viceversa, non prevede alcun mezzo di tutela innanzi al giudice ordinario contro l'omessa determinazione da parte della pubblica amministrazione espropriante.

Il titolare del diritto soggettivo si viene a trovare, così, inerme, in attesa per un tempo indefinito e sprovvisto di altri mezzi di tutela, non essendo esperibili né il ricorso all'art. 1183 cod. civ., per il divieto posto al giudice ordinario di ordinare un «facere» alla pubblica amministrazione, né il ricorso al procedimento per la formazione del silenzio - rifiuto.

Da quanto innanzi — conclude il giudice *a quo* — deriva che nella situazione esposta non sussiste possibilità di agire in giudizio per la rimozione dell'ostacolo all'esercizio del diritto soggettivo indicato, né tutela giurisdizionale adeguata al diritto leso.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni, con argomenti che in linea generale riecheggiano quelli svolti nell'intervento già riferito.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze innanzi indicate denunciano l'illegittimità costituzionale delle stesse disposizioni di legge, sulla base di argomentazioni analoghe. I relativi procedimenti vanno quindi riuniti per essere definiti con una unica decisione.

2. — La Corte di Cassazione e la Corte d'appello di Salerno impugnano l'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), nella parte in cui non consente che in caso di espropriazione il proprietario del bene e gli altri interessati possano agire in giudizio per la determinazione dell'indennità loro dovuta, anche in mancanza della relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge stessa. Per entrambi i giudici la disciplina è sospetta di contrasto con l'art. 24 della Costituzione; per la Corte d'appello di Salerno sarebbe violato anche l'art. 42.

3. — Osserva preliminarmente la Corte che il diritto alla determinazione dell'indennità di espropriazione può essere tutelato, secondo quanto previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, mediante un giudizio affidato alla cognizione speciale in unico grado della Corte d'appello.

L'art. 19 consente all'interessato di proporre opposizione alla stima della indennità definitiva operata dalla apposita commissione istituita in ogni provincia (art. 16), ovvero, finché le commissioni stesse non siano insediate, dall'Ufficio tecnico erariale (art. 19, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10), entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Secondo una consolidata giurisprudenza, richiamata dalle ordinanze di rimessione, la stima delle indennità, con i procedimenti indicati, si pone come presupposto dell'azione giudiziaria e la sua mancanza determina l'improponibilità della domanda. Per contro, essa non impedisce la pronuncia del decreto di espropriazione, il quale — a norma dell'art. 13 della legge n. 865 del 1971 — è emanato dall'autorità competente entro quindici giorni dalla richiesta dell'espropriante, che provi di avere adempiuto a quanto previsto dall'art. 12 (pagamento dell'indennità provvisoria accettata dall'espropriando ovvero deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennità non accettata).

Può dunque avvenire, e risulta avvenuto nelle vicende che hanno dato origine ai giudizi *a quibus*, che il provvedimento di espropriazione sia emanato prima della determinazione dell'indennità definitiva, che tale determinazione manchi anche a lungo e che l'espropriato, già privato della proprietà del bene e non indennizzato, non possa neppure agire per ottenere la determinazione giudiziale di quanto dovutogli.

Tale situazione risulta priva di rimedi efficaci. È ben vero che questa Corte, esaminando la fattispecie disciplinata dall'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito in legge 24 agosto 1921, n. 1290), ritenne che l'espropriato, per ottenere il deposito dell'indennità di espropriazione, potesse far ricorso alla procedura

prevista dall'art. 1183 cod. civ. che consente la fissazione, ad opera del giudice, del termine entro il quale la pubblica amministrazione deve effettuare tale deposito (sent. n. 138 del 1977). Ma in quel caso si lamentava che l'espropriazione potesse precedere il deposito dell'indennità senza che fosse fissato un termine entro il quale esso doveva avvenire. Nel caso di specie, invece, si lamenta che sia inibita «sine die» all'espropriato l'esperibilità dell'azione giudiziaria per ottenere la determinazione della giusta indennità, in attesa del deposito della relazione di stima dei beni espropriati, non essendo fissato un termine entro il quale la stima deve essere effettuata.

Trattasi, pertanto, di fattispecie obiettivamente diverse, in relazione alla prima delle quali la violazione dell'art. 24 della Costituzione non era stata neppure dedotta.

È appunto tale norma costituzionale, invece, che risulta violata dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come mod. dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. — Questa Corte ha costantemente affermato che la tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione non deve necessariamente porsi in relazione di immediatezza con il sorgere del diritto. Essa ha però precisato, fin dalla sentenza n. 47 del 1964, che la determinazione concreta di modalità e di oneri non deve rendere difficile o impossibile l'esercizio di tale diritto, ostacolando fino al punto di pregiudicarlo o renderlo particolarmente gravoso.

Tali enunciazioni di principio sono alla base della decisione (sent. n. 186 del 1972), con cui venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), perché consentiva all'amministrazione finanziaria, discrezionalmente e senza limite di tempo, di procrastinare la definitività dell'accertamento del tributo di registro, impedendo così l'esplicazione della tutela giurisdizionale.

Nel caso ora considerato ricorrono ragioni analoghe. La pubblica amministrazione, omettendo l'adempimento relativo alla relazione di stima, può ritardare in modo indefinito non solo la corresponsione dell'indennità, ma lo stesso esercizio della potestà di agire in giudizio da parte dell'interessato. A ciò si aggiunga che — come è stato posto in luce nella relazione al disegno di legge governativo n. 1947/S, annunciato in Aula il 14 novembre 1989, recante «Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» — è sempre più frequente la perdita anticipata della disponibilità del bene. L'occupazione di urgenza, si legge infatti nella relazione, è andata perdendo la sua connotazione originaria di istituto eccezionale, per divenire sempre più lo strumento abituale mediante il quale l'espropriante può, prima dell'espropriazione, immettersi nel possesso del bene e, al tempo stesso, differire l'adempimento dell'obbligo di corrispondere l'indennità dovuta fino alla scadenza del termine legale dell'occupazione. Anche la natura rigorosamente temporanea dell'occupazione, prosegue la relazione, è venuta sensibilmente ad attenuarsi: il termine di durata è stato, infatti, portato da due a cinque anni con la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e quindi più volte prorogato per le occupazioni in atto al momento dell'entrata in vigore delle relative disposizioni.

Secondo la disciplina vigente, il proprietario del bene può dunque perderne la disponibilità e in seguito anche la titolarità, restando per un lungo e non definito tempo privo di ristoro e paralizzato nella difesa. Situazione, questa, in sicuro contrasto con l'art. 24 della Costituzione, per il quale la tutela giurisdizionale, pur potendo diversamente modularsi da caso a caso, deve essere effettiva e non può quindi non concretarsi in adeguata protezione.

Né può accedersi alla tesi prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale il privato potrebbe avvalersi del previo ricorso, al giudice ordinario, ex art. 1183 cod. civ. — affinché fissi un termine alla pubblica amministrazione per dar luogo alla stima ed agli altri adempimenti previsti dall'art. 15 della legge n. 865 del 1971 —, nonché al giudice amministrativo, impugnando il silenzio-rifiuto sulla richiesta all'amministrazione di adempiere.

A parte i problemi inerenti alla esperibilità astratta di tali rimedi, evidente è, infatti, il loro carattere defatigante e non conclusivo e la conseguente scarsa efficacia al fine di assicurare all'espropriato, in tempi ragionevoli, la concreta e definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione.

Certo, come osserva l'Avvocatura generale dello Stato, non spetta alla Corte surrogarsi al legislatore, stabilendo termini e modalità del procedimento di acquisizione di beni per pubblica utilità. Ma spetta alla Corte stabilire i limiti al di là dei quali le garanzie apprestate dalla Costituzione devono ritenersi violate. Nel caso considerato, per dare effettività al diritto garantito dall'art. 24 della Costituzione, non può negarsi all'interessato di agire per ottenere l'indennizzo sancito nell'art. 42 della Costituzione, quanto meno dal momento in cui egli perde la proprietà del bene.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge.

5. — La Corte d'Appello di Salerno ha impugnato altresì l'art. 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevede la prefissione di termini perentori

per il compimento delle attività previste in detta norma (richiesta di determinazione della indennità e successiva comunicazione, deposito e pubblicità della indennità determinata).

La questione deve ritenersi assorbita a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione relativa all'art. 19 della stessa legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0186

n. 68

Sentenza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Abruzzo - Lavoratori extracomunitari - Consulta regionale - Partecipazione alle sedute - Previsione di un gettone di presenza per tutti i componenti del consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione - Violazione del principio della gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, art. 14, secondo comma).

Regione - Regione Abruzzo - Lavoratori emigrati all'estero ed ivi anche residenti - Rientro nel territorio regionale - Attribuzione di un contributo per l'edilizia residenziale pubblica - Presunta violazione del principio della territorialità della legislazione regionale - Pertinenza della norma al perseguimento d'interessi specificamente regionali - Non fondatezza.

(Legge regione Abruzzo approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, art. 14, primo comma, e 20). (Cost., art. 117).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, primo e secondo comma, e 20, secondo comma, della legge regionale riapprovata il 29 luglio 1989 dal Consiglio regionale della Regione Abruzzo avente per oggetto: «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 settembre 1989, depositato in cancelleria il 30 settembre successivo ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 1989;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso 22 settembre 1989 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, gli artt. 14, primo e secondo comma e 20, secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo».

Nel ricorso si deduce che la legge dispone alcuni interventi, in favore degli emigrati e degli immigrati extracomunitari, in attuazione della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943.

L'art. 14 della legge regionale impugnata prevede, in relazione alla partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione istituito dall'art. 4, la corresponsione a taluni di essi, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di un gettone di presenza. Ciò violerebbe l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo del contrasto col principio della gratuità di tale partecipazione, disposta dall'art. 2, ottavo comma, della legge n. 943 del 1986.

L'art. 20 della legge regionale anzidetta disciplina l'erogazione di un contributo, per l'acquisto di un alloggio di tipo economico, a favore degli emigrati «ancorché residenti all'estero» che intendano rientrare nel territorio della regione. Tale disposizione, a sua volta, violerebbe l'art. 117 della Costituzione in quanto - si afferma nel ricorso - «scaturisce dai principi generali, insiti nell'attribuzione di competenze legislative alle regioni, la limitazione al rispettivo ambito territoriale delle situazioni suscettibili di trovare una «locale» regolamentazione giuridica adeguatrice di quella nazionale». Detta limitazione non sarebbe stata rispettata dalla norma regionale cosicché essa, estendendo ai «non residenti» la possibilità di accedere ai contributi regionali per l'acquisto e la costruzione d'un alloggio economico, indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della regione, violerebbe il principio della territorialità della legislazione regionale.

Considerato in diritto

1. — Questa Corte, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, è chiamata a decidere le seguenti questioni:

a) se l'art. 14, primo e secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989, prevedendo un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione istituito dall'art. 4, contrasti con l'art. 117 della Costituzione, avendo violato il principio della gratuità di tale partecipazione stabilito dall'art. 2, ottavo comma, della legge statale 30 dicembre 1986, n. 943;

b) se l'art. 20 della su detta legge regionale, prevedendo l'erogazione di un contributo, per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento d'un alloggio di tipo economico, a favore degli emigrati «ancorché residenti all'estero», i quali intendano rientrare nel territorio della regione, contrasti con l'art. 117 della Costituzione, in quanto l'attribuzione del contributo ai non residenti, indipendentemente da un effettivo rientro nel territorio della regione, violerebbe il principio della territorialità della legislazione regionale.

2. — All'esame della prima questione va premesso che la legge statale n. 943 del 1986, emanata in attuazione della Convenzione dell'O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio della Repubblica uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, l'uso dei servizi sociali e sanitari, il diritto al mantenimento della propria identità culturale e alla disponibilità di un'abitazione. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio di tali diritti, l'art. 2 della legge anzidetta ha istituito un apposito organo — denominato «Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie» — alla composizione del quale concorrono rappresentanze dei lavoratori extracomunitari, dei sindacati e dei datori di lavoro,

nonché esperti designati dai ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze, rappresentanti delle autonomie locali, dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, dell'Associazione nazionale province italiane e di associazioni assistenziali.

Il penultimo comma di tale articolo 2 dispone che, entro sei mesi, le regioni debbono a loro volta istituire «con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie». L'ultimo comma dell'articolo stabilisce che «la partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali anzidetti è gratuita», potendo essere previsto unicamente il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non vi partecipino nella qualità di dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede gli organi in discorso.

Con la legge approvata il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 la Regione Abruzzo ha istituito (art. 4) il Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, al quale ha affidato — tra l'altro — compiti inerenti alle attività di competenza regionale riguardanti l'assistenza ai lavoratori immigrati nella regione e alle loro famiglie. I compiti del Consiglio, peraltro, a norma dell'art. 10 della legge, riguardano anche la formulazione di proposte e pareri relativi alla tutela degli emigranti abruzzesi all'estero, aggiungendosi a tali compiti attribuzioni riguardanti i lavoratori immigrati dall'estero.

La legge regionale, pertanto, non ha dato attuazione al disposto dell'art. 2, penultimo comma, della legge statale n. 943 del 1986 con la istituzione di una Consulta regionale, avente come competenza esclusiva «i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie», bensì con la creazione di un organo avente una pluralità di competenze, fra le quali anche quella prevista dall'art. 2, penultimo comma, della legge n. 943 del 1986.

Col ricorso non si contesta la legittimità di tale sistema di attuazione della prescrizione della legge statale, ma unicamente la violazione del principio di gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari, gratuità espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 943 del 1986.

In effetti l'art. 14 della legge impugnata, al primo comma, dispone la corresponsione, ai componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, di «un gettone di presenza, nonché delle spese di viaggio», così come previsto dalle leggi regionali per i dipendenti di grado più elevato, con esclusione — quanto al gettone — dei soli rappresentanti degli immigrati stranieri designati dalle rispettive associazioni. Lo stesso art. 14, al secondo comma, prevede, «limitatamente alle sedute ed alle riunioni nelle quali sono trattati i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie», la gratuità della partecipazione per i soli designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.

Mentre la prima di tali disposizioni riguarda la generalità delle competenze del Consiglio, il secondo comma dell'art. 14 riguarda specificamente la partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari, in relazione alle quali conferma l'attribuzione di un gettone di presenza, a tutti i partecipanti, con la sola esclusione dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro.

Poiché, come è stato dedotto nel ricorso, l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 943 del 1986 stabilisce il principio della gratuità della partecipazione alle consulte locali e centrali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e permette, unicamente, il rimborso delle spese di viaggio in favore dei membri che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedano nel comune in cui ha sede l'organo consultivo, l'impugnativa proposta è parzialmente fondata. L'art. 14, secondo comma, infatti, viola l'art. 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto con il su detto principio nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.

Non fondata è, invece, la questione relativa al primo comma dello stesso art. 14, poiché l'art. 2 della legge n. 943 del 1986, mentre vincola il legislatore regionale a disporre la gratuità della partecipazione alle sedute degli organi consultivi ivi previsti, aventi ad oggetto la tutela dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, non esclude che, in relazione ad ulteriori eventuali competenze dell'organo consultivo, la partecipazione alle sedute possa essere compensata con un gettone di presenza.

3. — Non fondata è anche la questione proposta in relazione all'art. 20, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto, la costruzione, il restauro o il completamento di un alloggio di tipo economico in favore degli emigrati, ancorché residenti all'estero, i quali intendano rientrare nel territorio della regione.

Secondo quanto dedotto nel ricorso, tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo che l'attribuzione del contributo ai non residenti, indipendentemente dall'effettivo rientro nel territorio della regione, viola il principio della territorialità della legislazione regionale.

Va osservato in proposito che detto principio, oltre che come limite di efficacia, va inteso nel senso che le leggi delle regioni debbono perseguire interessi propri della comunità regionale (sentenza n. 829 del 1988) collegati al territorio della regione inteso come metro della loro dimensione.

Sulla base di questa precisazione la censura si appalesa inconsistente, tenuto conto di quanto si evince dallo stesso art. 20, nonché dagli artt. 1 e 2 della stessa legge impugnata.

Il contributo concesso, infatti, a norma del primo comma dell'art. 20, riguarda la costruzione o l'acquisto di un alloggio, ovvero il suo completamento o restauro, nel territorio della regione. Può essere richiesto solo dagli emigranti abruzzesi (art. 1) che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro di almeno un biennio o non inferiore a centottanta giorni all'anno per almeno quattro anni consecutivi (art. 2). L'alloggio deve essere destinato ad abitazione del loro nucleo familiare e non può essere destinato ad uso diverso per cinque anni (art. 20, quinto comma).

Queste statuizioni evidenziano la pertinenza della norma al perseguimento — in materia nella quale la competenza della regione non è contestata — d'interessi specificamente regionali, tanto in relazione ai destinatari, quanto all'ubicazione degli immobili in riferimento ai quali il contributo è concesso.

Ne deriva l'insussistenza della dedotta violazione dell'art. 117 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge approvata dalla Regione Abruzzo il 7 giugno 1989 e riapprovata il 29 luglio 1989 (recante «Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all'estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo»), nella parte in cui non prevede la gratuità della partecipazione alle sedute aventi ad oggetto i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, per tutti i componenti del Consiglio regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, primo comma e 20 della stessa legge, proposte in riferimento all'art. 117 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 69

Sentenza 20-22 febbraio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza sociale - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Fondo speciale - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso fondo, di pensione diretta d'invalidità a carico della gestione speciale commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 102/1982, 184/1988, 1144/1988, 373/1989 e 488/1989). - Illegittimità costituzionale.

Previdenza e assistenza sociale - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni - Fondo speciale - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione diretta a carico dell'A.G.O. e pensione diretta d'invalidità a carico della gestione speciale artigiani - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze nn. 373 e 488 del 1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

Previdenza e assistenza sociale - Commercianti - Gestione speciale - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione, diretta d'invalidità o vecchiaia a carico della stessa gestione, di pensione diretta a carico dell'A.G.O. e di pensione diretta a carico dello Stato - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenze nn. 179 e 250 del 1989, 1086/1988 e 504/1989) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1988 dal Pretore di Lucca nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Simi Lina ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

1. — Innanzi al Pretore di Lucca, in vari procedimenti civili, vertenti tra SIMI Lina ed altri e l'I.N.P.S., era richiesta:

1) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, da parte di titolari:

- 1.a) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- 1.b) di pensione di vecchiaia a carico dello stesso Fondo;
- 1.c) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani;
- 1.d) di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale commercianti;
- 1.e) di pensione diretta a carico dello Stato;

2) l'integrazione al minimo di pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti, da parte di titolari:

- 2.a) di pensione diretta di invalidità a carico della stessa Gestione;
- 2.b) di pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione;
- 2.c) di pensione diretta a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria;
- 2.d) di pensione diretta a carico dello Stato.

Il Pretore, riuniti i giudizi, con ordinanza emessa il 30 novembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione di trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui escludono l'integrazione al minimo, nelle ipotesi di concorso con altra pensione sopra descritte, qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo.

Il giudice *a quo*, dopo aver richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 102 del 1982, n. 314 del 1985 e n. 184 del 1988, che hanno dichiarato illegittima l'esclusione dell'integrazione in relazione ad analoghe ipotesi, osserva che la Corte, con le suindicate pronunce, ha inteso far venire meno, per esigenze di omogeneità — sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 31 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia — ogni ostacolo all'integrazione al minimo delle pensioni, in quanto queste hanno identità di natura e funzione, poiché discendono dallo stesso presupposto della diminuita capacità di guadagno per infermità o per età, che rende il soggetto meritevole di uguale protezione. Sollecita, quindi, l'estensione della declaratoria di illegittimità alle ipotesi sopra indicate.

2. — Non si sono costituite parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Lucca solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per chi sia già titolare: *A)* di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo; *B)* di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti; *C)* di pensione diretta a carico dello Stato; *D)* di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; *E)* di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani.

2. — Le questioni sono fondate in relazione alle combinazioni di cumulo tra la pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e le pensioni indicate nelle lettere *A)*, *B)* e *C)* del precedente numero 1.

La norma censurata è stata infatti oggetto di precedenti declaratorie di illegittimità, che hanno colpito il divieto di integrazione in riferimento ad ipotesi di cumulo, analoghe a quelle ora in esame, e precisamente: *a)* tra pensione di invalidità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e pensione diretta erogata dallo Stato (sent. n. 102 del 1982); *b)* tra pensione di vecchiaia erogata dal Fondo suddetto e pensioni dirette a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione Sicilia (sent. n. 184 del 1988); *c)* tra pensione di reversibilità erogata dal medesimo Fondo e pensione di invalidità a carico della stessa gestione (sent. n. 1144 del 1988); *d)* tra pensione di reversibilità a carico del detto Fondo e pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sent. n. 373 del 1989); *e)* tra pensione di reversibilità come sopra erogata e pensione di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani (sent. n. 488 del 1989).

Le decisioni sopra citate, d'altra parte, si inseriscono nella copiosa giurisprudenza con la quale questa Corte — investita dell'esame di varie altre disposizioni aventi portata e contenuto simili a quella che ora si in pugna — ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il trattamento minimo garantito), così rendendo possibile «la titolarità di più integrazioni», fino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia (cfr. sentenze n. 314 del 1985; n. 1086 del 1988; nn. 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989).

Le ragioni ispiratrici del consolidato orientamento di questa Corte devono pertanto trovare applicazione anche in riferimento alle fattispecie di cumulo oggetto del presente giudizio, in quanto la residua operatività della norma impugnata contrasta manifestamente con il principio di eguaglianza.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nella parte in cui, nei limiti temporali sopra indicati, esclude l'integrazione al minimo in relazione alle ipotesi di cumulo specificate all'inizio del presente paragrafo.

3. — Sono invece manifestamente inammissibili le questioni concernenti le ulteriori ipotesi di divieto di integrazione, ai sensi del citato art. 1, secondo comma, della legge n. 9 del 1963, nel caso di cumulo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per gli agricoltori con le pensioni indicate nella lettera *D)* (pensione diretta erogata dall'I.N.P.S.), e nella lettera *E)* (pensione diretta di invalidità a carico della Gestione artigiani).

La norma impugnata, infatti, è già stata dichiarata illegittima, in riferimento alla prima ipotesi di cumulo, con la sentenza n. 373 del 1989, e, in relazione alla seconda combinazione, con la sentenza n. 488 del 1989.

4. — Il Pretore di Lucca solleva, inoltre, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti per chi sia già titolare: *F*) di pensione diretta di invalidità a carico della stessa Gestione; *G*) di pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa Gestione; *H*) di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; *I*) di pensione diretta a carico dello Stato.

Su tutte le suindicate ipotesi di preclusione si è già pronunciata questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità della norma impugnata in relazione al cumulo tra la pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti e le pensioni indicate nella lettera *F*) (sent. n. 179 del 1989), nella lettera *G*) (sent. n. 250 del 1989), nella lettera *H*) (sent. n. 1086 del 1988), e nella lettera *I*) (sent. n. 504 del 1989).

Le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta di vecchiaia a carico dello stesso Fondo, di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per i commercianti e di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ed ai titolari di pensione diretta di invalidità a carico della Gestione speciale per gli artigiani, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 373 e n. 488 del 1989;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nelle parti in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale per i commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidità o di vecchiaia a carico della stessa Gestione, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di pensione diretta a carico dello Stato, questioni sollevate dal Pretore di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nelle parti suindicate, rispettivamente con le sentenze n. 179 e n. 250 del 1989, n. 1086 del 1988 e n. 504 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 70

Sentenza 20-22 febbraio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Titolari di pensione diretta a carico della gestione speciale commercianti - Contitolarità di pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Legittima possibilità di titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 - Richiamo alla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 102/1982, 1086 e 1144/1988, 81, 179, 250, 373, 488 e 502 del 1989) - Illegittimità costituzionale.**

(Legge 9 gennaio 1963, n. 1, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Berger Johanna e I.N.P.S., iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile vertente tra Berger Johanna e I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dall'attore, già titolare di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 19 luglio 1989 (R.O. n. 483/1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.

Considerato in diritto

Questa Corte ha, in varie occasioni, dichiarata incostituzionale la preclusione dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni, quando per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito, rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato *ex novo* la materia (cfr. sentt. nn. 102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250, 373, 488, 502 del 1989).

La medesima *ratio*, già seguita nelle richiamate sentenze, deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza, anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte di questa Corte. È pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 1 del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione coltivatori diretti per chi sia titolare anche di pensione diretta gravante sulla Gestione commercianti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 1 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai titolari di pensione diretta a carico della Gestione speciale commercianti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0189

n. 71

Sentenza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Infortuni sul lavoro in settori diversi di attività - Inabilità permanente - Valutazione complessiva e relativa liquidazione in unica rendita - Limitazione allo stesso settore lavorativo - Deteriore trattamento per il lavoratore infortunato per eventi verificatisi non nello stesso settore - Razionalità di una organizzazione previdenziale separata - Non fondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, ultimo comma, e 212).

(Cost., art. 38, secondo comma, e 3, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, ultimo comma, e 212, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Lucco Bossù Armando e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Lucco Bossù Armando e l'I.N.A.I.L. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Salvatore Calibbo per Lucco Bossù Armando e Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Torino, nel giudizio promosso da Bossù Lucco nei confronti dell'INAIL, per conseguire la rendita, previa valutazione complessiva delle invalidità conseguenti ad un infortunio subito lavorando nel settore dell'industria e ad altro infortunio subito nell'espletamento di attività agricola, con ordinanza emessa il 12 aprile 1989 (R.O. n. 416/1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1125 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Osserva il giudice *a quo* che l'art. 80, ultimo comma, e l'art. 212, che alla precedente disposizione rinvia, consentono di liquidare la rendita, nel caso di infortuni plurimi, solo se questi si siano verificati tutti nell'ambito dell'industria, o nell'ambito dell'agricoltura.

Ciò peraltro sembra contrastare con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché le suindicate norme precludono la tutela assicurativa al lavoratore che abbia riportato più infortuni, comportanti complessivamente una percentuale di invalidità superiore al minimo indennizzabile, subiti in diversi settori di attività protette.

Appare inoltre lesa, ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 3, primo comma, della Costituzione, non sembrando razionalmente giustificabile una diversità di trattamento fra assicurati che abbiano riportato, a seguito di più infortuni, una invalidità eccedente il minimo indennizzabile, a seconda della omogeneità, o meno, delle attività lavorative protette nel cui ambito gli infortuni si sono verificati.

2. — Si sono costituiti innanzi a questa Corte il Bossù, sollecitando l'accoglimento della questione, e l'INAIL, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha dedotto l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che l'applicabilità dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 al caso di più infortuni riportati in diversi ambiti dallo stesso soggetto non esclude che al procedimento di unificazione si debba pervenire attraverso il disposto dell'art. 79 dello stesso d.P.R., che consente di calcolare la rendita per l'inabilità permanente per il danno prodotto dall'ultimo sinistro, rapportandola non all'attitudine dell'assicurato al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto della concorrente preesistente invalidità.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale della normativa racchiusa nell'art. 80, ultimo comma, e nell'art. 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

La prima disposizione, che fa parte del titolo I, concernente l'assicurazione nell'industria — nel prevedere il caso che l'assicurato, già raggiunto da inabilità permanente in misura non indennizzabile (non superiore al dieci per cento), per effetto di infortuni precedenti verificatisi nello stesso settore lavorativo, sia colpito da un nuovo infortunio, anche esso recante inabilità permanente non indennizzabile — impone di valutare complessivamente l'inabilità risultante a suo carico e, qualora essa superi la soglia dell'indennizzabilità, di liquidare una rendita in base al grado dell'inabilità così accertata ed alla retribuzione percepita al momento del nuovo infortunio. La seconda disposizione, che fa parte del titolo II, concernente l'assicurazione nell'agricoltura, dichiara applicabili alle rendite per inabilità permanente derivante da infortuni e da malattie professionali e ai relativi procedimenti di liquidazione le disposizioni del titolo I, e quindi anche l'art. 80.

Sospetta il giudice *a quo* che tale normativa — in quanto, nell'introdurre il beneficio della valutazione complessiva dell'inabilità permanente e della liquidazione di un'unica rendita come sopra indicato, lo limita all'ipotesi di infortuni policroni verificatisi tutti nello stesso settore lavorativo, cioè tutti nel lavoro nell'industria, o tutti nel lavoro nell'agricoltura — sia in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto precluderebbe la tutela assicurativa al lavoratore comunque raggiunto per effetto di infortuni, sia pure verificatisi non nello stesso settore, da inabilità permanente oltre la soglia indennizzabile (ora quella del 10 per cento sia nell'una che nell'altra assicurazione), e con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto sancirebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il detto lavoratore e quello raggiunto da inabilità permanente nello stesso grado per effetto di infortuni verificatisi nello stesso settore lavorativo.

2. — La questione così posta non è fondata.

La normativa impugnata risponde, secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti, alla esigenza di una valutazione delle inabilità permanenti omogenee (quelle appunto derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi nello stesso settore lavorativo) complessiva (e quindi riferita all'intera capacità lavorativa) e della conseguente liquidazione di un'unica rendita commisurata alla detta valutazione complessiva (e alla retribuzione più elevata). In particolare il terzo comma dell'art. 80 mira a soddisfare con la maggiore ampiezza tale esigenza, in quanto concerne il caso di successione nel tempo di più infortuni nessuno dei quali *ex sé* recante inabilità indennizzabile (i primi due commi riguardano rispettivamente il caso di infortunio recante inabilità indennizzabile che si aggiunge ad un altro che avesse, o ad altri che avessero, recato inabilità indennizzabile, e il caso di infortunio non recante *ex sé* inabilità indennizzabile, che si aggiunge ad altro che avesse, o ad altri che avessero, recato inabilità indennizzabile).

Con riferimento alla assicurazione (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria e, rispettivamente, a quella (contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'agricoltura (della quale si tratta nel caso concreto), come dalla legge separatamente considerate, l'esigenza suindicata è dunque pienamente soddisfatta.

L'ordinanza di rimessione rappresenta, lamentandone il mancato soddisfacimento, un'esigenza ulteriore, come è quella della valutazione complessiva delle inabilità e della liquidazione di un'unica rendita nel caso di inabilità permanenti disomogenee, cioè derivanti da infortuni verificatisi in tempi successivi in entrambi i settori lavorativi cui si riferiscono le due assicurazioni.

Ma il mancato pieno soddisfacimento di tale ulteriore esigenza (al pari della stessa nozione di omogeneità o no delle plurime inabilità connesse ai più infortuni verificatisi in tempi diversi) discende dalla considerazione separata, ai fini dell'assicurazione in argomento, dell'attività lavorativa svolta nei due settori, cioè dalla organizzazione separata delle relative assicurazioni, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia invalidante delle menomazioni fisiche (Tabella allegato 1 e Tabella allegato 2). E una siffatta organizzazione separata non appare in contrasto con i parametri invocati — non con l'art. 38, secondo comma, né con l'art. 3, primo comma, della Costituzione — quando essa, come nel caso, si fondi sull'obbiettiva (e non arbitraria) distinzione fra due settori lavorativi e non lasci, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela.

Vero è che l'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone che si tenga conto, al fine di valutare l'inabilità permanente derivante da un infortunio in un settore lavorativo (industria o agricoltura), anche di quella derivante da uno o più infortuni pregressi nell'altro settore (agricoltura o industria) — o addirittura da uno o più infortuni «estranei al lavoro» — alla condizione, peraltro, che le inabilità riguardino il medesimo organo o complesso organico fisico dell'assicurato (ovvero due organi o complessi organici tali da influenzarsi fra loro sotto l'aspetto invalidante). Condizione, questa, desumibile dalla nozione di «aggravamento» del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro ivi enunciata, che non è richiesta, invece, per la ipotesi di infortuni verificatisi in tempi successivi nello stesso settore lavorativo ai sensi dell'art. 80.

Ma tale disciplina persegue non già la finalità di imporre una valutazione complessiva delle inabilità e conseguentemente la liquidazione di un'unica rendita, bensì soltanto quella di adeguare realisticamente la valutazione (a sé stante) dell'inabilità derivante dall'ultimo infortunio (naturalmente riferita a una attitudine lavorativa già ridotta per effetto della preesistente inabilità disomogenea o delle preesistenti inabilità disomogenee) in senso relativamente più favorevole all'assicurato (cfr. ultima parte art. 79), nella prevalente considerazione dell'unitarietà dell'insieme organico-funzionale interessato. Essa, dunque, per il suo ambito di applicazione (in quanto l'adeguamento riguarda anche l'ipotesi di inabilità pregresse derivanti da fatti «estranei al lavoro»), e per la sua limitata finalità come appena indicata, non rappresenta un punto di convergenza necessario fra i due sistemi assicurativi, né tanto meno esprime un principio della legislazione in tema di valutazione complessiva delle inabilità e di unificazione delle rendite, che imponga sul piano della coerenza, e quindi della ragionevolezza, di rettificare additivamente nel senso auspicato la normativa impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, ultimo comma, e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0190

n. 72

Sentenza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Calcolo - Pensionati posti in quiescenza dal 1° gennaio 1988 e pensionati da data anteriore - Esclusione per i secondi dalla computabilità della retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile prevista - Questione basata su presupposti erronei - Non fondatezza.

(Legge 11 marzo 1988, n. 67, artt. 21, sesto comma, e 3, comma 2-bis, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)), dell'art. 3, comma secondo-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 giugno 1989 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Cappelli Osmano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 2 giugno 1989 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Biaggioli Guido ed altro e l'I.N.P.S., iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Cappelli Osmano, di Biaggioli Guido ed altro e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avv.ti Francesco Paolo Rossi per Cappelli Osmano, Parisio Ravajoli per Biaggioli Guido ed altro e Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 2 giugno 1989 nel corso di un procedimento civile promosso da Biaggioli Guido e Meschini Mario contro l'I.N.P.S. il Pretore di Viterbo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, comma sesto, della legge 11 marzo 1988, n.67 (legge finanziaria 1988) e 3, comma 2 bis della legge 20 maggio 1988, n. 160, di conversione del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.

La prima di tali disposizioni prevede il computo, ai fini della determinazione delle pensioni del regime generale, «a decorrere dal 1° gennaio 1988», della retribuzione imponibile eccedente il limite massimo della retribuzione annua pensionabile, secondo aliquote decrescenti indicate in apposita tabella; la quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al suddetto limite massimo e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti.

La seconda, interpretando la prima, stabilisce che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982 e relativa alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione.

Premesso che ai ricorrenti le pensioni erano state liquidate, rispettivamente, il 1° settembre 1987 ed il 1° aprile 1986 e che il mancato computo di tale quota aggiuntiva comportava una differenza in meno, rispetto alle pensioni liquidate il 1° gennaio 1988 (a parità di anzianità contributiva e di retribuzione imponibile), rispettivamente del 57 e del 93%, il giudice *a quo* esclude, innanzitutto, che le suddette disposizioni possono essere intese come riferite anche alle pensioni liquidate anteriormente a quest'ultima data, dato che esse non contengono alcuna esplicita previsione in tal senso. Esclude, inoltre, che nella specie possano dirsi violati gli artt. 36 e 38 Cost. — come preteso dai ricorrenti — dato che tali censure dovrebbero appuntarsi sulla disposizione che ha stabilito il «tetto» pensionabile (art. 5, comma quarto, d.P.R. n. 488 del 1968), peraltro giudicata legittima da questa Corte (sentenza n. 173 del 1986). Ritiene, invece, che trattamenti pensionistici così macroscopicamente differenziati non possano essere giustificati in base alla sola data del collocamento a riposo. Lo sconfinamento dal ragionevole uso della discrezionalità legislativa — argomenta il Pretore — è stato escluso dalla Corte laddove i trattamenti non ricomprendono in una data disciplina per ragioni temporali restino però assoggettati ad altro (meno utile) sistema perequativo (sentenze nn. 12 e 173 del 1986). Ma nel caso di specie non si tratta di sostituzione di un sistema perequativo od un altro, o di adeguamento del massimale pensionabile, bensì di soppressione del massimale e di una nuova e diversa strutturazione della pensione: sicché dovrebbero essere qui applicati i criteri perequativi che la Corte ha ritenuto doverosi laddove macroscopiche differenze nei trattamenti pensionistici in ragione della data del collocamento a riposo derivano da una nuova strutturazione delle retribuzioni cui tali trattamenti vanno commisurati (sentenza n. 501 del 1988).

2. — Le parti private C. Biaggioli e M. Meschini, costituitesi a mezzo dell'avv. P. Ravajoli, dopo aver sottolineato le inique conseguenze della normativa sul «tetto» pensionabile, prospettano una soluzione interpretativa della questione, sostenendo che il riferimento alla data del 1° gennaio 1988 concerne non la decorrenza della pensione ma la decorrenza del computo della retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile: computo il cui risultato si sommerebbe alla pensione determinata, o da determinarsi, senza limiti temporali.

Nello stesso senso deporrebbero sia il fatto che l'impugnato art. 21 comprende anche ipotesi in cui il diritto alla liquidazione era già maturato — quelle cioè decorrenti tra il 1° gennaio ed il 13 marzo 1988 — senza prevedere al riguardo alcuna riliquidazione; sia la *ratio* della norma, che sarebbe volta a rendere giustizia a chi già aveva subito la compressione del trattamento pensionistico conseguente al «tetto»: ciò che dovrebbe comunque indurre ad un'interpretazione estensiva. In una memoria aggiunta la difesa prospetta, poi, l'ipotesi che un'interpretazione estensiva possa essere avvalorata dall'ordinanza n. 120 del 1989 di questa Corte.

In subordine, le parti private aderiscono alla prospettazione del giudice *a quo*, negando che nel caso di specie possa ricorrersi al criterio di necessaria gradualità nell'attuazione dei precetti costituzionali e sottolineando che le differenziazioni basate sul fattore temporale si giustificano solo se mantenute in limiti ragionevoli ed ancorate ad una necessaria gradualità di attuazione del principio di proporzionalità tra retribuzione e pensione e di adeguatezza di questa alle esigenze di vita. Nella specie, invece, trattasi di differenziazioni macroscopiche, che avrebbero potuto essere evitate senza eccessivi oneri finanziari per lo Stato e comportano che contributi versati nel medesimo periodo (tra il

1983 ed il 1987) siano utili per alcuni e non per altri: ciò che dà luogo ad un inammissibile privilegio a favore di chi gode già di pensioni più elevate in quanto commisurate a retribuzioni incrementate per effetto della dinamica salariale.

Ad avviso della difesa, inoltre, sarebbero violati anche gli artt. 36 e 38 Cost., costituenti logica proiezione del principio di uguaglianza, dato che l'intervento riequilibratore realizzato con le disposizioni impugnate assicura la proporzionalità della pensione e la sua adeguatezza per un'esistenza dignitosa soltanto ai pensionati post 1987.

La difesa nega, infine, che la discriminazione denunciata possa ritenersi transitoriamente tollerabile in considerazione dei miglioramenti pensionistici previsti dall'art. 3, secondo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544: sia perché i promessi interventi sarebbero «non vincolanti» e comunque quantitativamente irrilevanti (300 miliardi annui per circa 3 milioni di pensioni superiori al minimo); sia perché essi, riguardando solo l'incremento della parte di pensione contenuta nei limiti del tetto pensionabile, concernerebbero un aspetto diverso e non incompatibile rispetto al computo delle retribuzioni eccedenti il tetto medesimo.

3. — L'I.N.P.S., costituitosi, sostiene che la differenziazione denunciata si giustifica in base al principio di gradualità nell'ampliamento o nell'ottimizzazione del sistema delle prestazioni previdenziali, correlato all'esigenza di reperimento di nuove ed adeguate risorse; gradualità che nella specie andrebbe considerata nel quadro della vistosa integrazione finanziaria sostenuta dallo Stato ai fini del ripiano delle gestioni assicurative affidate all'I.N.P.S., ed in particolare degli oneri occorrenti per la separazione tra previdenza e assistenza (art. 21, terzo comma, legge n. 67 del 1988) e per la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. (art. 36 legge n. 88 del 1989).

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, esprime innanzitutto «perplexità» circa la rispondenza al testo normativo della ritenuta esclusione, dall'ambito di operatività dell'art. 21, sesto comma, delle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988.

Ritiene, peraltro, che la questione sia infondata, e ciò sulla base di motivazioni analoghe a quelle addotte dall'I.N.P.S.

5. — Una questione analoga a quella sopra illustrata — ma riferita al solo art. 21, sesto comma, della legge n. 67 del 1988 — è stata sollevata dal Pretore di Pistoia con ordinanza dell'8 giugno 1989, emessa nel corso di un procedimento civile vertente tra Cappelli Osmano e l'I.N.P.S. Anche detto Pretore esclude la possibilità di una soluzione interpretativa, rilevando che un ostacolo ad essa è dato anche dall'art. 3, secondo comma, legge n. 544 del 1988, con cui sono stati disposti miglioramenti pensionistici al fine di avviare, tra l'altro, «la rivalutazione ... delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1° gennaio 1988».

Ciò posto, il giudice *a quo* sostiene che le situazioni poste a raffronto sono in tutto identiche, e che perciò non si giustifica l'applicazione del «principio di produttività» dei contributi previdenziali, anche eccedenti il tetto pensionabile, ai soli lavoratori posti in quiescenza a partire dalla predetta data.

6. — La parte privata Cappelli Osmano, costituitasi a mezzo degli avv.ti F.P. Rossi e M. Scorza, osserva innanzitutto che la questione non concerne la riliquidazione della pensione né coinvolge il c.d. tetto pensionabile — rimasto inalterato — ma concerne il diritto autonomo alla quota aggiuntiva corrispondente alle retribuzioni eccedenti il tetto, reso esigibile attraverso la predeterminazione di appositi criteri di calcolo: diritto che dovrebbe spettare a tutti i pensionati che, alla data del 1° gennaio 1988, possono far valere una retribuzione imponibile eccedente il tetto medesimo. Dato che la norma conferma tale diritto con effetto retroattivo, non vi sarebbero elementi idonei a differenziare le posizioni dei pensionati *ante* 1988 da quelle di chi sia andato in pensione tra il 1° gennaio ed il 13 marzo 1988; anzi proprio ai primi dovrebbe applicarsi il principio di solidarietà sociale addotto a giustificazione del tetto medesimo.

7. — Nel suddetto giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto e l'I.N.P.S. si è costituito tardivamente.

Considerato in diritto

1. — La riunione dei procedimenti consegue alla identità di materia oggetto delle ordinanze di rimessione.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da queste ultime investono il sesto comma dell'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988) nonché il comma secondo-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, impugnato dal solo Pretore di Viterbo.

La prima norma stabilisce che «a decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per

l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa». Il comma 2-bis dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, ha poi disposto che la suddetta disposizione «si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione».

Entrambi i giudici *a quibus* muovono dal presupposto che dalla corresponsione di tale quota integrativa di pensione siano esclusi i soggetti che, pur avendo fruito di una retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, siano titolari di pensione liquidata anteriormente al 1° gennaio 1988. E perciò sostengono che la prima (o entrambe) le suddette disposizioni contrasterebbero con l'art. 3 Cost., assumendo che non possa trovare razionale giustificazione nel solo elemento temporale la sperequazione, quantitativamente rilevante, che in tal modo si determina rispetto ai titolari di pensioni con decorrenza posteriore.

2. — La questione va preliminarmente esaminata sotto il profilo dell'interpretazione delle norme impugnate presupposta dai giudici *a quibus*, dato che la sua esattezza è non solo avversata dalle parti private, ma contraddetta dal diffuso orientamento della giurisprudenza di merito finora pronunciata sul punto. La stessa Avvocatura dello Stato, del resto, avanza in proposito esplicita «perplexità».

Con l'impugnato art. 21, sesto comma, il legislatore ha mantenuto fermo il massimale di retribuzione pensionabile, fruente di un tasso di rendimento del 2 per cento annuo; ma ha disposto che anche la parte di retribuzione assoggettata a contribuzione eccedente detto massimale sia computata ai fini pensionistici e dia titolo ad una quota integrativa di pensione, peraltro con tassi di rendimento inferiori e via via decrescenti (1,50, 1,25 e 1 per cento).

Questa Corte, con la sentenza n. 173 del 1986, ha respinto i sospetti di incostituzionalità del sistema del c.d. tetto pensionabile, sottolineando tra l'altro la permanente validità degli intenti solidaristici che ne hanno ispirato l'introduzione, e quindi della necessità di richiedere «un più forte aiuto alle categorie più ricche» a fini di «solidarietà intersettoriale»; validità che va qui ribadita, così come va richiamata l'esigenza di evitare gli effetti distorsivi che sul vigente sistema «retributivo» di calcolo delle pensioni possono essere indotti da accentuate dinamiche retributive che per talune categorie intervengano nella fase terminale della vita lavorativa.

La Corte non ha però negato — a fronte delle molteplici censure prospettate — che la disciplina della materia richiedesse sostanziali correzioni; e non ha perciò mancato di formulare «l'auspicio di una sollecita elaborazione di norme adeguate in materia di proporzione tra contributi, retribuzioni e pensione» (par. 10).

È noto, in effetti, che il divario — inizialmente trascurabile — tra la retribuzione imponibile ed il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, è andato progressivamente crescendo per la mancata rivalutazione di tale limite pur in presenza di accentuati processi inflazionistici; e che, nonostante gli interventi di adeguamento, perequazione ed indicizzazione gradualmente introdotti a partire dal 1981, era assai diffuso negli anni più recenti il convincimento che occorresse intervenire in tale materia per correggere gli effetti di eccessiva compressione dei trattamenti pensionistici delle categorie medio-alte conseguenti alle dimensioni raggiunte da quel divario: ciò che è stato appunto realizzato con l'art. 21, sesto comma, della legge finanziaria 1988.

3. — Una corretta interpretazione di tale disposizione non può perciò non prendere le mosse dalla constatazione che il concreto funzionamento del sistema del c.d. tetto pensionistico comportava sacrifici che il legislatore ha considerato doveroso attenuare. Di conseguenza, in tanto è possibile ritenere che si sia inteso escludere dal beneficio proprio i soggetti che quei sacrifici avevano sopportato, in quanto costi un'univoca volontà legislativa in tal senso: tanto più se si considera che al permanere di un trattamento inadeguato si aggiungerebbe, in tal caso, l'aggravante di una sua consistente divaricazione rispetto a quello riservato a soggetti versanti nelle medesime condizioni, e ciò sulla base del mero dato temporale del collocamento a riposo.

Di un simile intento del legislatore non vi è traccia nel dibattito parlamentare sulla disposizione, frutto di un emendamento presentato dal Governo: ed anzi indizi in senso opposto potrebbero ricavarsi dalle valutazioni ivi espresse circa la sua idoneità a consentire «di mantenere la parità di trattamento ... nei confronti di coloro che pagano su tutta la retribuzione (e che, pertanto, vengono fortemente penalizzati)» (cfr. Atti Parlamentari della Camera dei deputati, seduta del 5 febbraio 1988).

Né vale l'argomento che il Pretore di Viterbo vorrebbe trarre dall'assenza di norme sulla riliquidazione, a suo avviso necessaria ove il beneficio si intendesse esteso a soggetti cui la pensione sia già stata liquidata. Il meccanismo predisposto, in effetti, si esaurisce nell'erogazione della «quota» aggiuntiva di pensione — da sommare «alla pensione determinata in base al limite massimo» della retribuzione annua pensionabile — risultante dal computo, secondo le

aliquote indicate in tabella, della retribuzione imponibile eccedente tale limite, calcolata sulla media di quelle (rivalutate) relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione (art. 3, comma 2-bis legge n. 160 del 1988). Si tratta, quindi, di un'operazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella di liquidazione della pensione già effettuata in base al «tetto» pensionabile, che non comporta perciò alcuna riliquidazione di questa e si risolve in una mera sommatoria di due entità distinte, calcolate secondo aliquote diverse: sicché essa ben può essere eseguita anche nei confronti di chi tale liquidazione abbia già ottenuto.

Non è persuasivo, d'altra parte, neanche l'argomento che il Pretore di Pistoia trae dall'art. 3, secondo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con il quale sono stati stanziati 300 miliardi annui per «ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria», «al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione ... delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1° gennaio 1988».

Dall'art. 2 del D.P.C.M. 16 dicembre 1989, di attuazione della predetta disposizione risulta invero che con essa si è inteso pervenire ad una rideterminazione dei massimali delle pensioni liquidate negli anni 1971-1984, che in base alle diverse normative succedutesi nel tempo in materia di tetto pensionabile avevano — come è noto — subito compressioni di diversa gravità a seconda dell'anno di decorrenza della pensione. Si tratta, cioè, di una parziale perequazione tra le pensioni limitate dal tetto, operata in favore di quelle maggiormente falcidiate da questo, la quale per di più non concerne le pensioni successive al 1984, (tra cui quelle oggetto dei giudizi *a quibus*). Sarebbe quindi improprio considerare tale disposizione come un correttivo della sperequazione che — nell'interpretazione del Pretore — sarebbe stata determinata, tra le pensioni aventi decorrenza anteriore o posteriore al 1° gennaio 1988, dall'impugnato art. 21, sesto comma. D'altra parte, poiché questo segna — come si è detto — il discrimine tra retribuzioni fruenti di diversi tassi di rendimento, la sua applicazione anche alle pensioni *ante* 1988 è pienamente compatibile con l'espansione, per quelle più sfavorite, dell'area di operatività del tetto di rendimento superiore.

4. — Gli argomenti addotti da giudici *a quibus* non sono dunque idonei a far attribuire alla disposizione censurata un significato diverso da quello che emerge dalla sua struttura letterale e logica: nella quale l'inciso «a decorrere dal 1° gennaio 1988» segna solo il momento a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionabile e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione così determinata. Diversamente da altre disposizioni emanate nella stessa materia (cfr., ad es., l'art. 19 della legge n. 155 del 1981), in quella in esame mancano espressioni che colleghino la disposta decorrenza alla data di liquidazione della pensione. Decisivo è, al riguardo, il raffronto con la norma contenuta nella seconda parte del citato comma 2-bis dell'art. 3 del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988, che segue immediatamente la disposizione interpretativa dell'impugnato art. 21, sesto comma. Nell'introdurre, in riferimento ai massimali annui, un nuovo sistema di calcolo delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali, tale norma si riferisce espressamente a quelle «liquidate dall'I.N.P.D.A.I. con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988», con ciò delimitando chiaramente la sfera dei destinatari di esso. Se un'analoga, univoca locuzione non è stata adottata né nell'art. 21, sesto comma, né nella norma interpretativa che precede immediatamente quella sulle pensioni I.N.P.D.A.I. ora citata, è segno che altra è in tal caso la volontà del legislatore, del resto indirizzata a regolare situazioni diverse. Sarebbe invero del tutto incongruo che nel medesimo contesto normativo, o in contesti strettamente collegati, si usino locuzioni differenti per esprimere lo stesso concetto.

Tanto l'interpretazione letterale e logica, quanto quella desumibile dalla *ratio legis* e dai lavori preparatori convergono, quindi, nel far ritenere che l'impugnato art. 21, sesto comma, si riferisca anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988. Di conseguenza le questioni sollevate, in quanto si basano su un presupposto erroneo, vanno dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)] e 3, comma secondo-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988 n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nonché del solo art. 21, sesto comma, sopra citato, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, rispettivamente, dai Pretori di Viterbo e di Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0191

N. 73

Sentenza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di quiescenza dei funzionari direttivi degli istituti di sperimentazione agraria - Deteriore trattamento rispetto ai direttori degli stessi istituti cui è esteso il trattamento dei docenti universitari - Insussistenza di una piena assimilazione fra personale direttivo di detti istituti e i docenti universitari - Riferimento in via provvisoria al solo trattamento economico di attività - Non fondatezza.

(D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 310, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 310, commi primo, secondo e terzo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1988 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Tumminello Mario contro l'Istituto sperimentale per il tabacco ed altro, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Tumminello Mario nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da Mario Tumminello, direttore di sezione dell'Istituto Sperimentale per il tabacco, ente di ricerca e di sperimentazione agraria presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei confronti di detto Istituto e Ministero per l'annullamento del provvedimento del 12 gennaio 1988

prot. n. 104/2, con il quale gli veniva comunicato il collocamento in quiescenza al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'adito T.a.r. del Lazio, con ordinanza emessa il 23 novembre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 310, commi primo, secondo e terzo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato».

L'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957 dispone ai primi due commi che i direttori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica siano collocati fuori ruolo, a disposizione dell'Amministrazione, al compimento del 70° anno di età e siano posti a riposo al compimento del 75° anno.

Il Tumminello, direttore di sezione, aveva adito il giudice amministrativo chiedendo gli fosse applicato il medesimo trattamento riservato ai direttori di istituto in quanto, con l'art. 86 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 («Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato»), è stato stabilito che le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori di tali istituti di ricerca e di sperimentazione «si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle università» sicché, una volta equiparata la carriera del personale degli istituti di ricerca a quella dei professori delle università, la disciplina della cessazione del rapporto dei secondi (artt. 14 e 15 della l. 18 marzo 1958, n. 311) deve estendersi ai primi, dovendosi ritenere implicitamente abrogato l'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957.

Ad avviso dell'autorità remittente, il provvedimento amministrativo impugnato è conforme alla legge, dovendosi applicare al Tumminello la disciplina dettata per il personale diverso dai direttori di istituto, in forza del combinato disposto degli artt. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 131 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Con il d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 («Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria») furono infatti istituiti (art. 51), per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria, i tre ruoli dei direttori di istituto, dei direttori di sezione e degli sperimentatori in cui si articolano le carriere direttive scientifiche; la nuova disciplina, concernente l'accesso ai ruoli, le progressioni in carriera, i coefficienti retributivi, non travolgeva, però, le disposizioni generali e particolari di stato giuridico, di trattamento economico e di trattamento di quiescenza e previdenza degli impiegati civili dello Stato, di cui l'art. 54 disponeva rimanesse ferma l'applicazione.

Secondo il giudice *a quo*, con il successivo d.P.R. n. 1077 del 1970, nel parametrare all'art. 86 le carriere dei tre ruoli a quelli dei professori universitari, il legislatore introduceva «un criterio che prescinde dal mero riassetto del trattamento economico ed assume la valenza di una vera e propria equiparazione nel regime giuridico», confermata peraltro dall'art. unico della l. 23 gennaio 1975, n. 29, di interpretazione autentica dell'art. 12 del d.-l. 1° ottobre 1973, n. 580, sul trattamento economico del personale docente universitario.

È pur vero — prosegue l'autorità remittente — che tali ultime disposizioni hanno influenza in un ambito prettamente retributivo; esse, nondimeno, si fondano su un principio di parità di trattamento del personale direttivo e sulla sua uniforme assimilazione al personale docente dell'università secondo un logico criterio valutativo delle diverse qualifiche. Appare pertanto incongruo ed irragionevole distinguere una diversa decorrenza del momento di collocamento a riposo a seconda del carattere apicale o non della qualifica.

In tale quadro normativo, secondo il giudice *a quo*, il pensionamento dei funzionari degli istituti di sperimentazione agraria al sessantacinquesimo anno di età «non trova alcun riferimento ragionevole e logico sul piano del rapporto di impiego, né... normativo, salvo voler postulare la perdurante vitalità dell'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957», che differenzia la posizione del direttore di istituto da quella degli altri impiegati direttivi.

Ma così interpretata, conclude l'autorità remittente, la disposizione, oltre che dai precetti di logica, appare difforme dai principi di parità di trattamento stabiliti dall'art. 3 Cost., in quanto perpetua una discriminazione nell'ambito di una categoria di personale che, nell'assimilarla ai docenti universitari, il legislatore ha dimostrato di voler trattare con parità di stato giuridico e di carriera.

2. — Nel giudizio si è costituito Mario Tumminello che, richiamando le argomentazioni svolte dal T.a.r. del Lazio, ha chiesto sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione sollevata.

In primo luogo l'Avvocatura contesta vi sia equiparazione e necessario coordinamento tra docenti universitari e direttori degli istituti di sperimentazione agraria per quel che riguarda il collocamento a riposo disciplinato, per ciascuna delle due categorie, da autonome disposizioni risalenti, in particolare, per i secondi, all'art. 24 del r.d.l. 23 novembre 1923, n. 2226 (quindi dall'art. 51 del r.d. 29 maggio 1941, n. 485, infine dalla norma denunciata).

Il collocamento a riposo dei docenti universitari è invece oggi disciplinato dal d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che lo fissa al 70° anno per i professori ordinari (art. 19) ed al 65° anno per i professori associati.

In secondo luogo l'Avvocatura sottolinea la distinzione tra norme sul trattamento economico, norme sullo stato giuridico e disciplina del collocamento a riposo richiamando, per il personale scientifico della sperimentazione, un parere del Consiglio di Stato.

Ciò posto, prosegue l'Avvocatura, potrebbe al più ipotizzarsi una ingiustificata disparità di trattamento all'interno del sistema dei ruoli del personale scientifico della sperimentazione. Ma in proposito va osservato che direttori di istituto e direttori di sezione appartengono a ruoli distinti, che diverse sono le condizioni di accesso, la disciplina dei trasferimenti, la possibilità — prevista solo per i primi — di passaggio nei ruoli di professore universitario, le funzioni e le competenze.

L'Avvocatura conclude richiamando l'art. 1 della legge n. 312 del 1980 e sottolineando come l'equiparazione tra personale scientifico della sperimentazione abbia carattere provvisorio e sia strettamente limitata al trattamento economico.

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe è sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 (primo comma) della Costituzione, delle norme contenute nell'art. 310, primo, secondo e terzo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Ciò in quanto tali norme dettano, in materia di collocamento a riposo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria (e di talassografia), una disciplina particolarmente favorevole (collocamento a riposo al compimento del 75° anno, previo collocamento fuori ruolo al compimento del 70° anno con trattamento, agli effetti economici e di carriera, pari a quello spettante al personale in ruolo), analoga a quella applicabile ai docenti universitari, ma non estendono tale disciplina ai direttori di sezione degli istituti stessi.

Secondo il giudice *a quo*, questi ultimi, per essere assoggettati, ai sensi dell'art. 131 del d.P.R. n. 3 del 1957, alla disciplina comune degli impiegati civili dello Stato — disciplina che prevede, giusta l'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età — sembrerebbero ingiustificatamente discriminati sia rispetto ai docenti universitari che ai direttori di istituto.

2. — La questione non è fondata.

L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto di una piena assimilazione fra personale direttivo degli istituti di sperimentazione agraria e docenti universitari. Assimilazione che, già avviata con il d.P.R. 23 novembre 1967, n. 1318 (Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria), sarebbe stata interamente realizzata con l'art. 86 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), e quindi confermata dall'interpretazione autentica data dall'articolo unico della legge 23 gennaio 1975, n. 29, all'art. 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università) convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nel senso di riferire la relativa disposizione anche al personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria. La detta piena assimilazione costituirebbe, dunque, un principio generale senza ragione derogato per i direttori di sezione dalla norma impugnata (se pur questa non dovesse ritenersi abrogata dalla legislazione successiva).

L'intervenuto Presidente del Consiglio obietta che il collocamento a riposo era stato fissato al compimento del 75° anno di età per i direttori delle stazioni sperimentali agrarie (cui corrisponderebbero i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria), già dall'art. 24 del r.d.l. 25 novembre 1929, n. 2226 (Provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie), e poi portato al compimento del 70° anno dall'art. 51 del r.d. 29 maggio 1941, n. 489 (Riorganizzazione dei servizi e revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) al di fuori di ogni riferimento al collocamento a riposo dei docenti universitari (che fra l'altro è ora fissato non più dopo il compimento del 75° anno, previo collocamento fuori ruolo dopo il compimento del 70°, come prevedevano per i professori gli artt. 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311, ma dopo il compimento del 70° anno, previo collocamento fuori ruolo dopo il compimento del 65°, per i professori ordinari, e dopo il compimento del 65° anno per i professori associati, rispettivamente dagli artt. 19 e 24 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sul riordinamento della docenza universitaria). Ond'è che analogamente dovrebbe ritenersi per quanto concerne l'art. 310 del d.P.R. n. 3 del 1957, contenente la norma impugnata. Ma non può negarsi che questa si ponga in una prospettiva di assimilazione fra i

direttori di istituto e i docenti universitari — anche se limitata ad alcuni aspetti del rapporto d'impiego — se è vero che l'art. 311 successivo dello stesso d.P.R. n. 3, prevede che i direttori di istituto che conseguano la nomina per concorso a professori universitari di ruolo conservino la propria anzianità ed assumano la qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

Ciò nonostante, il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione, cioè quello di una piena assimilazione, in linea generale, fra personale direttivo degli istituti di sperimentazione agraria e docenti universitari, non ricorre.

Al T.U. sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3 del 1957) che, con l'art. 310 (norma impugnata), e con il successivo art. 311, mostra di assimilare ai docenti universitari i soli direttori degli istituti di sperimentazione agraria (e talassografica) — ma, come già detto, limitatamente ad alcuni aspetti del rapporto d'impiego — sopravviene il d.P.R. n. 1318 del 1967, concernente in modo specifico l'organizzazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria. Tale d.P.R., oltre a elencare i ruoli del personale distinguendo fra direttori, direttori di sezione, sperimentatori e altri, e a disciplinare l'accesso ad alcuni ruoli, da un lato stabilisce (art. 54) che al personale si applichino le disposizioni generali e particolari di stato giuridico, di trattamento economico, e di trattamento di quiescenza e di previdenza degli impiegati civili dello Stato, salve specifiche eccezioni — e fra queste certamente la regolamentazione concernente i direttori di istituto, per i quali, a norma dell'art. 57, ultimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni particolari di cui agli artt. 310 e 311 del d.P.R. n. 3 del 1957 — e dall'altro lato prevede (art. 66, primo comma) che gli stipendi spettanti al personale «delle carriere direttive scientifiche» degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono stabiliti nella misura spettante al personale universitario delle qualifiche (da considerare) corrispondenti secondo gli «ex coefficienti» indicati nella Tabella A allegata al decreto. Cosicché appare ben chiaro che col detto decreto n. 1318, lungi dal farsi un passo decisivo nel senso della pretesa piena assimilazione, per un verso è seguita l'impostazione data alla disciplina della materia dal d.P.R. n. 3 del 1957, nel senso cioè di assimilare in modo particolare — ma pur sempre per alcuni aspetti del rapporto d'impiego (e segnatamente per l'aspetto del collocamento a riposo) — al personale universitario i soli direttori degli istituti, e per altro verso l'assimilazione è estesa al personale delle carriere direttive scientifiche degli istituti solo per quanto concerne il trattamento economico di attività.

Da tale indirizzo non si discosta il d.P.R. n. 1077 del 1970, che, nel riordinare le carriere degli impiegati civili dello Stato, all'art. 86, su cui fa leva l'ordinanza di rimessione, stabilisce in particolare che «le carriere dei ruoli del personale dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative rispettivamente alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle università». Come è reso manifesto dal criterio assunto per la determinazione dello sviluppo delle carriere delle suindicate categorie del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria — «classi di stipendio» — il riferimento alla normativa concernente il personale universitario, anche se rappresenta un correttivo della disciplina delle carriere delle categorie anzidette rispetto a quella introdotta in via generale (sulla base della delega conferita con la legge 18 marzo 1968, n. 249) per gli impiegati civili dello Stato, concerne soprattutto il trattamento economico, sostanziandosi nell'adozione, quale parametro per lo sviluppo del trattamento di ciascuna delle categorie stesse, di quello in vigore per ciascuna delle varie carriere di personale universitario allora esistenti (professori, professori aggregati, assistenti) e pertanto non costituisce una piena assimilazione dello stato del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria allo stato del personale universitario.

Né diversamente si atteggia, infine, l'articolo unico della legge n. 29 del 1975, che estende in via di interpretazione autentica ai direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (e talassografica) la norma contenuta nell'art. 12 del d.-l. n. 580 del 1973, come sopra convertito, concernente un elemento del trattamento economico del personale universitario, confermando (comma ultimo) per il personale dei direttori di sezione operativa degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con gli adattamenti resi necessari dalla disciplina delle carriere del personale docente universitario recata dal d.P.R. n. 580 del 1973, quanto già disposto, in via generale, dall'art. 86 del d.P.R. n. 1077 del 1970.

Va poi aggiunto che, con l'art. 1, terzo comma, della più recente legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è stabilito che ai direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (e talassografica) si applica (ma solo) in via provvisoria, cioè in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei professori universitari.

In conclusione: l'assimilazione dei direttori di istituto, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria al personale universitario non è, né è mai stata, piena, bensì sostanzialmente riferita al trattamento economico (e ora, anche per tale aspetto, è divenuta provvisoria). Non è dunque riscontrabile la denunciata sperequazione dei direttori di sezione dei detti istituti, relativamente alla disciplina del collocamento a riposo, rispetto ai professori universitari, e, quindi, neppure rispetto ai direttori di istituto. Ciò malgrado che l'articolo unico, secondo comma, della legge n. 29 del 1975 equipari ai professori di ruolo (essendo frattanto venuta meno la carriera dei professori aggregati, per assorbimento in quella dei professori di ruolo straordinari ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 1^o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766) — ai fini della corresponsione dell'assegno previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 580 del 1973, come sopra convertito, assegno poi soppresso con il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1987, n. 158) — congiuntamente i direttori di istituto e i direttori di sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (e quindi i direttori di sezione ai direttori degli istituti) e malgrado che l'art. 1, terzo comma, ultima parte, della legge n. 312 del 1980 operi analoga equiparazione, nel quadro della applicazione provvisoria del trattamento economico del personale universitario ai direttori di istituto, ai direttori di sezione e agli sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

Non è d'altra parte configurabile un principio generale di almeno tendenziale equiparazione dei direttori di sezione rispetto ai direttori degli istituti, indipendentemente dal riferimento alla disciplina dei docenti universitari, e quindi una ingiustificata sperequazione degli uni rispetto agli altri ad opera della norma denunciata sotto questo meno ampio profilo.

Invero dall'esame della legislazione finora condotta non emerge un principio del genere. L'equiparazione disposta dall'articolo unico, secondo comma, della legge n. 29 del 1975 e dall'art. 1, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 sopra richiamati, è limitata, come si è rilevato, al trattamento economico di attività. Né può trascurarsi che per i direttori degli istituti è delineato, dagli artt. 309, 310, 311 e 312 (in relazione alle altre disposizioni ivi richiamate) del d.P.R. n. 3 del 1957, un particolare *status*, che li differenzia, da un canto, dagli impiegati civili dello Stato e, dall'altro, dal resto del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ivi compresi i direttori di sezione (fra l'altro i direttori degli istituti fruiscono della conservazione dell'anzianità in caso di transito nei ruoli universitari; sono soggetti a particolari norme, diverse da quelle concernenti i direttori di sezione, in materia di accesso, e di trasferimenti, ai sensi degli artt. 55, 58, 62 legge n. 1318 del 1967 e 309 ora richiamato, nonché in materia di procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 312 ora richiamato, ma già art. 48, regio-decreto n. 489 del 1941; sono sottratti alle norme generali concernenti i rapporti informativi, la carriera, lo svolgimento di essa). Laddove l'equiparazione fra le due categorie è stata talora stabilita, secondo quanto già ripetutamente osservato, solo per un aspetto particolare del trattamento economico di attività (per di più venuto meno), o per il trattamento economico globale (ma, per effetto della legislazione più recente, solo in via provvisoria).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 310, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 74

*Ordinanza 20-22 febbraio 1990.***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione - Esclusione dei soggetti non sottoposti a custodia cautelare - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 569/1989) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunciata dal giudice *a quo*;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10 agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0193

n. 75

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Controllo preventivo di legittimità - Assoggettamento degli atti del Governo aventi forza di legge - Esclusione - Impugnativa di d.-l. non convertito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 447 e 344 del 1989) - Questione già decisa (sentenza n. 406/1989) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 24 marzo 1989, n. 102; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 16).

(Cost., art. 100, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1989 dalla Corte dei conti nei ricorsi riuniti proposti dal procuratore generale contro Iovino Attilio ed altri, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, nel corso di un giudizio promosso dal Procuratore generale presso di essa — per l'annullamento di cinque decreti del Ministero della difesa che, in ottemperanza a decisioni dei T.a.r. del Lazio e del Piemonte, per cinque ufficiali (Attilio Jovino, Battista Berruti, Aldo Alterio, Domenico Spagnolo, Bruno Barosini) collocati in ausiliaria prima del limite raggiungibile in relazione al grado, riliquidavano il trattamento di quiescenza in relazione agli incrementi della retribuzione ed agli emolumenti resi pensionabili successivamente al congedo, previsti in via generale per il personale in servizio dalle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 6 agosto 1981, n. 432 — ha sollevato, con ordinanza emessa il 24 aprile 1989, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo comma, Cost., del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) per il suo mancato assoggettamento al controllo preventivo di legittimità di essa Corte dei conti, e, in via mediata, in riferimento allo stesso art. 100, secondo comma, Cost., dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), che esclude gli atti del Governo aventi forza di legge da tale controllo preventivo;

che a sostegno della domanda di annullamento dei decreti il Procuratore generale, discostandosi dall'interpretazione data dal Ministero della difesa all'art. 1-bis, terzo comma, del d.l. 23 dicembre 1978, n. 814 (Proroga del termine previsto dagli artt. 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia) convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, ha affermato che gli ufficiali collocati in ausiliaria hanno titolo a fruire non già della riliquidazione del trattamento di quiescenza in occasione di incrementi di retribuzione concessi in via generale al personale in servizio, bensì soltanto delle conseguenze favorevoli connesse all'anzianità maturabile, nonché alla progressione economica individuale conseguibile, fino al limite di età;

che nel corso del giudizio veniva emanato il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) che recava (art. 4, secondo comma) un'interpretazione autentica del detto art. 1-bis del d.l. n. 814 del 1978 sostanzialmente analoga a quella fornita dal Procuratore generale e disponeva (art. 4, quarto comma) che gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento conseguenti a difformi interpretazioni del citato art. 1-bis del d.l. n. 814 del 1978, fossero conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza;

che il giudice *a quo*, premesso che per la soluzione della controversia occorre fare applicazione di entrambe le citate norme contenute nell'art. 4 del provvedimento sopravvenuto, rilevava che il d.l. non era stato assoggettato al controllo preventivo di essa Corte dei conti a seguito dell'esclusione da tale controllo disposta dall'art. 16 della legge n. 400 del 1988;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo in via principale per la restituzione degli atti al giudice *a quo* in quanto il decreto legge impugnato aveva perduto efficacia per mancata conversione nel termine, al pari dei successivi dd.l. 26 maggio 1989, n. 191 e 26 luglio 1989, n. 260, mentre era rimasto in vigore soltanto il successivo d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (che peraltro, come i due precedenti, si limitava a riprodurre, per quanto qui rileva, solamente la disposizione relativa alla conservazione dei trattamenti economici spettanti o in godimento per effetto di interpretazioni difformi), ed eccependo, in linea subordinata, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 400 del 1988 perché risolta negativamente dalla sentenza di questa Corte n. 406 del 1989;

Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;

che i decreti legge successivamente emanati in materia (d.l. 26 maggio 1989, n. 191; d.l. 26 luglio 1989, n. 260) — che, del resto, del decreto denunciato riproducono, per quanto qui rileva, la sola norma relativa alla conservazione dei trattamenti economici spettanti o in godimento — non sono del pari stati convertiti nel termine, né lo è stato il successivo, ed analogo, decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 277 del 27 novembre 1989);

che pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo le ordd. nn. 447 e 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge denunciato deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito l'esame della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400, questione, quest'ultima, che questa Corte ha peraltro già risolto negativamente, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla stessa Corte dei conti, con la sentenza n. 406 del 1989;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 100, secondo comma, della Costituzione, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) e dell'art. 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), come sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 76

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Procedimento penale - Contumace - Difensore d'ufficio - Facoltà di proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa della contumacia - Esclusione - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 13/1990) - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P. 1930, artt. 192, ultimo comma, e 498, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22).
(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 498 e 192 del codice di procedura penale del 1930, modificati dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Alfano Serge, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso del dibattimento di primo grado a carico di Alfano Serge, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 192, ultimo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, «nella parte in cui escludono la facoltà del difensore d'ufficio di proporre impugnazione avverso l'ordinanza dichiarativa di contumacia»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, riportandosi integralmente all'atto di intervento depositato per altra questione «del tutto identica» (R.O. n. 347 del 1989);

Considerato che tale identica questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 13 del 1990, in quanto sollevata dal giudice *a quo*, come nella presente fattispecie, «prima della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale «soltanto con l'impugnazione contro la sentenza»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, ultimo comma, e 498 del codice di procedura penale del 1930, quali sostituiti dagli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0195

N. 77

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento penale - Competenza territoriale e per materia - Spostamento con l'investimento della corte d'assise - Dubbio interpretativo - Prospettazione di due opposte interpretazioni - Soluzione demandata esclusivamente al giudice *a quo* (sentenze nn. 49/1980 e 472/1989) - Manifesta inammissibilità.

(C.P., c.d. dell'art. 630, terzo comma, e dell'art. 29 del c.p.p. del 1930).

(Cost., artt. 3 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

Atto

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Balia Francesco ed altro, iscritta al n. 511 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, nel corso dell'istruzione formale a carico di Trudu Mario, Sanna Ignazio, Balia Francesco e Mancusu Adriano, imputati, fra l'altro, di sequestro di persona a scopo di estorsione da cui era derivata la morte dell'ostaggio e di tentato omicidio, il Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, disposta la separazione degli atti concernenti il Balia e il Mancusu, nei confronti dei quali proseguiva l'istruzione formale, ordinava il rinvio a giudizio dei primi due imputati «dinanzi al Tribunale di Bologna, competente per materia e per territorio»;

che il Tribunale di Bologna dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Corte d'assise di Firenze, per essere il tentato omicidio reato «più grave» — in quanto appartenente alla competenza della corte d'assise, ai sensi dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930 — del delitto di sequestro di persona cui sia seguita la morte cagionata volontariamente dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, del codice penale), reato che, «secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione», non potendosi ipotizzare «concorso con il delitto di cui all'art. 575 C.P.», in quanto reato complesso, appartiene alla competenza del tribunale;

che, al termine dell'istruzione formale a carico degli imputati Balia e Mancusu, il Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, su eccezione del Pubblico ministero — premesso che «la decisione del Tribunale di Bologna, con la quale gli atti erano stati trasmessi alla Corte di assise di Firenze riverbera i suoi effetti anche nel presente procedimento, ove gli imputati Balia e Mancusu devono rispondere dei medesimi episodi delittuosi» — ha, con ordinanza del 31 luglio 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 630 del codice penale e 29 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui il loro combinato disposto, omettendo «ogni previsione in ordine alla ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione cui sia seguita una condotta diretta a sopprimere l'ostaggio senza che quest'ultimo evento si sia verificato», sottrae alla competenza del tribunale il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione cui sia seguita la morte dell'ostaggio, quando tale reato sia connesso con il tentato omicidio, reato di competenza della corte d'assise;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che — pur riconoscendo l'esistenza «di una sorta di «anomalia», per essere «la fattispecie comprendente il tentativo ad attrarre per connessione, ai fini della competenza per materia, quella del reato consumato» — ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice *a quo*, mentre, per un verso, mostra di ritenersi vincolato alla statuizione sulla competenza del Tribunale di Bologna, per un altro verso, assume «che l'unica lettura della norma in questione logicamente rispettosa dei principi costituzionali» dovrebbe essere «quella che ritenga implicitamente abrogata la previsione in seno all'art. 29 C.P.P. dell'ipotesi di tentato omicidio allorquando il fatto sia stato realizzato in occasione di sequestro di persona a scopo di estorsione», così da evitare «lo spostamento delle norme sulla competenza territoriale e quella per materia del giudice chiamato a conoscere del reato, con l'investimento della Corte di Assise, giudice superiore al Tribunale», non senza aggiungere che «nel dubbio interpretativo» risulterebbe «indispensabile che la Corte costituzionale si pronunci sul punto»;

e che — a parte ogni considerazione sui criteri nella specie adottati quanto alla determinazione della competenza per territorio — l'ordinanza di rimessione prospetta due opposte interpretazioni delle disposizioni impugnate: l'una nel senso dell'insindacabilità del provvedimento del Tribunale di Bologna, con conseguente attribuzione della competenza alla Corte d'assise di Firenze, l'altra nel senso dell'abrogazione dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930, con conseguente attribuzione della competenza al Tribunale di Bologna;

che, muovendo dalla prospettazione di due, e così nettamente contrapposte, scelte interpretative delle disposizioni impugnate, l'ordinanza di rimessione si limita a sottoporre alla Corte un normale dubbio interpretativo, la cui soluzione è demandata esclusivamente al giudice *a quo* (v. sentenze n. 49 del 1980, n. 472 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 630, terzo comma, del codice penale e dell'art. 29 del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Bologna con ordinanza del 31 luglio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 78

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Uso abitativo - Esecuzione di provvedimento di rilascio - Determinazione del reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore - Criteri - Irrilevanza del suddetto requisito - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Richiamo alle ordinanze nn. 264/1987 e 791/1989 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 14, quinto comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94).

(Cost., artt. 3, 24, 31 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), promosso con l'ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Parbotti Walter e Papetti Bianca Maria ed altro, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso da Parbotti Walter contro Papetti Bianca, avente ad oggetto la fissazione di una nuova data per l'esecuzione di provvedimento di rilascio per finita locazione adottato il 15 giugno 1986 e concernente un immobile locato ad uso di abitazione, il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il quale prevede che le disposizioni relative alla fissazione di una nuova data per i provvedimenti di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni (salva l'ipotesi in cui il conduttore abbia a sua volta in corso procedimento di graduazione relativo ad immobili di sua proprietà);

che, ad avviso del Pretore, sarebbero violati: a) gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata esclude dalla tutela giurisdizionale alcuni cittadini a causa della loro condizione economica; b) gli artt. 3 e 36 della Costituzione, avuto riguardo alla radicale diversità riscontrabile nel sistema fiscale a seconda che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; c) gli artt. 3 e 31 della Costituzione, in considerazione dell'eguale operatività preclusiva del limite di reddito, senza tener conto della composizione del nucleo familiare del conduttore;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che il provvedimento di rilascio oggetto di esecuzione è stato emesso il 15 giugno 1986, e quindi nel vigore del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1985, n. 118, che, all'art. 1, dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili destinati ad uso di abitazione, non ancora eseguiti, con la sola eccezione dei provvedimenti «fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle ipotesi

previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1, limitatamente all'uso abitativo, 2, 3, 6, 7 ed 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 e dell'art. 3, primo comma, nn. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 639, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25», e quindi senza tener conto del requisito del reddito del conduttore;

che, inoltre, anteriormente all'emissione dell'ordinanza in esame, la materia è stata ulteriormente disciplinata — sempre nel senso dell'irrelevanza del suddetto requisito — dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1986, n. 899, e dal decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 8 aprile 1988, n. 108;

che il giudice *a quo* ha del tutto omesso di motivare in ordine all'applicabilità — in presenza delle norme sopra richiamate — della norma impugnata, e quindi sulla rilevanza della questione sollevata;

che identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte con le ordinanze n. 264 del 1987 e n. 791 del 1989, per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che, pertanto, anche la questione in esame va dichiarata manifestamente inammissibile per eguale ragione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma quinto, lett. b), del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 31 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0197

n. 79

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Procedimento tributario - Condanna del soccombente al pagamento delle spese - Questione proposta in via meramente ipotetica ed eventuale - Non pertinente il richiamo ad altra sentenza della Corte (n. 303/1986) - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione agli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Padulazzi Giampiero contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 12 maggio 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, iscritta al n. 526 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 26 e il 12 maggio 1989 (R.O. 445 e 526 del 1989) la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto rispettivamente da Padulazzi Giampiero e da De Ferrari Giancarlo ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Arona, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui detto articolo esclude l'applicabilità al procedimento davanti alle Commissioni tributarie degli artt. da 90 a 97 del codice di procedura civile (onere e condanna alle spese);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere riuniti, per formare oggetto di un'unica pronuncia;

Considerato che quanto all'ordinanza n. 526 la questione è da intendere, allo stato, inammissibile poichè proposta in via meramente ipotetica ed eventuale;

che per quanto riguarda la ordinanza n. 445 la questione va dichiarata manifestamente infondata, avendo la Corte già avuto modo di rilevare che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese non ha portata assoluta ed inderogabile; nè appare pertinente il riferimento ad altra sentenza (n. 303 del 1986) avente carattere di stretta specificità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 526 del 1989;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza n. 445 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 80

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Edilizia - Abusivismo - Trattamento sanzionatorio penale - Demolizione dell'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 - Non punibilità - Mancata estensione del beneficio per le demolizioni avvenute successivamente a tale data - Identiche questioni già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 167/1989) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989) - Manifesta infondatezza.****(Legge 28 febbraio 1985, n. 67, artt. 13 e 22; d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8-*quater*, convertito, con modificazioni nella legge 21 giugno 1985, n. 298).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) promossi con ordinanze emesse il 22 marzo 1989 (n. 2 ordd.) dal Pretore di Pistoia, l'8 marzo 1989 ed il 4 agosto 1989 dal Pretore di Siena, Sezione distaccata di Poggibonsi, e il 5 giugno 1989 dal Pretore di Prato, iscritte rispettivamente ai nn. 479, 480, 498, 499 e 514 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 43, 44 e 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Pistoia, con due ordinanze del 22 marzo 1989 (Reg. ord. nn. 479 e 480/1989) il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con due ordinanze dell'8 marzo e del 4 agosto 1989 (Reg. ord. nn. 498 e 499/1989) ed il Pretore di Prato con ordinanza del 5 giugno 1989 (Reg. ord. n. 514/1989) hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede come causa d'estinzione dei reati contravvenzionali il solo rilascio della concessione in sanatoria e non anche il caso in cui l'imputato abbia provveduto ad eliminare le opere abusive, ripristinando l'originario assetto urbanistico-edilizio del territorio;

che il Pretore di Pistoia ed il Pretore di Siena, con le medesime ordinanze, hanno altresì sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) nella parte in cui limita il beneficio della non punibilità a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985, per esser considerati conformi alla Costituzione, vadano interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 citato, in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, è tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità agli stessi strumenti:

che le medesime questioni sono state successivamente dichiarate manifestamente infondate con ordinanze n. 274/1989, 415/1989 e 539/1989;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate decisioni;

che, pertanto, le sollevate questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Pistoia, dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi e dal Pretore di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0199

N. 81

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Concorso riservato per titoli a preside di istituti e scuole statali - Requisito del biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside - Titolari d'incarico non continuativo - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 412/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 133).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso

proposto da Monaco Paolo contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza 21 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui richiede un biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside, al fine di poter partecipare al concorso riservato per titoli, integrato da un colloquio, da esso previsto al fine della nomina a preside delle scuole d'istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte;

che il giudice *a quo* ha dedotto il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Considerato che la questione è identica a quella già decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del 1988;

che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0200

N. 82

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Inquinamenti - Smaltimento dei rifiuti industriali - Trattamento sanzionatorio penale - Violazione del principio dell'irretroattività della legge penale nonché di quello della tassatività e determinatezza del precetto penale e del diritto di difesa - Soggezione del procedimento *a quo* alle norme del nuovo codice di procedura penale - Necessità di nuova valutazione sulla rilevanza attuale della questione - Richiamo alla sentenza n. 6/1990 - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-I. 9 settembre 1988, n. 397, artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475).

(Cost., artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 9-*octies*, terzo comma, del decreto legislativo 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1989 dal Pretore di Verona - Sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento penale a carico di Finato Martinati Guido ed altro, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che il Pretore di Verona, Sezione distaccata di Isola della Scala, con ordinanza del 3 luglio 1989 (R.O. 427/89), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 24, secondo comma e 25, secondo comma, della Costituzione — degli artt. 5, primo comma, e 9 *octies*, terzo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475, nella parte in cui sanzionano penalmente l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione, dei dati sullo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 22 settembre 1988;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme impugnate — imponendo alle imprese con più di cento addetti l'obbligo, penalmente sanzionato, di trasmettere dettagliate informazioni sullo smaltimento dei propri rifiuti relative al biennio anteriore alla entrata in vigore delle norme stesse — violerebbero il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, soprattutto in considerazione del fatto che gli oneri di comunicazione delle imprese relativi ai rifiuti prodotti erano — prima dell'entrata in vigore del decreto-legge impugnato — assai più ridotti di quelli introdotti dalla nuova normativa e non penalmente sanzionati;

che, inoltre, sempre secondo il giudice rimettente, le disposizioni denunciate risulterebbero lesive della c.d. «libertà dalle autoincriminazioni», sancita dall'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto le stesse porrebbero i soggetti destinatari di fronte all'alternativa di trasmettere dati veritieri, con il rischio di un processo penale per l'irregolare smaltimento dei rifiuti, oppure di evitare di fornire le informazioni richieste o di fornirle incomplete, con il rischio di un processo penale in base alle nuove norme oggetto di contestazione;

che, infine, per il giudice *a quo* le norme impugnate violerebbero il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice di cui agli artt. 25, secondo comma e 24, secondo comma Cost., estendendo l'obbligo penalmente sanzionato di informazione anche ai dati previsionali sullo smaltimento di rifiuti relativi al futuro quinquennio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e infondate;

Considerato che in base alla disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati negli artt. 241 e 242 del suddetto decreto;

che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;

che nel procedimento *a quo* — originato da un rapporto dei carabinieri su presunte irregolarità ed inadempienze di alcune imprese nella comunicazione al Ministro dell'Ambiente ed alla Regione dei dati sui rifiuti da esse prodotti — l'unico atto compiuto dal Pretore rimettente, prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato l'invio ai responsabili delle imprese denunciate di una comunicazione giudiziaria: di talché le norme da applicare ora al procedimento sembrano essere quelle previste dal nuovo codice di procedura penale;

che pertanto — come già affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 6 del 1990 — si rende necessaria una rinnovata valutazione sulla rilevanza attuale della questione di legittimità costituzionale in considerazione del nuovo *iter* del procedimento *a quo* dettato dal codice di procedura penale del 1988 e dalle relative norme transitorie;

che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Verona, Sezione distaccata di Isola della Scala;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0201

N. 83

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Gestione speciale coltivatori diretti - Pensione di reversibilità - Contitolarità di pensione diretta a carico della gestione speciale artigiani - Cumulo - Integrazione al minimo - Esclusione - Questione già decisa con declaratoria di incostituzionalità - Sentenze nn. 488/1989 e 373/1989 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e I.N.P.S., iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e I.N.P.S., iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e I.N.P.S., iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al contempo di pensione diretta a carico della Gestione speciale artigiani, il Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 (R.O. n. 438/1989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

che nel corso di due procedimenti civili promossi da Grattarola Iolanda e Orsi Giovanni — titolari di pensione diretta a carico dell'A.G.O. —, al fine di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità loro erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti il Pretore di Alessandria, con due ordinanze dell'11 luglio 1989 (R.O. n. 509 e 510/1989), ha sollevato in riferimento allo stesso parametro questione di legittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti;

che le questioni sollevate appaiono manifestamente inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai profili in esame, è già stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità, rispettivamente da parte delle sentenze n. 488 del 1989 e n. 373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze n. 442 e 482 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Bolzano e di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C9202

N. 84

Ordinanza 20-22 febbraio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Amministrazione pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Enti regionali dipendenti - Violazione della competenza esclusiva della regione in materia di verifica della funzionalità, efficienza e produttività della p.a. - Impugnativa di decreto-legge non convertito - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 10/1990) - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 23 settembre 1989, art. 3, secondo comma).

(Statuto speciale regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 58).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del d.l. 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 20 ottobre 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 20 ottobre 1989 e depositato il 26 ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326, (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego) per violazione dell'art. 4 n. 1 e dell'art. 58 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1);

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 10 del 1990) la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 26 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 326 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per violazione degli artt. 4 n. 1 e 58 dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0203

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 70

*Ordinanza emessa il 5 dicembre 1989 dal giudice istruttore presso il tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Cecco Giuseppe*

Processo penale - Vecchio codice (nella specie tuttora applicabile) - Imputato detenuto - Istanza di rimessione in libertà e di concessione di arresti domiciliari - Rigetto - Previste reiterazioni nello stesso procedimento anche in assenza di nuovi elementi di giudizio - Lesione del principio di «speditezza del procedimento penale» e quindi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Elusione dei termini di impugnativa di un provvedimento.

(C.P.P. 1930, artt. 254-bis e 279).

(Cost., art. 97).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letta l'istanza di rimessione in libertà e di arresti domiciliari proposta dall'imputato Cecco Giuseppe nel corso dell'interrogatorio in data 10 novembre 1989;

Letto il parere del p.m.;

OSSERVA

In data 23 ottobre 1989 veniva depositata dal difensore un'istanza di rimessione in libertà e di concessione di arresti domiciliari proposta nell'interesse di Cecco Giuseppe, imputato di detenzione illegale e di ricettazione di arma clandestina ed altro, che veniva respinta da questo ufficio in data 2 novembre 1989.

Successivamente allo stesso imputato veniva contestato all'imputato mediante mandato di comparizione, nell'ambito dello stesso procedimento, il reato di ricettazione di assegno; in ordine a tale reato l'imputato veniva interrogato in data 10 novembre 1989 e nel corso dell'interrogatorio conseguente a tale contestazione l'imputato formulava le cennate richieste, benché nella stessa data fosse stato notificato allo stesso il deposito dell'ordinanza con la quale questo ufficio aveva respinto le medesime istanze presentate precedentemente dalla difesa in suo favore.

Tale prassi, consentita dalle norme in vigore, che non prevedono la possibilità, per l'a.g. investita, di pronunciarsi in ordine alla inammissibilità di istanze rivolte ad ottenere la rimessione in libertà ovvero la concessione degli arresti domiciliari quando queste vengono riproposte più volte nel corso di una fase del procedimento senza che siano mutate circostanze di fatto o processuali che giustifichino la reiterazione delle istanze in quanto rilevanti ai fini della valutazione delle stesse, deve ritenersi, a parere di questo giudice, lesiva delle norme preposte alla speditezza del procedimento, in quanto ne rallentano il corso, ed evasiva di quelle che prevedono con rigori di termini riesami ed impugnative.

L'elusione dei termini di impugnativa di un provvedimento che respinga un'istanza di rimessione in libertà o di concessione di arresti domiciliari è evidente nel fatto stesso che qui si denuncia e non richiede che ci si soffermi ulteriormente sull'argomento.

Qualche considerazione particolare va, invece, espressa in ordine alle conseguenze che la reiterazione di identiche istanze da parte degli imputati e difensori comporta sull'andamento del procedimento, rallentandolo inevitabilmente ed inutilmente rispetto ai fini di giustizia, gli unici, val la pena di sottolinearlo, che l'ordinamento si prefigge come meritevoli di tutela.

La speditezza del procedimento penale, principio ispiratore di molte norme del codice di procedura penale abrogato (ma tutt'ora vigente per i procedimenti in corso alla data del 24 ottobre 1989) e di quello appena varato, trova affermazione costituzionale nella norma contenuta nell'art. 97 della Costituzione nel più vasto concetto di «buon andamento dell'amministrazione», così come ritenuto nella pronuncia della Corte costituzionale n. 0018 del 18 gennaio 1989, che esplicitamente afferma come compreso nel concetto di amministrazione anche l'amministrazione della giustizia.

Va sottolineato, inoltre, che la inutile reiterazione delle istanze si prospetta nell'attuale momento, caratterizzato dalla brevità dei termini in cui devono essere condotte a termine le istruttorie in corso secondo quanto dispongono le disposizioni transitorie, come unicamente diretta a provocare il rallentamento se non addirittura la paralisi, della attività istruttoria per gli uffici in cui si sono concentrate le istruttorie in corso alla data del 24 ottobre 1989 e che hanno visto moltiplicarsi in pochi giorni il carico dei processi ed il numero delle posizioni di imputati detenuti; e ciò a voler tralasciare ogni valutazione circa la professionalità dell'attività difensiva che propone tali istanze e di quella dell'autorità giudicante costretta ad esprimersi più volte su medesime richieste.

P. Q. M.

Letti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di illegittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 254-bis e 279 del c.p.p. abrogato rispetto all'art. 97 della Costituzione nella misura in cui le citate norme processuali consentono la reiterazione di istanze rivolte ad ottenere la remissione in libertà o la concessione degli arresti domiciliari in assenza di nuovi elementi di giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e notificata alle parti in causa ed al p.m. - sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 5 dicembre 1989

Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

Il direttore di sez. di cancelleria: ESPOSITO

90C0180

N. 71

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Bertocchi Amelio contro l'intendenza di finanza di Massa Carrara

Tributi in genere - Imposta di ricchezza mobile e imposta complementare sull'indennità di buonuscita corrisposta dall'E.N.P.A.S. - Esclusione dal trattamento fiscale previsto per le indennità di buonuscita maturate in regime di I.R.P.E.F. - Ingiustificata disparità di disciplina di situazioni sostanzialmente identiche.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 87; legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 4, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza su appello proposto da Bertocchi Amelio contro l'intendenza di finanza di Massa-Carrara avverso la decisione emessa dalla c.t. di primo grado di Massa Carrara, sezione seconda l'8 aprile 1987 con il numero 719 e depositata l'11 maggio 1987;

Presenti in udienza il dott. Enrico Accarino per l'intendenza di finanza di Massa-Carrara ed il contribuente;

Sentiti il relatore dott. Lama, nonché le parti presenti in udienza;

Letti gli atti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con tempestivo ricorso il sig. Bertocchi Amelio proponeva ricorso avverso la reiezione da parte dell'intendenza di finanza di Massa della propria domanda di rimborso della somma di L. 5.061.855 trattenute a titolo di Irpef sulle indennità di fine rapporto percepite dall'E.N.P.A.S. L'ufficio osservava il contrario che trattandosi, nella specie, di indennità di fine rapporto maturate anteriormente al 1° gennaio 1974 ed assoggettate ad applicazione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare progressiva ai sensi del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, dette indennità, ancorché percepite dopo il 31 dicembre 1973, non rientrano nel campo di applicazione della legge 26 settembre 1985, n. 482, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 4, quarto comma, della legge citata e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dunque non sono riliquidabili ai sensi della ripetuta legge n. 482/1985. La Commissione di primo grado accoglieva integralmente le deduzioni dell'ufficio e con la decisione oggi in oggetto respingeva il ricorso.

Appellava il contribuente che nei motivi di doglianza oltre a precisare meglio le ragioni per cui riteneva di non essere sottoposto a regime di imposte di ricchezza mobile e complementare, ragioni da ricercare soprattutto nel fatto che il decreto di collocamento a riposo, pur recando la data del 3 febbraio 1973, era stato registrato il 24 gennaio dell'anno successivo ed addirittura con d.m. 26 settembre 1980 il Bertocchi era stato promosso alla qualifica di dirigente generale così che si era resa necessaria la completa riliquidazione dell'indennità di buona uscita onde lo stesso non si considerava ancora cessato dal servizio, oltre a tali ragioni particolari, si diceva, il ricorrente eccepeva altresì, come rilievo generale, evidente disparità di trattamento fiscale tra coloro che sono stati liquidati in regime di ricchezza mobile e complementare e coloro che sono stati liquidati in regime Irpef onde si profila, ad avviso del ricorrente, violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'intendenza ritualmente costituifasi anche in questa fase del procedimento insiste sulle sue argomentazioni ed è remissivo circa l'eccezione di incostituzionalità dedotta.

O S S E R V A

Sul piano dell'applicazione dello stretto diritto positivo non può che rilevarsi ancora la fondatezza delle argomentazioni già dedotte ed accolte in primo grado dall'intendenza di finanza. Non c'è dubbio che sulla base della legislazione vigente di cui al richiamato combinato disposto di cui all'art. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, le indennità di buonuscita maturate prima del 31 dicembre 1973, sono escluse dal trattamento stabilito per le stesse indennità maturate in regime Irpef onde sotto questo profilo nessun rimborso è possibile. Non risulta, peraltro, manifestamente infondata, l'eccezione di incostituzionalità adombrata dal ricorrente poiché, pur differenti terminologicamente, in definitiva si tratta comunque sempre di ritenute operate su uno stesso emolumento, l'indennità di fine rapporto che rappresenta un diritto fondamentale del lavoratore onde l'essere tale voce del reddito maturata in un determinato regime impositivo piuttosto che in un altro non dovrebbe tradursi in un danno ovvero in ogni caso, in una disegualianza per un lavoratore rispetto ad un altro per cui la questione sollevata dal sig. Bertocchi, appellante, non si appalesa manifestamente infondata onde si impone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la sospensione del presente procedimento tributario e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci circa la presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione del combinato disposto di cui agli artt. 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 4, quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui esclude dai benefici previsti le indennità di buonuscita maturate in regime di imposta di ricchezza mobile e complementare sino al 31 dicembre 1973;

Manda alla segreteria per le notifiche e gli adempimenti di competenza.

Massa, addì 19 dicembre 1989

Il v. presidente relatore: (firma illeggibile)

N. 72

Ordinanza emessa l'8 novembre 1989 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Zarrelli Domenico e il Ministero di grazia e giustizia ed altri

Responsabilità civile - Giudizio per responsabilità di magistrati e funzionari di altre amministrazioni (carabinieri e polizia) - Procedimento contro lo Stato - Adizione del giudice territorialmente competente in contrasto con la competenza funzionale prevista per il Ministero di grazia e giustizia - Giudizio di inammissibilità previsto solo per tale procedimento - Inevitabile pronuncia di separazione dei giudizi - Mancato previsto spostamento della competenza per connessione per le altre amministrazioni - Lamentata violazione del principio di economia processuale con possibilità di giudicati contrastanti - Menomazione del diritto di difesa per l'attore - Lesione del principio di indipendenza dei giudici.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4).

(Cost., artt. 24, 25 e 101).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1490/1989 vertente tra Zarrelli Domenico rappresentato e difeso dall'avv. Mario Zarrelli con studio in Napoli alla piazza S. Domenico Maggiore n. 9, attore, e i Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, in persona dei rispettivi ministri *pro-tempore*, domiciliati per legge presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli con sede alla via Diaz n. 11, convenuti.

Premesso che Domenico Zarrelli, con citazione notificata in data 17 gennaio 1989, ha convenuto in giudizio i Ministeri di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, deducendo che, per effetto di comportamenti dolosi e colposi che sarebbero stati posti in essere da magistrati, dai carabinieri e dalla polizia — che si occuparono, nelle loro rispettive vesti, del procedimento penale a suo carico, inizialmente sfociato in una sentenza di condanna della corte d'assise di Napoli, indi conclusosi con la sentenza di assoluzione con formula piena della corte d'assise di Potenza, passata in giudicato il 18 marzo 1985 — ha riportato danni valutabili in cinquanta miliardi di lire;

che il predetto ha chiesto quindi che il tribunale condanni le indicate amministrazioni, in solido tra loro, per la responsabilità dei rispettivi funzionari e dipendenti, al relativo risarcimento dei danni;

che il g.i., con ordinanza in data 28 luglio 1989, ha rimesso la causa innanzi al collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, ritenendo che nella fattispecie sia applicabile la nuova normativa sulla responsabilità dei magistrati e che pertanto, pregiudizialmente, il tribunale della deliberare sulla ammissibilità della domanda;

In esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi su istanza concorde delle parti all'udienza dell'11 ottobre 1989:

OSSERVA

I comportamenti dolosi e colposi che, stando all'assunto dello Zarrelli, sarebbero stati commessi da magistrati e dai funzionari dipendenti delle altre amministrazioni, si riferiscono a epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 117/1988, che ha introdotto la nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati. In base al sistema operante prima della entrata in vigore della nuova normativa il cittadino poteva agire per risarcimento danni direttamente nei confronti del magistrato, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, ma soltanto nelle ipotesi di dolo, frode e concussione, nonché per rifiuto, omissione o ritardo, preceduti dalla messa in mora, giusta le disposizioni di cui all'art. 55 del c.p.c.

Poteva inoltre agire per responsabilità diretta anche e soltanto nei confronti della p.a. di appartenenza del magistrato, e quindi nei confronti dell'amministrazione di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione.

La legge 13 aprile 1988, n. 117, susseguente alla abrogazione del referendum popolare, ha introdotto una nuova disciplina in materia che ha radicalmente trasformato il sistema previgente, dettando norme non soltanto sulla responsabilità del magistrato (artt. 2 e 3) ma anche in ordine alla responsabilità della p.a. di appartenenza e alla relazione esistente tra detta responsabilità e quella del magistrato. Per quanto concerne questo ultimo specifico profilo

ha stabilito infatti che il cittadino possa esercitare soltanto l'azione diretta nei confronti della p.a., escludendo quindi l'azione nei confronti del magistrato, e ha statuito che la domanda — che è e rimane ovviamente sempre l'azione prevista dall'art. 28 della Costituzione, non abrogabile da una previsione di legge ordinaria — debba però essere indirizzata contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale potrà — nelle ipotesi indicate — agire in via di rivalsa contro il magistrato. Per l'azione nei confronti dello Stato la legge ha fissato criteri particolari in ordine alla competenza (art. 4) e un *iter* che prevede, tra l'altro, l'espletamento di un preventivo giudizio di ammissibilità da parte del tribunale, in camera di consiglio.

La nuova legge contiene cioè disposizioni di carattere sostanziale e processuale, che debbono essere qui esaminate, in particolare sotto il profilo della successione di leggi, essendosi sopra dimostrato che l'azione oggi proposta dallo Zarrelli altro non è che l'azione di cui all'art. 28 della Costituzione.

Sul punto in esame la legge prevede una sola disposizione: all'art. 19 recita «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli artt. 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore». La norma è di chiara interpretazione. L'inciso «nei casi previsti dagli artt. 2 e 3» sta a indicare che la norma ha inteso richiamare il principio di legalità per le ipotesi di responsabilità, in quanto queste previste appunto dagli artt. 2 e 3, e soltanto per queste. La nuova legge non si applica quindi ai fatti precedenti alla entrata in vigore i quali, pur non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 55 del c.p.c., rientrerebbero invece nei casi disciplinati oggi dagli artt. 2 e 3. In buona sostanza, poiché il nuovo regime contiene un ambito di efficacia ben più ampio di quello precedente, con il secondo comma il legislatore ha inteso evitare contenziosi risarcitori promossi per fatti precedenti, che non integravano i presupposti di cui all'art. 55 del c.p.c. abrogato, bensì quelli di cui agli artt. 2 e 3 della nuova legge. Il chiaro ed esclusivo riferimento agli artt. 2 e 3 evidenzia comunque che la norma ha tenuto del tutto al di fuori le disposizioni di carattere processuale, per la cui operatività non esiste quindi alcuna previsione specifica. In assenza di queste, vale il principio pacifico *tempus regit actum*. Ne consegue che le disposizioni processuali della legge n. 117/1988 devono essere seguite per tutte le azioni che siano proposte successivamente alla entrata in vigore della stessa, anche se riferentisi a fatti commessi antecedentemente al 16 aprile 1988.

Una diversa interpretazione dell'art. 19, diretta a sostenere che la norma abbia inteso escludere *in toto* l'applicabilità di tutte le disposizioni della legge, sostanziali e processuali, ai fatti commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore, è assolutamente inaccoglibile, atteso che, se il legislatore avesse voluto statuire in tal senso, non avrebbe inserito nella norma l'inciso «nei casi previsti dagli artt. 2 e 3», ma avrebbe detto soltanto: «La presente legge non si applica ai fatti posti in essere dal magistrato anteriormente alla sua entrata in vigore».

Con tale interpretazione, d'altronde, concorda la migliore dottrina e collimano anche, per quello che può valere, i lavori parlamentari, atteso che nella seduta della commissione giustizia della Camera dell'11 aprile 1988 (sede deliberante) fu precisato che: «Dal combinato disposto dal primo e secondo comma dell'art. 19 risulta che, per quanto riguarda la disciplina sostanziale contenuta nella nuova legge, essa sarà applicabile ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, mentre per quanto riguarda le norme di natura processuale in essa contenute, vale la regola generale del *tempus regit actum*, nel senso che tutti i procedimenti che saranno attivati, anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge, verranno da essa regolati». (Così l'intervento dell'on. Violante, vedi Bollettino comm. n. 160, p. 10).

Pertanto la domanda proposta contro la p.a. di appartenenza dei magistrati, in quanto disciplinata dalle disposizioni processuali della nuova legge, innanzitutto — come esattamente prospettato dal g.i. — deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5, che comporta il riscontro dei presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge, dei quali il primo in ordine logico ad essere esaminato è, ovviamente, quello della competenza. Sul punto va osservato che l'azione, ai sensi dell'art. 4, deve essere proposta innanzi al «tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello più vicina a quella in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato». Trattasi di una previsione legislativa che tende innanzitutto a garantire l'attore, assicurandogli, anche se con un meccanismo diverso da quello di cui all'art. 56 del c.p.c., la imparzialità del magistrato che dovrà giudicare dell'operato e della condotta di altro giudice.

L'attore ha adito invece il tribunale di Napoli, che è l'ufficio giudiziario presso cui fu istruito, e celebrato in primo e secondo grado, il procedimento penale a suo carico, il che dovrebbe portare a una pronuncia di inammissibilità della domanda, per quanto proposta contro la p.a. di appartenenza dei magistrati. Ma lo Zarrelli ha agito anche contro i Ministri dell'interno e della difesa, prospettando in citazione fatti che sarebbero stati commessi dai dipendenti di queste altre amministrazioni in stretta connessione ovvero in concorso con i magistrati.

Al riguardo è utile evidenziare gli episodi più rilevanti.

A) Il p.m., a seguito dell'infedele rapporto dei carabinieri in data 14 novembre 1975, si sarebbe deliberatamente trasferito nella caserma Morgantini «al fine di gestire a modo suo» l'istruttoria, in ciò «assecondato» dai carabinieri (paragrafo 7 della citazione);

il p.m. non avrebbe negli atti ufficiali dato atto delle indagini da egli stesso ordinate, ed eseguite, sulle impronte delle scarpe all'interno dell'abitazione in via Caravaggio, dal maresciallo Matrullo, in quanto queste non apportavano elementi a carico dello Zarrelli, anzi lo scagionavano; e a sua volta il maresciallo Matrullo, in evidente concorso con il giudice, non avrebbe a sua volta verbalizzato le indagini (pag. 29 dell'atto introduttivo, paragrafo 9);

il p.m., in concorso con il cancelliere, con «un illecito collegato all'operato del maresciallo Razzano», avrebbe contribuito a dare luogo alla soppressione del verbale di perquisizione della borsetta della convivente dello Zarrelli, Sandra Maria Thompson, perquisizione effettivamente svolta dal suddetto maresciallo; e ciò allo specifico fine di «infiacchire l'alibi dello Zarrelli per la sera del 30 ottobre 1975», in quanto, altrimenti, il verbale avrebbe dovuto attestare il rinvenimento di biglietti ferroviari sulla linea Napoli-Roma e Napoli-Firenze, nel periodo 27 ottobre-4 novembre 1975 (paragrafi 19 e 17, lett. C) della citazione);

il p.m. avrebbe consentito al De Laurentis di telefonare alla moglie per avvertirla che di lì a poco si sarebbe recato nell'abitazione dei due il maresciallo Mormile per sequestrare le scarpe, il tutto evidentemente in concorso con il maresciallo Mormile (paragrafo II);

il p.m. avrebbe fatto approntare dal maresciallo Razzano una relazione di servizio falsa circa i movimenti, nell'ultimo mese, dello Zarrelli e della Thompson, onde far risultare in particolare che i due, anche per tutto il mese di gennaio, si erano recati due o tre volte alla settimana a casa dell'avv.to Zarrelli, laddove invece risultava, dalle indagini svolte presso i tassisti, che la Thompson era stata accompagnata il 23 dicembre 1975 all'aeroporto di Capodichino per andarsene in Inghilterra.

B) Sempre stando all'assunto dell'attore il g.i. poi avrebbe, insieme con i carabinieri, compiuto una illegittima perquisizione nell'appartamento delle vittime, durata più giorni, a seguito della quale si verificò la sparizione della statuetta della «Fortuna Bendata». Sottrazione che era finalizzata per poter sostenere nell'accusa che le lesioni riportate dallo Zarrelli sulle mani erano state causate da un corpo contundente impugnato per colpire le vittime: tesi che poteva accreditarsi solo se si fosse appunto fatta scomparire la predetta statuetta, che non presentava invece alcuna asperità sulla testina a fusione metallica (vedi in particolare pag. 48 della citazione). A proposito di tale episodio l'attore parla ripetutamente di «frode processuale» commessa dal giudice (pagg. 51 e 52 paragrafo 17, lett. B);

il g.i. avrebbe partecipato, insieme con i marescialli Iannotti e Razzano, a una «macchinazione», così esprimendosi testualmente l'attore nel riferire dell'episodio dell'approntamento della busta. A tal uopo sostiene in buona sostanza lo Zarrelli che, su accordo del g.i. e della p.g., sarebbe stato fatto falsamente risultare che nell'immondizia nei pressi del palazzo di via Caravaggio sarebbe stata ritrovata copia di una querela della Canname contro il nipote, querela poi trasmessa alla p.g. dall'anonimo rinventore. Al contrario — sostiene l'attore — tutto ciò non sarebbe mai avvenuto, la busta sarebbe stata approntata dai carabinieri e l'operazione sarebbe stata posta in essere al fine di annullare definitivamente la pista alternativa De Laurentis (pag. 53) e creare un falso elemento di prova a carico dello Zarrelli (paragrafo 18);

il g.i. avrebbe inoltre preteso e ottenuto, dal dott. Lonardo e dal maresciallo Cuoco, false dichiarazioni di comodo per riscontro alla sua tesi accusatoria, come «prezzo» per non incriminarli per il reato di malversazione, in relazione alla sostituzione del brillante sull'anello (pagg. 90 e 91 della citazione, paragrafo 21);

il g.i. avrebbe intimorito il vice-questore Mariano Barrea, già inquisito per essersi ricevuto copie di documenti dalla famiglia Zarrelli, al punto tale da far sì che il predetto, a un certo momento della istruttoria formale, trovò conveniente assecondare il g.i. nella sua direttiva accusatoria, al fine di non essere denunciato dal giudice per il reato di interesse privato in atti di ufficio.

Ciò posto, poiché l'art. 4 della legge n. 117/1988 testualmente stabilisce soltanto una competenza funzionale per le domande relative ai comportamenti dei magistrati ma non prevede, a differenza di altre disposizioni (art. 11 nuovo c.p.p.), alcuna *vis attractiva* per fatti connessi, e in particolare non prevede quindi analoga competenza funzionale in relazione alle domande proposte per fatti commessi da altri soggetti, ma intimamente connessi, ovvero per i comportamenti posti in essere da altri soggetti in concorso con i magistrati, la domanda dovrebbe allora essere dichiarata inammissibile per quanto proposta nei confronti della p.a. di appartenenza dei magistrati, mentre dovrebbe in ipotesi, trovare ingresso — e senza che alla stessa possa applicarsi il giudizio di ammissibilità — per quanto proposta nei confronti delle altre amministrazioni. Ma una tale soluzione comporterebbe l'insorgenza di più questioni di illegittimità costituzionale, che si palesano tutte non manifestamente infondate.

Invero, come s'è già detto, se si considera innanzitutto la posizione del cittadino che agisce per il risarcimento dei danni, non è a dubitarsi che il legislatore, stabilendo la competenza funzionale *ex art. 4*, abbia essenzialmente inteso tutelare la imparzialità del giudizio, evitando cioè — nell'interesse dell'attore — che le domande di danno vadano proposte innanzi a giudici appartenenti alla stessa corte d'appello del magistrato del cui operato si discute. La norma cioè in buona sostanza fissa come giudice naturale della domanda *ex art. 4* il tribunale ove ha sede la corte d'appello più vicina. Ne consegue che, se le domande per fatti intimamente connessi, o commessi da altri soggetti in concorso con magistrati, dovessero essere giudicate dal tribunale della corte d'appello cui appartiene il giudice della cui condotta si discute, attesa la strettissima interdipendenza esistente tra le condotte degli altri soggetti e quelle dei magistrati, non scindibili le une dalle altre, inevitabilmente il tribunale verrebbe a valutare le condotte dei colleghi della stessa corte d'appello. In tale situazione di palese costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, l'art. 4 in esame, nella parte in cui non prevede che il giudice ivi indicato sia competente anche per le domande relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati ovvero per le domande relative a fatti posti in essere da altri soggetti, e intimamente connessi con le condotte dei magistrati. E invero, poiché l'art. 25 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, in buona sostanza si verificherebbe, per via indiretta, una sottrazione al giudice *ex art. 4* della competenza a giudicare dei comportamenti illeciti dei magistrati, dei quali verrebbe ad occuparsi appunto un magistrato appartenente alla stessa corte d'appello del giudice della cui condotta si discute. Il che il legislatore ha voluto evitare innanzitutto nell'interesse del cittadino attore in giudizio. Né si dica che tale valutazione tutto sommato sarebbe effettuata soltanto *incidenter tantum*: sembra infatti evidente che, lì dove per ragioni di imparzialità, il legislatore ha stabilito una particolare competenza funzionale, anche il giudizio *incidenter tantum* è precluso, essendosi in buona sostanza voluto evitare un qualsiasi esercizio di attività giurisdizionale da parte del giudice appartenente alla stessa corte d'appello.

Del tutto irrilevante poi è il fatto che la disposizione di cui all'art. 4 non preveda una competenza di ordine generale, in quanto la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche in relazione a tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo (Corte costituzionale 27 giugno 1972, n. 117).

Ma sussiste comunque violazione anche dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, in quanto avendo il legislatore sottratto le cause di danni *ex art. 4* alla competenza del giudice *ex artt. 19 e 20 del c.p.c.* proprio per garantire la posizione dell'attore, venendo le domande in questione ad essere sottoposte al giudice *ex artt. 19 e 20 del c.p.c.*, verrebbe indubbiamente ad essere menomato in misura sensibile il diritto di difesa.

Per altro verso, considerando la posizione dell'organo giudicante, poiché alla base dei mutamenti di competenza nei procedimenti riguardanti magistrati — giusta la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 109 del 22 giugno 1963) — esiste anche il principio dell'indipendenza dei giudici fissato dall'art. 101 della Costituzione, verrebbe ad essere violata anche questa ulteriore norma.

Al di là delle questioni di illegittimità costituzionale indicate, è da rilevare poi, sul piano strettamente processuale, che una eventuale separazione delle domande contrasterebbe con il principio di economia processuale e potrebbe comportare il serio pericolo di giudicati contrastanti. Nel caso di specie poi si determinerebbe in particolare una questione di difficile soluzione in quanto, essendo stata proposta una querela di falso (episodio di cui al paragrafo 18), di certo non scindibile, non si riesce davvero a comprendere quale giudice sarebbe competente a giudicare.

Le indicate questioni di legittimità costituzionale, investendo la stessa competenza del tribunale, sono rilevanti in quanto tali da rendere impossibile la definizione del procedimento. La causa va pertanto sospesa ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per il relativo giudizio.

P. Q. M.

Solleva le questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui detta norma non prevede che il giudice ivi indicato, funzionalmente competente a giudicare delle domande di risarcimento contro lo Stato per fatti dei magistrati, sia funzionalmente competente anche in relazione alle domande relative a fatti commessi da altri soggetti in concorso con magistrati, ovvero relative a fatti posti in essere da altri soggetti, ma intimamente connessi con le condotte dei magistrati;

Sospende il procedimento in corso e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al p.m. - sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, addì 8 novembre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0182

N. 73

Ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Pasquino Pietro contro ufficio imposte dirette di Verbania

Contenzioso tributario - Componenti delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Mancata previsione del divieto di far parte di dette commissioni per i funzionari di prefettura e della intendenza di finanza e per tutti coloro che sono alle dipendenze dell'esecutivo - Diversa disciplina prevista per la commissione tributaria centrale di cui possono essere nominati componenti anche i predetti soggetti se collocati fuori ruolo - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Violazione del principio della soggezione dei giudici solo alla legge e della indipendenza delle magistrature anche speciali dall'esecutivo - Altra questione - Mancata previsione del divieto di far parte delle commissioni tributarie di primo e secondo grado degli iscritti agli albi professionali di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 636/1972 (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ragionieri, ecc.) - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento della p.a., di soggezione dei giudici alla legge e di indipendenza dei giudici anche speciali dall'esecutivo.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 9, terzo comma, e 5).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 108).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Pasquino Pietro, residente in Verbania, via San Bernardino n. 46, avverso ufficio imposte dirette di verbania:

Letti gli atti;

Sentite le parti in causa;

Udito il relatore Mario Piscitello;

RITENUTO IN FATTO

Pasquino Pietro, residente in Verbania, via San Bernardino n. 46, in data 22 febbraio 1989 proponeva ricorso contro le iscrizioni a ruolo di complessive L. 55.077.000 — di cui alla cartella esattoriale n. 9005350, notificata in data 31 gennaio 1989 — per Irpef ed Ilor ed accessori relativi ai periodi di imposta 1979, 1980 e 1981.

Il ricorrente eccepiva l'illegittimità delle anzidette iscrizioni a ruolo, delle quali chiedeva l'annullamento, in quanto fondate su avvisi di accertamento dallo stesso impugnati con ricorsi che, a suo dire, sarebbero stati decisi e respinti da questa commissione tributaria senza un preventivo «avviso di fissazione dell'udienza» e, quindi, all'insaputa del ricorrente.

L'ufficio imposte dirette di Verbania non presentava deduzioni scritte ma, all'udienza odierna, esibiva le ricevute concernenti gli «avvisi di fissazione dell'udienza» e le notifiche delle decisioni sui ricorsi contro gli avvisi di accertamento.

La decisione del presente ricorso, a parere di questo collegio, deve essere preceduta dalla soluzione di alcune questioni di legittimità costituzionale concernenti la composizione delle commissioni tributarie.

La legge ordinaria dovrebbe assicurare «il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione» (non solo dell'amministrazione in senso stretto, ma anche dell'amministrazione della giustizia) — art. 97, primo comma, della Costituzione — e dovrebbe assicurare l'indipendenza di tutti i giudici ed, in particolare, in base all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e, quindi, anche delle commissioni tributarie.

E, forse, per dare attuazione ai suddetti principi costituzionali, il legislatore, con l'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ha stabilito alcune situazioni di incompatibilità con la carica di componente di commissione tributaria di primo e di secondo grado.

L'elenco di cui al citato art. 5, però, presenta alcune omissioni che non possono non nuocere all'indipendenza, al buon andamento e all'imparzialità delle commissioni tributarie.

A) Delle commissioni tributarie, per quanto risulta a questo collegio, fanno parte non pochi funzionari delle intendenze di finanza, avvocati dello Stato, insegnanti ecc., tutti, comunque, «alle dipendenze dell'esecutivo».

La Corte costituzionale, però, con la sua recentissima sentenza n. 451 del 19-27 luglio 1989, ha ritenuto fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale relativa alla composizione della g.p.a. - sezione speciale per i tributi locali (art. 283 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1177, come modificato dall'art. 14 del d.lgs. 26 marzo 1948, n. 261) ed ha affermato che «... per quanto riguarda tale organo di giustizia tributaria ricorrono gli stessi vizi riscontrati con la sentenza n. 30/1967 (concernente lo stesso organo nell'ordinaria sede giurisdizionale): esso, invero, è composto, tra l'altro, oltre che dal prefetto e dall'intendente di finanza, anche da funzionari di prefettura e dell'intendenza di finanza, i quali continuano ad espletare le loro funzioni istituzionali e quindi permangono alle dipendenze dell'esecutivo;

... Tutto ciò chiaramente esclude che ricorra il requisito dell'indipendenza, quale elemento caratteristico e indispensabile dell'organo giurisdizionale».

Pertanto, considerato che anche le commissioni tributarie sono «organi di giustizia tributaria» per le quali non possono non valere i principi affermati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza, deve ritenersi che l'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie, anche «i funzionari di prefettura e delle intendenze di finanza» e, forse, anche tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono «alle dipendenze dell'esecutivo», potrebbe essere costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» e all'art. 108, secondo comma, della Costituzione «La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali...».

B) Devesi, però, evidenziare che i giudici tributari «alle dipendenze dell'esecutivo» non si troverebbero nella situazione sopra esposta, di non indipendenza, se per essi (e non soltanto per alcuni di loro) si applicasse la disposizione di cui all'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, «Gli impiegati di cui alla lett. f) del primo comma — impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale, con qualifica di direttore generale o di ispettore generale — se accettano la nomina (a componenti della commissione centrale) sono messi fuori ruolo...».

Non si rinviene alcuna razionale giustificazione perché la citata disposizione, che prevede il collocamento in una irreversibile posizione di fuori ruolo e quindi la definitiva rottura con l'amministrazione di provenienza, non debba valere per tutti i giudici tributari.

L'art. 9, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972 potrebbe essere costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost., in quanto, senza alcuna razionale giustificazione, regola in modo diverso situazioni identiche.

Delle due questioni di legittimità costituzionale, sopra esposte, la seconda ha, a parere di questo Collegio, carattere principale perché l'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972, per i motivi anzidetti, farebbe venir meno i dubbi sull'indipendenza dei giudici tributari «alle dipendenze dell'esecutivo».

C) Nell'elenco di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 636/1972, nel quale sono indicati coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie, non sono compresi neanche coloro che sono iscritti in uno degli albi professionali previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 636/1972, nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1931 (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti... ragionieri ecc.) e cioè coloro che possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti (o gli evasori).

La normativa vigente, come da più parti è stato autorevolmente evidenziato, consente, non senza discredito per la giustizia e, forse, anche con danno per lo Stato, lo svolgimento di una duplice funzione e cioè quella di giudice e quella di difensore.

Certo, si potrebbe facilmente obiettare — qualora ci si volesse nascondere dietro un dito — che l'art. 5, primo comma, lett. h), del d.P.R. n. 636/1972 prevede anche che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado «le persone che esercitano abitualmente l'assistenza a la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario» e che l'art. 6, primo comma, lett. e), dello stesso decreto prevede la decadenza per i componenti delle commissioni tributarie che «assistono o rappresentano contribuenti in vertenze tributarie».

Le disposizioni anzidette, infatti, possono essere facilmente (e legittimamente!) eluse in quanto i contribuenti, in base all'art. 30 del d.P.R. n. 636/1972, davanti alle commissioni tributarie possono agire personalmente e quindi possono sottoscrivere ricorsi redatti da altri . . . avvocati, dottori commercialisti, ragionieri ecc.

Ovviamente, il professionista-giudice tributario che avesse redatto uno o più ricorsi avrebbe il dovere giuridico di astenersi, ma, a prescindere dall'eventuale inosservanza di un tale dovere, l'astensione eviterebbe soltanto di svolgere, nella stessa causa, funzioni di difensore e di giudice e non anche il cumulo, in una stessa persona, di qualifiche e funzioni incompatibili.

L'omessa previsione di una situazione di incompatibilità con la carica di componente di commissione tributaria di primo e di secondo grado per tutti coloro che sono iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma, del d.P.R. n. 636/1972 — nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981 — è anche irrazionale, se si considera che lo stesso legislatore, nel disciplinare la composizione della commissione tributaria centrale, ha consentito la nomina di «professori universitari di ruolo di materie giuridiche o economiche, purché non iscritti in uno degli albi professionali indicati nell'art. 30, terzo comma», e di avvocati «che . . . rinuncino all'iscrizione all'albo professionale» (art. 9, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 636/1972).

Pertanto, l'art. 5 del d.P.R. n. 636/1972, in quanto non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie, coloro che sono iscritti in uno degli albi professionali previsti dall'art. 30, terzo comma, del citato decreto — nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981 — potrebbe essere costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Le suddette questioni di legittimità costituzionali, per le argomentazioni esposte, a parere di questo Collegio, sono «non manifestamente infondate» ed anche «rilevanti» in quanto attengono alla composizione e alla capacità dell'organo giurisdizionale ed in quanto uno dei componenti il collegio giudicante trovasi in una situazione di dubbia legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non prevede il collocamento fuori ruolo per tutti i giudici tributari «alle dipendenze dell'esecutivo», in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche i funzionari di prefettura e delle intendenze di finanza ed, in genere, tutti coloro che sono alle dipendenze dell'esecutivo, in relazione agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in quanto detto articolo non comprende, tra coloro che non possono far parte delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, anche gli iscritti in uno degli albi indicati dall'art. 30, terzo comma, dello stesso decreto — nel testo modificato dal d.P.R. n. 739/1981 — (avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ragionieri ecc.), in relazione agli artt. 97, primo comma, 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente e all'ufficio delle imposte dirette di Verbania e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 20 novembre 1989

Il presidente: PISCITELLO

N. 74

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra la ditta f.lli Ceresa e Vaccaro Antonino*

Procedimento civile - Sentenza del giudice - (Fattispecie: sentenza in giudizio davanti al pretore per il risarcimento del danno da incidente stradale) - Mancata previsione dell'obbligo della lettura in udienza pubblica del dispositivo della sentenza (che peraltro il giudice è tenuto a scrivere subito dopo la discussione) - Violazione del principio della pubblicità delle udienze garantito dalla Costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento delle p.a. (da ritenersi valido anche per la amministrazione della giustizia), del principio della soggezione dei giudici alla legge, nonché di norme dal giudice *a quo* ritenute «di diritto internazionale generalmente riconosciute»: convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 6); Patto internazionale di New York (art. 14); protocolli dello statuto della Corte di giustizia annessi ai trattati C.E.C.A., C.E.E. ed Euratom (rispettivamente artt. 28 e 29).

(C.P.C., artt. 128, 275 e 276).

(Cost., artt. 10, 97 e 101).

IL PRETORE

Nel giudizio civile 7966/89, promosso dinanzi la pretura di Torino dalla ditta f.lli Ceresa contro Vaccaro Antonino per ottenere il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale verificatosi il 17 gennaio 1989, il pretore, all'udienza del 6 dicembre 1989, prima di assumere la causa a sentenza, si riservava, per poter promuovere d'ufficio la questione di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 128, 275 e 276 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, dopo la redazione della sentenza, legga il dispositivo in pubblica udienza per i seguenti rilievi:

1. — Contrasto con l'art. 101 della Costituzione.

Secondo quanto ha statuito questa Corte costituzionale (sentenza 97/1986 n. 212, ordinanza 21 marzo 1988, n. 738, sentenza 16 febbraio 1989, n. 50) il principio della pubblicità delle udienze è, costituzionalmente, garantito dall'art. 101 della Costituzione, quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale.

Tale principio, come afferma questa Corte nelle citate sentenze, è presente non solo nell'ordinamento italiano, ma anche in numerose convenzioni internazionali, quali la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (art. 6), il Patto internazionale di New York, adottato il 16 dicembre 1966 (art. 14), i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia annessi ai trattati CECA, CEE ed EURATOM (rispettivamente artt. 28 e 29).

Se, come pacificamente si ritiene in dottrina e giurisprudenza, la pubblicità delle udienze garantisce la trasparenza dell'esercizio del potere giurisdizionale e consente ai cittadini il controllo su tale attività, appare conseguenziale, a questo giudice *a quo*, che il modo più significativo, per rendere operativa questa forma di controllo, è l'affermazione del dovere del giudice, che ha compilato la sentenza, di leggerne il dispositivo di udienza.

Nel processo civile di primo grado, dove è pubblica solo l'udienza di discussione (artt. 84 delle disp. att. del c.p.c.) il principio della pubblicità delle udienze, e quindi del controllo da parte dei cittadini sull'esercizio del potere giurisdizionale, appare essere un sacco vuoto se i destinatari del potere giurisdizionale non abbiano la coscienza e percezione immediata e diretta in pubblica udienza dell'atto più rappresentativo della funzione giudiziaria, cioè della sentenza, nonché della certezza che tale statuizione non potrà essere più modificata se non in sede di gravame.

2. — Contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione.

Appare a questo giudice *a quo* che il processo cognitivo ordinario di primo grado non sia stato tutt'ora adeguato, dal legislatore, alla norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, che impone al giudice che ha redatto la sentenza il dovere di renderla pubblica in pubblica udienza (questa esigenza non è stata nemmeno recepita nel disegno di legge di miniriforma del codice di procedura civile n. 1288/S/X il Foro it. 88, V, 325).

L'art. 14 del Patto internazionale di New York, relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, nel prevedere che «... qualsiasi sentenza pronunciata in giudizio penale e civile dovrà essere resa pubblica ...» appare sancire, nel suo contesto che il giudice, che ha pronunciato la sentenza penale o civile, la renderà pubblica immediatamente e non quando lo riterrà opportuno.

Più chiaramente, nel senso dell'adozione del citato principio, l'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, prevede testualmente che «... la sentenza deve essere pronunciata pubblicamente ...» nella versione inglese «... judgment shall be pronounced publicly ...», nella versione francese «... le jugement doit être rendu publiquement ...».

È sintomatico ai fini dell'affermazione del citato principio di diritto internazionale che le citate disposizioni si riferiscono, in egual misura, ai processi penali (dove il principio non è in discussione) e civili.

Ancor più chiaramente, ai fini del recepimento del citato principio nel diritto internazionale, l'art. 31 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, annesso al Trattato CEE, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, sancisce che «les arrêts sont signés par le président, le juge rapporteur et le greffier, ils sont lus en séance publique».

Non pare a questo giudice *a quo* che si possa dubitare che si è in presenza di un principio di diritto internazionale (che costituisce una garanzia per i destinatari del servizio-giustizia) secondo il quale una sentenza, una volta formata, dopo una pubblica udienza non può restare un segreto del giudice e della cancelleria, ma va esternata in pubblica udienza.

3. — Contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Secondo quanto ha statuito questa Corte costituzionale (sent. 7 maggio 1982, n. 86, in Foro it. 82, I, 1497, sentenza 19 gennaio 1989 n. 18, id. 89, I, 305) l'art. 97 della Costituzione nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione, non ha inteso riferirsi ai soli organi della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia.

Appare a questo giudice che il combinato disposto degli artt. 128, 275 e 276 del c.p.c., nel testo attualmente vigente, incida negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia civile.

Appare, innanzitutto irragionevole e tale da creare un inutile ritardo nella conoscenza della statuizione del giudice, l'imposizione al giudice del dovere di stilare il dispositivo della sentenza (art. 276, ultimo comma, del c.p.c.), subito dopo la discussione delle parti (artt. 128 e 275 del c.p.c.), senza il conseguenziale obbligo di pronunciare il dispositivo in pubblica udienza. Fatto sta che attualmente la sentenza pronunciata, e potrebbe essere un'ordinanza di approfondimento istruttorio (art. 281 del c.p.c. (finisce in una sorta di limbo e viene resa pubblica in tempi non agevolmente controllabili per le stesse parti del procedimento.

Le statistiche sul tempo di definizione dei processi civili non tengono conto dei tempi medi (che sono da ritenere anch'essi lunghi) che passano dall'udienza di discussione alla comunicazione della pubblicazione della sentenza, quando sarebbe molto più semplice e trasparente per gli operatori della giustizia e per i fruitori del servizio, conoscere subito la statuizione del caso concreto.

L'esigenza pubblicistica, cui risponde la lettura del dispositivo in udienza, di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data dell'udienza, resa esplicita solo in taluni procedimenti speciali civili come nell'art. 429 del c.p.c. (Cass. sez. un. 22 giugno 1977, n. 2632, in Foro it. 77, I, 1638 par. 6, per il procedimento del lavoro, Cass. 14 luglio 1983, n. 4884, in Arch. Loc. e Cond. 83, 685, per i procedimenti locatizi che si richiamano all'art. 429 del c.p.c.) e nell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. 3 novembre 1988, n. 5945, in Foro it. 89, I, 760) appare essere implicita nel combinato oggetto del giudizio di incostituzionalità demandato a questa Corte, in quanto il giudice, dopo la formazione del dispositivo ai sensi dell'art. 276 del c.p.c. non può più comunque modificare la sua decisione.

La seconda esigenza, individuata dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione, cui risponde la lettura del dispositivo in udienza per alcuni procedimenti speciali civili, che è quella di dare sollecita definizione alla controversia, deve, secondo questo giudice, essere prerogativa del procedimento speciale prima della decisione, ma a decisione presa, nei procedimenti civili ordinari, (al pari di quelli speciali), non va mantenuto, un illogico intralcio alla immediata conoscenza della stessa rimandando ad un secondo momento la comunicazione della sentenza.

La conoscenza immediata della decisione, anche quando il dispositivo non è titolo esecutivo (nel caso dell'art. 431, secondo comma, del c.p.c.) si sposa con il principio di buona amministrazione della giustizia dando subito la possibilità alle parti di adeguarsi alla statuizione.

Sulla rilevanza della questione che si sottopone in via incidentale a questa Corte, il giudice *a quo* non può che ripetere le stesse considerazioni di questa Corte di sentenza 19 gennaio 1989, n. 18 (in Foro it. 89, I, 305) «L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, stabilendo che la questione di costituzionalità proposta debba essere tale che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa, implica, di regola, che la rilevanza sia strettamente

correlata all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio *a quo*. Tuttavia, come questa Corte ha già esplicitamente ritenuto in altre occasioni (cfr. Corte costituzionale 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974, n. 128), debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio *a quo*, attengono allo status del giudice, alla sua composizione, nonché in generale alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie ed i doveri: in sintesi, la protezione dell'esercizio della funzione nella quale i doveri si accompagnano ai diritti.

Non crede questo giudice *a quo* che si possa negare che la lettura del dispositivo in udienza attenga alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare.

Il pretore, pertanto, ritiene di dover rimettere, d'ufficio, l'esame della questione che non appare manifestamente infondata, e che comunque può incidere sulla decisione della lite sottoposta alla sua cognizione, in riferimento agli artt. 101, 10 e 97 della Costituzione, di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 128, 275 e 276 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il presidente legge il dispositivo della sentenza in udienza.

Va, quindi, ordinata, la sospensione del procedimento in corso e l'esecuzione degli adempimenti ex art. 23 della legge n. 87/1953.

Torino, addì 13 dicembre 1989

Il pretore: TOSCANO

90C0184

N. 75

Ordinanza emessa il 12 ottobre 1989 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sul ricorso proposto dalla S.p.a. Porto Arco c/sindaco del comune di Arco

Edilizia e urbanistica - Provincia di Trento - Piano urbanistico provinciale - Aree di protezione dei laghi - Imposizione di vincoli o limiti specifici temporalmente illimitati di destinazione a fini di utilizzazione sociale, con preclusione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia a fini privati - Asserita natura espropriativa di detti vincoli, senza le garanzie del «giusto procedimento» - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 55/1968, 92/1982, 1164/1988 e 143/1989.

(Legge della provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26, art. 9, terzo comma, prima parte, in relazione all'art. 9, secondo comma, stessa legge).

(Cost., art. 42).

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 70/1988 proposto dalla Porto Arco S.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giuseppe Abbamonte, Ivone Cacciavillani e Lorenzo Savorana, ed elettivamente domiciliata presso il terzo, in Trento, via Grazioli, 31, contro il comune di Arco, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Trento, via Oss Mazzurana, 72, per l'annullamento del provvedimento del sindaco di Arco di data 21 dicembre 1987 n. 1987, avente ad oggetto diniego di concessione edilizia per la costruzione di una strada; nonché di tutti gli atti comunque presupposti e/o connessi con quello impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Arco;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14 luglio 1989 il relatore consigliere Giaccardi e uditi, altresì, gli avv.ti Savorana e Cacciavillani per la ricorrente e l'avv. Dalla Fior per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 17 febbraio 1988 la S.p.a. Porto Arco impugnava, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del sindaco di Arco di cui in epigrafe, recante diniego di concessione edilizia per la costruzione di una strada a servizio di una lottizzazione in zona turistico-residenziale, per contrasto del previsto intervento con l'art. 9 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, che qualifica la zona in questione con «area di protezione dei laghi», consentendone la trasformazione urbanistica solo per destinazioni finalizzate a pubblico interesse.

Premesso che, con delibera consiliare 4 agosto 1986, n. 81, il comune di Arco ebbe ad approvare un piano di lottizzazione relativo ad aree di proprietà del ricorrente in riva al lago di Garda, contemplate fra l'altro la costruzione di un porto turistico; che detto piano fu altresì approvato dalla giunta provinciale con deliberazione in data 29 settembre 1986, a seguito della quale venne regolarmente stipulata la convenzione di lottizzazione; ed infine che la strada oggetto dell'impugnato diniego di concessione edilizia era puntualmente prevista dal menzionato strumento urbanistico attuativo, la ricorrente deduce, quale unico motivo di gravame, l'illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale che affliggerebbe la disposizione di legge (art. 9 legge provinciale n. 26/1987) adottata come preclusiva dell'attuazione dell'intervento-lottizzatorio e costituente unico presupposto dell'impugnato diniego di concessione.

Nel richiamare integralmente analoga questione di legittimità costituzionale già sollevata da questo tribunale (ordinanza n. 37/88 del 3 febbraio 1988) con riguardo all'art. 14 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, e all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (norme parimenti denunciate di incostituzionalità anche in questa sede, in quanto costituenti «presupposto» di quella denunciata in via principale), la ricorrente assume che l'approvazione del piano urbanistico provinciale di Trento con atto legislativo comporterebbe, da un lato, la sottrazione degli atti del procedimento pianificatorio al naturale controllo del giudice amministrativo, con conseguente lesione della tutela giurisdizionale garantita nei confronti degli atti amministrativi dall'art. 113, primo comma, della Costituzione, e dall'altro comporterebbe violazione del principio di eguaglianza ex art. 3, primo comma, della Costituzione stante la ingiustificata disparità di trattamento esistente, quanto alla possibilità di tutela giurisdizionale nei confronti di omologhe prescrizioni urbanistiche lesive, tra i proprietari di aree in provincia di Trento e i proprietari di suoli localizzati nel restante territorio nazionale.

La ricorrente conclusiva, pertanto, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione del dedotto incidente di costituzionalità.

Si costituiva in giudizio l'intimato comune di Arco, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso (sul presupposto dell'omessa tempestiva impugnazione da parte della ricorrente della deliberazione della giunta provinciale n. 1152 di data 24 febbraio 1987, con la quale è stato adottato il piano urbanistico provinciale e dalla quale scaturisce l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia) e chiedendone comunque la reiezione nel merito, previa declaratoria di manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità.

Alle eccezioni *ex adverso* la ricorrente ha replicato con memorie illustrative depositate il 13 ottobre 1988 e 3 luglio 1989, e successive note d'udienza del 14 luglio 1989, insistendo preliminarmente per la riunione del presente ricorso con altro (n. 206/1987) proposto dalla stessa ricorrente nei confronti della deliberazione provinciale n. 1152/1987, di adozione del progetto di revisione del piano urbanistico provinciale, ed insistendo quindi per la sospensione di ambedue i giudizi in relazione alla dedotta questione di costituzionalità (di cui si ribadisce la non manifesta infondatezza, nonostante la Corte costituzionale abbia, nelle more, respinto con sentenza 8-21 marzo 1989, n. 143, analoga questione già sollevata da questo tribunale con ordinanza n. 37/1988).

In esito a discussione orale, alla pubblica udienza del 14 luglio 1989, la causa è stata ritenuta in decisione.

DIRITTO

1. — Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità-improcedibilità del ricorso sollevata in memoria del resistente del comune di Arco, essendo infondato in quanto di fatto il presupposto dal quale la stessa trae origine: che, cioè la ricorrente non abbia a suo tempo impugnato la deliberazione della giunta provinciale n. 1152 di data 24 febbraio 1987, con la quale fu adottato il progetto di revisione del piano urbanistico provinciale successivamente approvato con legge provinciale n. 26/1987.

La predetta deliberazione è stata infatti impugnata dall'odierna ricorrente con separato ricorso (n. 207/1987), chiamato anch'esso in discussione alla pubblica udienza del 14 luglio 1989, per il quale è in atti istanza di riunione al presente gravame.

In ogni caso, al collegio non paiono fondate neppure in linee di diritto le argomentazioni sviluppate in memoria dalla difesa del comune circa i rapporti configurabili tra le predette impugnative.

Ed infatti, mentre è da condividersi l'assunto relativo alla diretta ed immediata impugnativa della deliberazione di adozione del piano urbanistico provinciale, sulla scorta di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale relativo alla generalità degli strumenti urbanistici (cfr. per tutte Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 16 giugno 1978, n. 17), non altrettanto può dirsi con riguardo all'asserita perdurante procedibilità del gravame, una volta che l'iter procedimentale di formazione si sia completato con la definitiva approvazione del piano mediante legge provinciale. A partire da tale data, infatti, la delibera di adozione risulta interamente assorbita dal sopravvenuto atto legislativo, il quale evidentemente non può essere coinvolto (né tanto meno travolto) dall'eventuale pronunzia del giudice amministrativo. Né, d'altra parte, nel giudizio proposto avverso gli atti del procedimento di formazione del piano potrebbe assumere rilevanza un'eventuale questione di legittimità costituzionale della legge di approvazione: una tale questione, al contrario, può se mai venire in considerazione nel giudizio relativo all'impugnazione di atti successivi all'approvazione legislativa (quale, ad esempio, il diniego di concessione edilizia di cui al presente ricorso), che su di essa si fonda, e non già con riguardo ad atti antecedenti all'entrata in vigore della legge, destinati ad esaurire la loro efficacia (interinale) all'interno del procedimento di cui fanno parte.

Ne discende che, mentre da un lato va dichiarata (con separata sentenza) la sopravvenuta improcedibilità del ricorso n. 206/1987 in ragione dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano urbanistico provinciale, d'altro lato va ritenuta l'ammissibilità e procedibilità del presente ricorso (n. 70/1988) che, denunciando di illegittimità costituzionale il predetto atto legislativo, mira a conseguire in via derivata l'annullamento del provvedimento di diniego di concessione edilizia che assume lo stesso quale unico presupposto.

2. — Nel merito, la ricorrente deduce, con l'unico motivo di gravame, l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 della legge provinciale n. 26/1987, 14 della legge provinciale n. 2/1964 e 21 del d.P.R. n. 381/1974, in relazione agli artt. 113, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, sul presupposto che l'approvazione del piano urbanistico provinciale con atto legislativo privi i soggetti lesi dalla tutela giurisdizionale garantita nei confronti degli atti amministrativi ed ingeneri ingiustificata disparità di trattamento tra i proprietari di aree in provincia di Trento e i proprietari di suoli localizzati nel restante territorio nazionale.

La questione, pur rilevante in forza delle considerazioni svolte deve essere dichiarata manifestamente infondata alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale 8-21 marzo 1989, n. 143, che ha rigettato un'identica questione di legittimità costituzionale sollevata da questo tribunale con ordinanza 3 febbraio 1988, n. 37 (sia pure soltanto con riferimento alle citate norme della legge provinciale n. 2/1964 e del d.P.R. n. 381/1974 che prevedono che il piano urbanistico provinciale sia approvato con legge provinciale). Né le difese, scritte ed orali, svolte in giudizio da parte ricorrente dopo la citata pronunzia costituzionale introducono nuovi apprezzabili elementi di valutazione che non siano già «coperti» dalla decisione reiettiva, sì da indurre ad un meditato ripensamento della stessa.

In particolare, la manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità discende dal triplice rilievo:

a) dell'assenza di una riserva costituzionale di attività amministrativa a favore degli organi della amministrazione, con conseguente ammissibilità delle c.d. leggi-provvedimento (sia statali che regionali);

b) dell'inerenza della garanzia di tutela giurisdizionale ex art. 113 della Costituzione ai soli atti formalmente amministrativi (laddove per gli atti legislativi a contenuto particolare e concreto vige il diverso strumento di tutela previsto dall'art. 134 della Costituzione in relazione alla costituzionalità delle leggi);

c) della ragionevolezza della previsione relativa all'approvazione con legge dei piani urbanistici provinciali, in rapporto alla natura ad essi propria di piani di coordinamento, costituenti la manifestazione più elevata dell'indirizzo urbanistico della provincia, e come tali approvati con l'atto (legislativo) che esprime la suprema volontà politica dell'organo direttamente rappresentativo della popolazione provinciale.

3. --- La ritenuta manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con riguardo alle fonti regolatrici del procedimento di formazione del piano urbanistico provinciale non esclude naturalmente (ed anzi implica, secondo la puntuale indicazione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza citata) l'assoggettabilità a giudizio di costituzionalità della legge provinciale (n. 26/1987) con la quale il piano è stato approvato, se e nella misura in cui la stessa presenti vizi sostanziali o procedurali propri (e non quindi come semplice riflesso, o conseguenza, della questione deducibile e in concreto dedotta nei confronti delle fonti normative che contemplano l'approvazione del piano con atto legislativo).

Giova anzi sottolineare come la stessa sentenza costituzionale n. 143/1989 fornisca al riguardo alcune preziose enunciazioni, laddove la stessa, nel rimarcare le peculiari modalità in cui si estrinseca la tutela (giurisdizionale e non) dei privati nei confronti di un atto di pianificazione territoriale assunto in forma di legge, indica altresì nelle linee essenziali gli elementi contenutistici e procedurali che debbono in concreto sussistere al fine di garantire la compatibilità della legge di piano con il disegno costituzionale.

Due indicazioni, in particolare, sembrano assumere un rilievo centrale anche ai fini del presente giudizio: da un lato il riferimento al principio del «giusto procedimento» (di cui, sia pure con formula velatamente dubitativa, la Corte sembra voler finalmente affermare la rilevanza costituzionale nell'ambito dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, quanto meno con riguardo quei momenti del complessivo intervento pubblico diretto a limitare il pieno godimento della proprietà privata che si sostanziano nell'imposizione di vincoli o limiti specifici); dall'altro il rilievo, più volte ribadito, secondo cui nel sistema urbanistico della provincia di Trento il piano provinciale funge da piano territoriale di coordinamento (art. 6 della legge provinciale n. 2/1964) ed è, come tale, diretto di norma a porre vincoli soltanto nei confronti delle amministrazioni che debbono poi adottare, con atti amministrativi, gli strumenti urbanistici subordinati a contenuto direttamente vincolistico, nei confronti dei quali i privati conservano intatta la possibilità di tutela giurisdizionale.

4. — Alla stregua di tali enunciazioni precettive deve, pertanto, essere commisurata, in concreto, la legittimità costituzionale della specifica disposizione delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale (art. 9), che il sindaco di Arco ha ritenuto di per sé ostativa all'assentimento della richiesta concessione edilizia.

La norma in esame, intitolata alle «aree di protezione dei laghi», sancisce al terzo comma, prima parte, che nelle aree di protezione (cartograficamente individuate ai sensi del precedente secondo comma) «sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee».

Non sembra contestabile che la trascritta disposizione, lungi dal costituire una semplice norma di indirizzo per la futura attività amministrativa di pianificazione comprensoriale e comunale contenga viceversa un vincolo puntuale e specifico, immediatamente gravante su aree esattamente individuate nei loro confini, sulle quali vengono inibiti specifici e topologicamente identificati interventi trasformativi.

Né, d'altra parte, sembra potersi affermare che il vincolo in tal guisa imposto di limiti ad esplicitare, in funzione ricognitiva, una qualità già ontologicamente propria dei beni identificati quali «aree di protezione dei laghi», si da ricondursi piuttosto alla materia della tutela ambientale e paesaggistica anziché a quella della disciplina *stricto sensu* urbanistica, secondo un criterio distintivo emergente da ormai risalente giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr., al riguardo, le sentenze nn. 55 e 56 del 1968).

Basti considerare, in proposito, che già il primo comma dell'art. 9 in esame identifica un duplice ordine di finalità cui assolve il regime di salvaguardia delle aree poste lungo le rive dei laghi, identificando accanto a fini di «conservazione ambientale» anche fini di «utilizzazione sociale». Appunto a questo secondo ordine di finalità, piuttosto che al primo, appare ispirata la censurata disposizione del successivo terzo comma, se è vero che l'impatto ambientale di eventuali trasformazioni urbanistico-edilizie finalizzate a destinazioni di pubblico interesse (come tali non inibite dal legislatore provinciale) ben potrebbe risultare in definitiva maggiore rispetto a quello proprio di eventuali «nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee» che viceversa, in quanto destinate ad assolvere a finalità privatistiche, sono state radicalmente escluse dalla norma di piano, sulla base di una tipica scelta discrezionale di indole squisitamente urbanistica.

La valenza urbanistica e la portata immediatamente vincolistica della norma in esame sono quindi i due fattori qualificanti che inducono il collegio a dubitare della legittimità costituzionale delle stessa: e ciò sotto un duplice profilo.

5. — Sul piano sostanziale l'art. 9, terzo comma, prima parte, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale n. 96/1987, sembra porsi in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione nella misura in cui, imponendo direttamente, di singole aree specificamente individuate ai sensi del precedente secondo comma, un vincolo temporalmente illimitato di destinazione a fini di utilizzazione sociale, e precludendo correlativamente qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia a fini privati, integra gli estremi di un'espropriazione senza indennizzo, secondo l'orientamento ripetutamente espresso dalla Corte costituzionale con sentenze nn. 55/1968 e 92/1982.

Sotto questo profilo, invero, sembra potersi cogliere un'ulteriore implicazione del richiamo ripetutamente operato dalla più recente sentenza n. 143/1989 della stessa Corte in merito alla natura di piano territoriale di coordinamento propria del piano urbanistico della provincia di Trento. *Nulla quaestio* fintanto che il piano legislativamente approvato

si limiti ad assolvere alla propria istituzionale funzione di «assicurare l'unità di indirizzo e l'organicità di sviluppo della pianificazione di grado subordinato, indicando le zone soggette a tutela paesaggistica, la ripartizione del territorio provinciale in comprensori, la localizzazione delle strutture e delle infrastrutture, nonché i vincoli di carattere generale» (così Corte costituzionale n. 143/1989 cit.). Qualora, invece, il legislatore provinciale sia andato oltre i confini istituzionalmente propri della potestà pianificatoria di coordinamento, imponendo su singole aree vincoli immediatamente operativi tali da sottrarre o menomare le pregresse facoltà di godimento e di utilizzazione del bene in rapporto alla sua naturale destinazione, non sembra che la fonte legislativa primaria possa, a pena di incostituzionalità, sottrarsi all'onere di delimitare nel tempo l'efficacia della propria previsione vincolistica (raccordando eventualmente la stessa agli ulteriori interventi pianificatori di livello subordinato), ovvero alternativamente di contemplare la corresponsione di un'indennità a favore dei proprietari delle aree indefinitamente vincolate.

6. — Un ulteriore profilo di incostituzionalità, coinvolgente non la sola previsione normativa in precedenza considerata, ma anche le previsioni degli allegati cartografici e della relazione illustrativa specificatamente riguardanti l'area di proprietà della ricorrente, sembra sussistere, sempre in rapporto all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione del giusto procedimento (cui, come ricordato, la sentenza n. 143/1989 riconosce valore di garanzia costituzionale «in relazione ai procedimenti comportanti vincoli o limiti per i privati»).

La mera previsione legislativa (art. 9, terzo comma, della legge provinciale n. 2/1964) di una fase partecipativa successiva all'adozione del progetto di piano da parte della giunta provinciale, nella quale i privati interessati possono formulare «osservazioni nel pubblico interesse», soddisfa bensì alla garanzia procedimentale in discussione nei limiti in cui il piano provinciale funga effettivamente — ed esclusivamente — da piano territoriale di coordinamento diretto a porre vincoli soltanto nei confronti delle amministrazioni, che debbono quindi adottare, con propri atti amministrativi, gli strumenti urbanistici subordinati dai quali scaturiranno i vincoli per i privati (così, espressamente, la sentenza Corte costituzionale n. 143/1989, che richiama sul punto la precedente sentenza n. 1164/1988).

Qualora, invece, la legge-provvedimento contenga, come nella specie, specifiche prescrizioni a contenuto immediatamente vincolistico per i soggetti privati, lo sviluppo logico-argomentativo della citata giurisprudenza costituzionale sembrerebbe condurre inevitabilmente al riconoscimento di più incisive ed efficaci garanzie idonee a recuperare, sul terreno del procedimento di formazione dello strumento pianificatorio, la perdita di effettività a livello di tutela giurisprudenziale che inerisce alla forma legislativa dell'atto di approvazione.

Tali garanzie procedimentali vanno ricercate, in particolare, nell'onere di motivazione da cui debbono essere sussidiate tutte le scelte pianificatorie a contenuto puntualmente vincolistico, ogni volta in cui le stesse si caratterizzano per la loro specifica incidenza, in senso peggiorativo per l'interessato, su determinate situazioni che siano meritevoli di particolare considerazione per la singolarità del sacrificio imposto o per la preesistenza di aspettative ingenerate nel privato, quali ad esempio (ma non soltanto) quelle nascenti da una lottizzazione regolarmente approvata e convenzionata.

Un tale onere di motivazione, affermato da costante giurisprudenza con riguardo agli strumenti urbanistici generali approvati con atto amministrativo (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, IV, 19 febbraio 1988, n. 79; 17 gennaio 1989, n. 5, e 6 marzo 1989, n. 148), non sembra in verità possa essere eluso dalla scelta dello strumento formale dell'atto legislativo, risultandone incisive soltanto le modalità attuative dei rispettivi mezzi di tutela, che nel caso in esame si riconurranno, dopo l'avvenuta approvazione del piano, alla possibilità di denunziarne in via incidentale l'illegittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio impugnatorio di successivi atti amministrativi che ne abbiano fatto applicazione.

7. — Nella specie, la titolarità in capo alla società ricorrente di una qualificata posizione soggettiva, meritevole di particolare considerazione in ragione di pregressi affidamenti, discende da un duplice ordine di circostanze: da un lato, lo stesso piano urbanistico provinciale contemplava, nella stesura originariamente adottata con deliberazione 10 giugno 1985, n. 5252, una nuova infrastruttura portuale per la navigazione turistica localizzata in prossimità della foce del fiume Sarca, conformemente alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente (programma di fabbricazione del comune di Arco, approvato nel 1984) e di quello comprensoriale *in itinere*; d'altro lato, in attuazione di dette previsioni urbanistiche di livello superiore, con deliberazione 4 agosto 1986, n. 81, il consiglio comunale di Arco approvava un piano di lottizzazione convenzionata contemplante, sulle aree di proprietà della ricorrente, un insediamento turistico-ricettivo comprensivo di un porto per la navigazione lacustre.

Siffatta previsione insediativa risulta, per contro, totalmente cancellata in sede di adozione delle variazioni a piano urbanistico provinciale (deliberazione n. 1152 di data 24 febbraio 1987), ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale n. 2/1964, dopo la avvenuta presentazione di osservazioni da parte degli interessati (ex art. 9, terzo comma) e l'avvenuta formulazione del parere da parte della commissione urbanistica provinciale (ex art. 10). Né le osservazioni accolte, né il parere acquisito contenevano, peraltro, rilievi di sorta in ordine alla localizzazione dell'insediamento di cui trattasi, il cui stralcio appare viceversa frutto di autonome *revirement* da parte della giunta provinciale, motivato (nella relazione aggiuntiva, costituente allegato B della delibera n. 1152/1987, sub 4.23) da un asserito eccesso di strutture portuali di reale rilevanza provinciale, tale da richiedere «una razionale selezione all'interno del sistema complessivo», e da una più rigorosa politica di tutela ambientale, in particolare per i territori costieri già compromessi ed assoggettati a più forte pressione insediativa.

Pare al collegio che una tale motivazione, per la sua genericità ed apoditticità, per l'assoluta mancanza di riscontri obiettivi a carattere tecnico-documentale, ed infine per la sua intrinseca contraddittorietà (l'inclusione dell'area di proprietà della ricorrente fra quelle di protezione dei laghi non esclude, come già rilevato, la realizzabilità di insediamenti finalizzati a pubblico interesse e nondimeno incompatibili con le esigenze di salvaguardia ambientale che si pretende voler tutelare), non sia idonea ad assolvere alla peculiare funzione garantistica che ad essa compete con riguardo a scelte pianificatorie incidenti in modo puntuale su posizioni soggettive consolidate. Si tratta, in buona sostanza, di una pura e semplice scelta politica, legata verosimilmente al mutamento del quadro politico-istituzionale e dei rapporti di equilibrio all'interno dell'organo di governo provinciale: una scelta che, al fine di acquisire legittimazione giuridica, avrebbe dovuto esprimersi, quanto meno, in termini di trasparenza procedimentale tali da assicurare un'adeguata tutela delle posizioni soggettive private già consolidatesi in forza di scelte pregresse e che, in mancanza, non può sfuggire a rilievi di legittimità costituzionale sotto il profilo, qui considerato, della violazione del principio del giusto procedimento.

8. -- In forza delle premesse considerazioni, questo tribunale ritiene pertanto non manifestamente infondata (oltre che rilevante per le considerazioni scolte sub 1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, prima parte, in relazione al precedente secondo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale di Trento, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, nonché di tutte le inerenti previsioni, cartografiche e della relazione illustrativa riguardanti specificamente l'area di proprietà della ricorrente di cui è giudizio, in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sotto il duplice profilo della previsione di un intervento espropriativo senza indennizzo, e della violazione del principio del giusto procedimento nell'imposizione di vincoli specifici sulla proprietà privata.

La questione come sopra precisata deve pertanto essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma prima parte, in relazione al precedente secondo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale di Trento approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, nonché delle inerenti previsioni delle planimetrie e della relazione illustrativa facenti parte del piano anzidetto relativa alle aree di proprietà della ricorrente di cui è giudizio, in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla segreteria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al presidente della giunta provinciale di Trento e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del consiglio provinciale di Trento.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 ottobre 1989, in prosecuzione di quella del 14 luglio 1989.

Il presidente: PERRI

Il consigliere estensore: GIACCARDI

Il consigliere: MARONI

90C0185

N. 76

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal pretore di Catania
nel procedimento penale a carico di Agudelo Cultrera Claudia Loredana*

Libertà personale - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Lamentata genericità della norma in deroga al principio di eccezionalità e tassatività dei provvedimenti limitativi delle libertà personali specie nei casi di trascorsa flagranza.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 152, terzo comma).

(Cost., art. 13).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Agudelo Cultrera Claudia Loredana è stata tratta in arresto ai sensi dell'art. 152, terzo comma del t.u.l.p.s. L'arresto così eseguito è stato convalidato sul presupposto della sussistenza dello stato di flagranza.

L'ipotesi di cui all'art. 152, terzo comma, del t.u.l.p.s., per giurisprudenza costante, sanziona una condotta omissiva istantanea e si consuma una volta intervenuta l'inottemperanza all'ordine prefettizio e cioè nel tempo e nel luogo della scadenza del termine imposto dal prefetto (nella specie il 22 agosto 1989). Pertanto la Agudelo non poteva essere considerata in data 16 ottobre 1989 (data dell'arresto) ancora allontanantesi perché scaduto era il termine imposto dal prefetto, e quindi l'arresto è avvenuto fuori dalla flagranza.

Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente nella previsione di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. un'ipotesi di arresto obbligatorio fuori dei casi di flagranza, ma tale orientamento giurisprudenziale, ove fondato, dovrebbe portare alla conclusione che l'art. 152 del t.u.l.p.s. prevederebbe un'ipotesi di arresto obbligatorio senza la flagranza pur in assenza di una specifica indicazione letterale in tal senso. L'articolo in questione suona infatti letteralmente «... Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino sono arrestati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi». Orbene l'art. 13 della Costituzione stabilisce che la privazione della libertà personale è un'ipotesi del tutto eccezionale e può essere disposta dal legislatore solo in casi tassativamente specificati. Allora le ipotesi eccezionali che derogano al principio generale citato sono da intendersi di stretta interpretazione e non possono avere un contenuto letterale di tenore equivoco o generico come è quello dell'art. 152 del t.u.l.p.s. (normativa peraltro di molto antecedente all'entrata in vigore della Costituzione).

L'arresto dunque della Agudelo e il provvedimento di convalida ripresenterebbero come atti inficiati da nullità non solo nel caso in cui, nella fattispecie fosse stato ravvisato l'illecito penale in flagranza, ma anche nel caso in cui i provvedimenti citati fossero dovuti all'applicazione dell'art. 152 del t.u.l.p.s. inteso come eccezionale ipotesi derogante al generale principio della flagranza come presupposto dell'arresto perché tale norma manca della necessaria specifica esplicitazione letterale richiesta dalla Costituzione.

Quanto alla rilevanza appare evidente a questo pretore che la questione incide sul giudizio. Infatti se l'arresto e il provvedimento di convalida fossero da riconoscersi come illegittimi non potrebbe considerarsi ritualmente instaurato il giudizio ai sensi dell'art. 505 del c.p.p., dovendosi procedere invece con il rito ordinario.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, al terzo comma, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Il pretore: (firma illeggibile)

n. 77

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal tribunale di Padova
nel procedimento penale a carico di Bezzon Ettore*

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento dei cittadini avanti alla legge - Compressione del potere di valutazione in ordine ad una richiesta procedurale e alla commisurazione della pena - Violazione del principio secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge - Elusione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 438, in relazione agli artt. 442, 451, n. 5, e 452, n. 2, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Bezzon Ettore, imputato come in atti sull'eccisione di incostituzionalità sollevata dalla difesa dell'imputato, agli artt. 247 del d.P.R. n. 271/1989 e 438 del d.P.R. n. 447/1988 in relazione agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui le norme impregnate stabiliscono efficacia vincolante per il giudice al dissenso del p.m. sul punto della applicazione del giudizio abbreviato e conseguentemente sulla riduzione di un terzo della pena da infliggere all'imputato;

Sentito il p.m. che ha espresso parere contrario;

Rilevato che l'art. 438 del c.p.p., il quale nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione in relazione agli artt. 451, n. 5, e 452, n. 2, stesso codice, appare viziato da illegittimità costituzionale, in quanto la decisione del p.m. di negare il consenso alla applicazione del giudizio abbreviato è assolutamente discrezionale ed insindacabile perché non è previsto alcun controllo dello organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso sicché viene a dipendere esclusivamente dalla scelta del p.m. la possibilità per l'imputato di fruire dei benefici in termini di pena ai sensi dell'art. 442 del c.p.p.;

Ritenuto che quanto sopra appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per la violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con l'art. 24 per la violazione del diritto di difesa, e che gli artt. 1001, 102 e 111 per la violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge, i provvedimenti giurisdizionali debbono essere sempre motivati, e la determinazione della pena non può essere condizionata dall'insindacabile espressione di volontà di alcuno, tanto meno di una parte processuale;

Ritenuto che la questione appare rilevante nel caso in esame perché, quantunque il p.m. abbia espresso una succinta motivazione del dissenso, la natura del rito non consente al collegio una valutazione della fondatezza del dissenso stesso non essendovi disponibilità di tutti gli atti sulla cui base il p.m. lo ha espresso, e che apparendo la questione non manifestamente infondata si rende necessaria la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sopra puntualizzata;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 8 gennaio 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0205

n. 78

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1989 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Aleci Mario*

Reati militari - Insubordinazione con ingiuria e minaccia - Provocazione - Mancata previsione come esimente - Differenza rispetto al diritto penale comune ed alla disciplina dei reati in danno ai pubblici ufficiali - Irrazionalità anche se in relazione al rapporto di gerarchia militare ed alla applicabilità di tale esimente secondo che il reato sia o meno consumato in luogo militare.

Reati militari - Insubordinazione con ingiuria e minaccia - Legittima difesa - Operatività solo in presenza di violenza attuale ed ingiusta - Inapplicabilità in caso di difesa di diritti diversi dalla vita e dall'integrità fisica - Ingiustificato affievolimento dei diritti patrimoniali del militare nonché dei diritti della personalità, all'integrità morale e alla tranquillità psichica - Differenza rispetto al diritto penale comune.

(C.P.M., artt. 42, 228, secondo comma, 198, in relazione all'art. 52 del c.p.).

(Cost., artt. 2, 3, 27 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Aleci Mario, nato il 3 luglio 1969 a Marsala (Trapani), ivi residente in Contrada Paolini n. 180; celibe, licenza media, elettrauto, impossidente, incensurato, soldato nel 2° gruppo squadroni meccanizzato «Piemonte cavalleria» in Villa Opicina (Trieste); libero, imputato di insubordinazione con ingiuria ed insubordinazione con minaccia, aggravata e continuata (artt. 189, primo e secondo comma, del c.p.m.p.; 81 cpv. del c.p.) perché, soldato nel 2° gruppo squadroni meccanizzato «Piemonte cavalleria» in Villa Opicina (Trieste), il giorno 9 gennaio 1989 verso le ore 23 in una camerata della caserma sede del predetto reparto, con più azioni distinte ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, in un primo momento offendeva il prestigio, l'onore e la dignità del superiore c.le Momenté Gianluca in presenza di lui dicendogli: «Non mi rompere i coglioni, figlio di puttana»; subito dopo minacciava un ingiusto danno allo stesso superiore c.le Momenté Gianluca dicendo alla presenza di lui: «Ti spacco la testa, ti aspetto fuori».

Con l'aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di più di tre militari (art. 47, n. 4, del c.p.m.p.).

FATTO E DIRITTO

Sono comparsi dinanzi a questo tribunale militare il caporale Gualdi Damiano ed i soldati Criscenti Giorgio ed Aleci Mario, per rispondere il primo del reato di violenza contro inferiore continuata (artt. 81 cpv. del c.p.; 195, primo comma, del c.p.m.p.) posto in essere a danno del Criscenti e di altri militari, il secondo del reato di insubordinazione con minaccia (art. 189, primo comma, del c.p.m.p.) posto in essere a danno del Gualdi, ed il terzo del reato di insubordinazione con ingiuria e con minaccia continuata (artt. 81 del c.p.; 189, primo e secondo comma, del c.p.m.p.) posto in essere a danno del caporale Momenté Gianluca.

Anteriormente all'apertura del dibattimento, il tribunale, su istanza dell'interessato e con il consenso del pubblico ministero, ha disposto il giudizio abbreviato e allo scopo disposto la separazione del procedimento nei confronti del Gualdi.

A conclusione del dibattimento, con sentenza a parte viene assolto il soldato Criscenti, non essendo emerse a suo carico sufficienti prove di reità.

È rimasto, invece, compiutamente provato il reato continuato attribuito al soldato Aleci. Più precisamente lo stesso, il 9 gennaio 1989 nella camerata dove era alloggiato in Villa Opicina, ha ingiuriato un caporale (il Momenté secondo il capo di imputazione, o il Gualdi come appare più probabile sulla scorta delle dichiarazioni acquisite nell'istruttoria dibattimentale) dicendogli «Non mi rompere i coglioni, figlio di puttana», e poi ha minacciato il medesimo con l'espressione «ti spacco la testa, ti aspetto fuori».

Per la definizione del giudizio nei confronti del soldato Aleci, occorre tuttavia aver presenti la complessiva vicenda e le circostanze in cui queste ingiurie e minacce sono venute in essere. Nella nottata tra il 9 ed il 10 gennaio 1989 il Gualdi ed il Momenté, militari relativamente anziani e per di più graduati, si erano dedicati, come da qualche tempo erano soliti fare, ad attività vessatorie nei confronti dei commilitoni dell'ultimo contingente, tra i quali l'Aleci ed il Criscenti. Prendendo a pretesto il fatto che nessuno dei più giovani si era offerto di fare la branda ad un anziano, erano di prepotenza entrati nella camerata delle reclute, ed avevano rovesciato delle brande facendo finire a terra quanti, alcuni dei quali già addormentati, vi erano stesi per il riposo notturno (c.d. sbrandamento). L'Aleci, che in branda non si era ancora addormentato, si era reso conto del pericolo che correva ed era riuscito a bloccare il tentativo del caporale di rovesciargli la branda e di farlo finire a terra. Proprio in questo frangente, esasperato dal tentativo che aveva poco prima sventato e dalle angherie subite anche nei giorni precedenti sin dal suo arrivo al reparto, e sentendo che i due graduati, non paghi di quanto stavano facendo, con il solito frasario militare («state muti», «scoppietete», «piangerete», «dormite preoccupati» ecc.) spavalidamente promettevano che nella nottata e successivamente si sarebbero ripetute le molestie ed il trattamento vessatorio, non si era più controllato ed aveva pronunciato le espressioni ingiuriose e minacciose a danno del caporale. Dopo gli sbrandamenti, i due caporali avevano ancora costretto le reclute ad indossare le speciali calzature militari (c.d. anfibi) ed a pulire il pavimento del locale dei servizi igienici, che essi stessi in precedenza per puro divertimento avevano sporacato. Più tardi, contro il Criscenti, che dormiva in branda, avevano scagliato un sacchetto di plastica pieno d'acqua (c.d. gavettone).

In definitiva, l'istruttoria dibattimentale ha chiarito che l'Aleci ha profferito le espressioni incriminate in stato d'ira subito dopo aver impedito al graduato di portare a termine lo sbrandamento, e inoltre a scopo difensivo, nel tentativo di indurre lo stesso superiore ad astenersi per il futuro da comportamenti del genere nei suoi confronti.

Alla stregua della normativa penale comune, l'Aleci verrebbe senza dubbio assolto: da un canto l'ingiuria sarebbe non punibile a norma dell'art. 599, secondo comma, del c.p.; dall'altro la stessa ingiuria, e soprattutto la minaccia, dovrebbe qualificarsi legittima difesa a norma dell'art. 52 del c.p. Se poi i reati posti in essere dall'Aleci dovessero assimilarsi a quello comunque delineato dall'art. 341 del c.p. (in effetti di frequente il superiore offeso è anche un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni), l'imputato verrebbe ugualmente assolto in applicazione dell'art. 4 d.l.g. 14 settembre 1944, n. 288.

Ben diverse, tuttavia, sono le conclusioni cui si perviene in applicazione della normativa penale militare. Come il pubblico ministero ha affermato nella sua requisitoria, l'Aleci ha posto in essere il reato di ingiuria configurato dall'art. 189, secondo comma, del c.p.m.p. e pertanto non gli può essere accordata l'esimente della provocazione che l'art. 228, secondo comma, del c.p.m.p. stabilisce per i soli reati di ingiuria e di diffamazione configurati, rispettivamente, dagli artt. 226 e 227 del c.p.m.p. Ed anzi, l'aver agito nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, è previsto dall'art. 198 del c.p.m.p. come circostanza attenuante ad effetto speciale per vari reati, compreso quello qui in argomento.

Per quanto, poi, concerne la minaccia (art. 189, primo comma, del c.p.m.p.) e la problematica concernente la legittima difesa, occorre tener presente, come pure ha osservato il pubblico ministero, che l'art. 42 del c.p.m.p., applicabile per i reati militari in luogo dell'art. 52 del c.p., giustifica la difesa solo quando si tratti di respingere una violenza ingiusta ed attuale, o al massimo imminente, come ha stabilito la giurisprudenza e la stessa Corte costituzionale con la sentenza — interpretativa di rigetto — n. 225 del 1987; ma non di certo quando, come nella specie, essendosi esaurito il tentativo di violenza, l'agente abbia profferito minacce avendo presente solamente la probabilità del ripetersi in futuro di plurimi atti di nonnismo a suo danno e non si sia quindi trovato nella necessità di difendere i beni, la vita e l'integrità fisica, che con la violenza sono aggredibili, ma piuttosto diritti personali di diversa natura, quali all'integrità morale ed alla tranquillità psicologica. D'altra parte, applicabilità ai reati militari, come disposto dall'art. 22 della legge n. 382/1978, dell'esimente dell'esercizio del diritto, non può comportare la non punibilità delle minacce poste in essere dall'Aleci, dal momento che non si tratta di comportamenti che dei diritti della personalità costituiscano l'esercizio, ma piuttosto di una vera e propria difesa dei medesimi.

Quest'ultima essendo la normativa applicabile nella specie, ancora una volta il tribunale si trova a dubitare della legittimità della speciale normativa penale militare. Non manca, ovviamente, chi può genericamente considerare che le descritte deroghe siano giustificate dalle esigenze del servizio, cui si riferisce l'art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione. Ma anche in questa materia dovrebbero rivelarsi decisivi l'esigenza che la regolamentazione per i reati militari ed il militare non sia senza valide ragioni diversa da quella posta per altre analoghe situazioni (art. 3 della Costituzione), e la specifica statuizione in tema di responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione), ed i principi di tutela delle prerogative e della dignità della persona umana (artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione) che non possono non indicare un'inderogabile regola per lo stesso ordinamento militare.

Con l'esimente della provocazione viene conferito il dovuto rilievo di scusante ad elementi inerenti alla soggettività, vale a dire da un lato all'intenso stato d'ira da cui è dominata la persona che sta subendo un fatto ingiusto, e dall'altro, come osserva parte della dottrina, alla circostanza che la conseguente estemporanea ed immediata reazione nei confronti del provocatore si sia esaurita in nient'altro che in un'ingiuria, un fatto sì obiettivamente delittuoso ma così poco grave da non denotare alcuna capacità a delinquere. Il misconoscimento di questa realtà soggettiva — il che per l'ingiuria di cui all'art. 189, secondo comma, avviene in forza del combinato disposto degli artt. 228, secondo comma, e 198 del c.p.m.p. — rappresenta una violazione degli artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione, nonché del principio dell'art. 27, comma primo, della Costituzione, alla cui stregua la responsabilità penale deve fondarsi su un giudizio di rimprovero che possa muoversi nei confronti dell'autore del fatto di reato.

Per quanto, poi, riguarda il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, è chiaro che esso appare trasgredito sia se si raffronta la speciale normativa qui in esame con quella dettata dall'art. 559, comma primo, del c.p. per i reati di ingiuria e di diffamazione configurati dal codice penale comune o con quella, pur per certi aspetti particolare, stabilita dall'art. 4 del d.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, per i reati a danno di pubblici ufficiali delineati negli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 del c.p.; sia se il confronto viene istituito con la disciplina posta dall'art. 228, secondo comma, del c.p.m.p. per i reati di ingiuria e diffamazione configurati dagli artt. 226 e 227 del c.p.m.p.

In sostanza, è proprio *un unicum* l'esclusione dell'esimente della provocazione in riferimento al reato qui in esame, oltre che a quello analogo previsto dall'art. 196, secondo comma, del c.p.m.p. Ora, mentre questa singolarità già può apparire come sufficiente indice della trasgressione del principio dell'art. 3 della Costituzione, non si deve pensare che la deroga acquisisca razionalità per il fatto che con la norma incriminatrice dell'art. 189, secondo comma (oltre che con quella dell'art. 196, secondo comma) viene tutelato il rapporto di gerarchia militare. Da un lato, infatti, rimarrebbe pur sempre da spiegare la diversità rispetto alla disciplina comune, peraltro più ampiamente favorevole all'imputato, concernente i reati pure posti in essere contro l'autorità e le persone rivestite di pubbliche funzioni, categoria nel cui novero inoltre spesso rientra lo stesso superiore gerarchico militare; dall'altro, anche nel confronto con l'art. 226 si dovrebbe pur sempre dimostrare in che senso la diversità di trattamento sia ascrivibile alle esigenze di tutela del rapporto gerarchico.

Si rende necessaria, inoltre, una riflessione sui criteri di distinzione tra il fatto di reato configurato dall'art. 189, secondo comma e quello configurato dall'art. 226 del c.p.m.p.

Alla stregua dell'art. 199 del c.p.m.p., l'ingiuria a danno del superiore non sempre costituisce il reato previsto dall'art. 189, secondo comma, e rientra invece nella previsione dell'art. 226 quando sia posta in essere «per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari».

Pure senza potersi addentrare in ogni problematica al riguardo, è abbastanza evidente una certa irrazionalità dei cennati criteri distintivi tra il reato contro il rapporto di gerarchia e quello, pure compreso nel novero dei reati militari, contro la persona (art. 226). Basti considerare che non è previsto come criterio la circostanza se il superiore offeso stia, o meno, svolgendo un servizio, e, per venire ad aspetti più direttamente concernenti la fattispecie qui in esame, che l'aver ingiuriato il superiore è a causa dello stato d'ira determinato da un suo fatto ingiusto, è elemento tale da negare rilievo ad un'eventuale sottostante causa attinente al servizio o alla disciplina. Ne può derivare, come del resto avviene per il fatto di reato posto in essere dall'Aleci, che la disposizione dell'art. 189, secondo comma, sia applicabile solo perché, circostanza relativamente insignificante, ci si trovi in luogo militare; e che, al contrario, quando ci si trovi al di fuori di questi luoghi, sia proprio la causa riportabile al fatto ingiusto del superiore a negare ogni rilevanza ad una situazione magari ben più coinvolgente il servizio o la disciplina militare. In quest'ultimo caso, evidentemente, l'aver agito nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore comporta addirittura un duplice effetto: prima rende inapplicabile la norma dell'art. 189, secondo comma, e poi determina la non punibilità, a norma dell'art. 228, secondo comma, del reato militare comune delineato dall'art. 226.

Pertanto, mentre è ancora da dimostrare che la diversità di trattamento della provocazione possa comunque trovare giustificazione in una coerente tutela del rapporto di gerarchia, sono le stesse irrazionalità contenute nella disposizione dell'art. 198 a determinare ulteriori e più specifiche violazioni del principio di uguaglianza, conseguenti alle varie circostanze in cui il militare pone in essere un'ingiuria a danno del superiore provocatore, tali da comportare in certi casi l'applicazione dell'esimente, ed in altri da escluderla.

Né, infine, va sottaciuto che la stessa Corte costituzionale, pronunciandosi sulla provocazione nell'ambito militare, peraltro pesa in considerazione come circostanza attenuante (sentenza n. 213/1984), non ha individuato alcuna valida giustificazione per mantenere in vita la norma dell'art. 49 del c.p.m.p. che, allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui negava, in deroga all'art. 62, n. 2, del c.p., nell'ambito dell'ordinamento penale militare quella rilevanza di carattere generale che esso invece da sempre ha nell'ordinamento penale comune.

Per quanto, poi, concerne la legittima difesa configurata dall'art. 42 del c.p.m.p., appare illegittima, sempre per contrasto con gli artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione, che non sia in via di principio consentita la difesa di diritti diversi da quelli, alla vita ed all'integrità fisica, aggredibili dall'altrui azione violenta. Ne risultano per questo ingiustificatamente affievoliti i diritti patrimoniali del militare, nonché fondamentali diritti della personalità, quali all'integrità morale ed alla tranquillità psicologica, per l'appunto venuti in rilievo nel presente giudizio.

Questa droga ai principi comuni, che trae origine dalla tradizionale concezione (ora parzialmente superata a seguito del già citato art. 22 della legge n. 382/1978), secondo cui il militare in via di massima non poteva considerarsi portatore di diritti nell'ambito dell'ordinamento militare, cui peraltro si aggiungeva un'altra esigenza, quella di non ammettere — come scrupolosamente riferiscono i lavori preparatori — che «il superiore che levasse la mano per colpire un inferiore ponga costui in stato di legittima difesa», evento «eccessivo ed incompatibile con la disciplina militare», appare inoltre in evidente contrasto con la norma dell'art. 3 della Costituzione.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, debbono essere sollevate le questioni di legittimità degli artt. 228, secondo comma, e 198 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 3, 27, primo comma, e 52, ultimo comma, della Costituzione, e dell'art. 42 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 52 del c.p., in relazione agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti le questioni di legittimità dell'art. 42 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 52 del c.p., in relazione agli artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione, e degli artt. 228, secondo comma, e 198 del c.p.m.p., in relazione agli stessi artt. 2, 3 e 52, ultimo comma, nonché all'art. 27, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle Parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 14 novembre 1989

Il presidente estensore: ROSIN

90C0206

N. 79

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Barel Eddy*

Reati militari - Furto militare aggravato - Pena principale nei limiti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligatoria applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado - Conseguente impossibilità di graduare la sanzione alla concreta gravità dell'illecito - Disparità di trattamento rispetto al c.d. patteggiamento cui non consegue l'irrogazione delle pene accessorie.

(C.P., art. 166).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Barel Eddy, nato il 7 luglio 1969 a Latisana (Udine) atto di nascita n. 295/I/A, residente a Ronchis (Udine) in corso Italia n. 56, celibe, licenza media inferiore, disoccupato, impossidente, incensurato, carabiniere in congedo, già in servizio presso la stazione carabiniere in Cordovado (Pordenone), libero, imputato di furto militare aggravato, (artt. 47, n. 2, e 230, primo comma, del c.p.m.p.) perché, carabiniere nella stazione carabinieri in Cordovado, nella seconda metà dell'agosto del 1989, nella caserma della

predetta stazione, si ipossessava, al fine di trarne profitto, di un modulo per assegno n. 5037825765-11 tratto sul c.c. n. 7393-11 intestato al carabiniere Manfrin Emanuele, sottraendolo al predetto carabiniere che lo deteneva nella propria autovettura, con l'aggravante del grado rivestito.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del giudizio abbreviato, celebratosi in camera di consiglio con la partecipazione dell'imputato, è risultato provato l'elemento materiale ed il corrispondente elemento soggettivo del reato di furto militare descritto in rubrica.

Dalla condanna, che dovrebbe essere pronunciata nei confronti del carabiniere Barel, deriverebbe, per la disposizione dell'art. 30, ultimo comma, del c.p.m.p., e del tutto prescindendo dalla quantità della reclusione militare inflitta, la pena accessoria della rimozione dal grado.

Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133, del c.p. e delle circostanze attenuanti sussistenti a favore del condannabile, dovrebbe essere inflitta la pena di un mese di reclusione militare. Verrebbe pertanto concesso, potendosi sicuramente presumere che il Barel si asterrà da commettere ulteriori reati, il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ma quest'ultima statuizione non avrebbe alcun rilievo sulla pena accessoria, ostandovi la disposizione dell'art. 166 del c.p., secondo cui la sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie ed agli altri effetti penali della condanna.

Questo Tribunale Militare ha più volte sollevato questione di legittimità, costituzionale del citato art. 130, ultimo comma del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 27 della costituzione.

Ma la Corte costituzionale, pur riconoscendo che «dal diritto penale in genere presunzioni e pene fisse *de jure* dovrebbero essere bandite», recentemente (sentenza n. 490/1989) ha nuovamente dichiarato inammissibile la questione, trattandosi di materia in cui l'adeguamento ai principi costituzionali non può realizzarsi se non tramite un intervento legislativo.

Questo tribunale, inoltre, ha più volte sollevato questioni di legittimità del citato art. 166 del c.p., il quale, mentre recenti riforme legislative ed interventi della Corte costituzionale hanno determinato il venir meno di presunzioni assolute di capacità a delinquere e di pericolosità sociale in tema di pene detentive e di misure di sicurezza, per questo riguarda le pene accessorie ancora dispone, in patente trasgressione degli artt. 3 e 27 della Costituzione, un uguale trattamento sanzionatorio, sia per il condannato che presumibilmente commetterà ulteriori reati, sia per quello che, come appare nella specie, presumibilmente se ne asterrà.

La questione, sulla quale non è sinora intervenuta una decisione della Corte costituzionale, deve essere nuovamente sollevata, data la sua rilevanza ai fini del presente giudizio.

Si deve, peraltro, rilevare che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ancor più gravi appaiono le censure di costituzionalità che, sempre alla stregua dei citati artt. 3 e 27, debbono essere mosse nei confronti della disposizione dell'art. 166 del c.p. Si consideri, a tal riguardo, la previsione dell'art. 445, primo comma, nuovo c.p.p., per la quale la pronuncia di cui all'art. 444, secondo comma del c.p.p., — assimilabile, in quanto applicativa della pena concordata dalle parti (c.d. patteggiamento), ad una vera e propria condanna — non può mai comportare l'irrogazione di pene accessorie. Il beneficio non solo opera nel caso in cui la pena principale venga condizionalmente sospesa, ma anche nel caso in cui, non potendosi presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, la condizionale debba essere negata.

Ne deriva che, quand'anche dovesse ritenersi non priva di giustificazioni la concezione secondo cui esigenze di tutela della società esigerebbero di applicare in ogni caso di condanna le pene accessorie, quest'idea verrebbe poi subito messa in crisi dalla disposizione per cui, a conclusione del rito processuale alternativo, la condanna non comporta l'applicazione delle pene accessorie in nessun caso, nemmeno quando si debba presumere che il colpevole non si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Tra le due situazioni la differenza è data solamente dalla richiesta, che l'imputato deve formulare entro il termine stabilito dall'art. 446, primo comma del c.p.p., di applicazione della pena, e quindi da un evento processuale che non si vede come possa essere considerato significativo nel contesto degli elementi decisivi per l'irrogazione, o meno, di una pena accessoria.

Ne risultano accresciute le già denunciate critiche di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, riguardanti la disposizione dell'art. 166 del c.p.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità dell'art. 166, del c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 13 dicembre 1989

Il presidente estensore: ROSIN

90C0207

N. 80

Ordinanza emessa il 25 settembre 1989 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Sensi Federico ed altri contro Ministero degli affari esteri ed altri

Pensioni - Trattamento di quiescenza dei dirigenti dello Stato - Perequazione automatica delle pensioni dei dirigenti civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979 - Mancata previsione di detta perequazione per i dirigenti cessati dal servizio anteriormente a tale data - Ingiustificata disparità di trattamento in base al solo elemento temporale della data di cessazione dal servizio di soggetti nella stessa posizione giuridica e violazione dei principi della retribuzione (anche differita) proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia - Richiamo ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988, relativa alle pensioni dei magistrati, nonché alla sentenza n. 504/1988, relativa alle pensioni del personale della scuola.

(Legge 14 novembre 1987, n. 468, art. 3, primo comma; legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 3, primo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi prodotti dai dottori Sensi Federico, Da Prato Tito, Ciaffardoni Telesforo, Puccioni Ado, Thiene Giangiacomo, Mara Andrea, Vittoria Sacchi Lodispoto ved. Luciolli, Bocchetto Domenico, Pini Galeazzo, De Rege Thesauro Giuseppe, Figarolo Di Gropello Adalberto, De Lieveferbe Françoise ved. Casali, Giglioli Carlo Enrico, Staderini Ettore, Migone Pietro, Sudano Fulvio, Giarrè Maria ved. Martelli, Ortona Egidio, Capece di Bugnano Alessandro, Caponazza di Campolattaro Benedetto, Ailland Enrico, Puri Purini Giuseppe, Pinna Cabini Mario, Fornari Giovanni, Majoli Mario, Sabetta Luigi, De Mandato Mario, Farace Alessandro, Masotti Pier Marcello, Giusti Del Giardino Justo, Borromeo Giovanni Lodovico, Minnini Marcello, Acutis Bernardo Maria, Pontecorvo Virgilio, Riboli Bruno, Fabiani Oberto, Marieni Saredo Alessandro, Tassistro Francesco, Paveri Fontana Alberto, D'Erman Mario, Lenzi Guido, Borghese Giulia ved. Cornaggia Medici, Covatta Armando, Raffaelli Giulio, Gasbarri Luigi, Maticotta Dante, Fabbricotti Fabrizio, Massa Bernucci Romualdo, Guillet Amedeo, Bianchi Rosaria ved. Iannuzzi, Morra Biondi Goffredo, Trabalza Falco, Trotta Girolamo, Zadotti Vittorio, Barattieri di San Pietro Ludovico, Mario Aldo, Pelosi Luciana ved. De Cardona, Colabrò Pasquale, Manfredi Vittoriano, Scaroni Carla ved. Boniver, Natale Antonio, Castronovo Manlio, Toti Lombardozzi Ernesto, Tullio Migneco Mario, Di Castellazzo Toesca ved. Bellini, Cavalletti Francesco, Morozzo Della Rocca Antonino, Guazzaroni Cesidio, Gaja Roberto, Russo Augusto, Perrone Capano Carlo, Guastone Belcredi Enrico, Varvesi Nicolò, Esperto Laura ved. Regard, tutti elettivamente domiciliati in Roma, v. Pierluigi da Palestrina presso gli avvocati Walter e Marco Prosperetti, Dasi Bruno elettivamente domiciliato in Roma, via Campo Marzio, 12, presso l'avv. Filippo De Jolo, Licata Giovanni, Colaci Vincenzo, Semprini Ugo, Giovine Oreste, Cioffi Rufino e Franceschini Enrico, elettivamente domiciliati in Roma, via Antonio Mordini, 14, presso l'avv. Paolo Stella Richter; avverso le pronuncie (esplicite o implicite) emesse dai Ministeri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro:

FATTO

I ricorrenti, tutti già appartenenti alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri (e per alcuni deceduti, le loro vedove), ad eccezione del dott. Bruno Dusi, già direttore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste e dei dottori Giovanni Licata, Vincenzo Colaci, Ugo Semprini, Oreste Giovine, Rufino Cioffi ed Enrico Franceschini, tutti ex direttori generali del Ministero delle finanze, tutti cessati dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1979, hanno proposto ricorso per ottenere il riconoscimento del diritto al permanente adeguamento della loro pensione alla retribuzione corrisposta ai loro colleghi in servizio con pari qualifica ed anzianità chiedendo, in particolare l'applicazione dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468.

In subordine gli interessati hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 anzidetto, nella parte in cui ha escluso dalla riliquidazione della pensione i dirigenti cessati dal servizio prima del 2 gennaio 1979 e in via graduata dell'art. 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non istituisce un meccanismo di perequazione permanente delle pensioni alla dinamica retributiva.

Sul punto, richiamati i principi sanciti dalla Corte costituzionale con varie sentenze (n. 124/1968, 57/1973, 275/1976 e da ultimo 501/1988 viene denunciata la violazione:

dell'art. 3 della Costituzione in quanto la legge n. 468/1987 ha creato una macroscopica disparità di trattamento tra i dirigenti cessati ante 2 gennaio 1979 che hanno fruito del provvedimento perequativo disposto dalla legge n. 141/1985 comportante una maggiorazione della pensione variabile dal 13% al 18% in relazione ai differenti anni di cessazione dal servizio e di dirigenti collocati a riposo dopo tale data nei confronti dei quali si è previsto un aumento delle pensioni in misura del 123%;

degli articoli 36 e 38 della Costituzione non avendo il legislatore rispettato il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il servizio attivo, ciò in dispregio della particolare protezione per il lavoratore garantita dagli articoli 36 e 38, tanto più che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurate nel prosieguo, anche in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.

Il ricorrente Dusi Bruno ha aggiunto anche la lesione dell'art. 97 della Costituzione.

Il procuratore generale con le conclusioni scritte, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dei gravami per mancanza di preventiva pronuncia amministrativa sul punto in contestazione, ha chiesto in subordine il rigetto, nel rilievo dell'inapplicabilità ai ricorrenti cessati dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1979, dell'art. 3 della legge n. 468/1987.

Quanto alle eccezioni di legittimità costituzionale le ha ritenute manifestamente infondate osservando che la diversità di trattamento di quiescenza tra personale della stessa categoria collocato a riposo in epoche diverse non comporta violazione del principio di eguaglianza costituendo tale circostanza un elemento di per sé rilevante di differenziazione, né il giudice delle leggi può sindacare il quantum dei miglioramenti economici concessi ai pensionati, questione rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Il requisente ha, infine, escluso l'illegittimità dell'art. 3 della legge n. 141/1985 del rilievo che il meccanismo di perequazione automatico delle pensioni sussiste tuttora in virtù dell'art. 21, punto 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 tant'è che per l'anno 1989 con decreto ministeriale del 20 dicembre 1988 è stata stabilita la misura percentuale di aumento.

Con ulteriore memoria l'avv. Prosperetti ha insistito nelle censure di illegittimità costituzionale delle norme menzionate, richiamando la recente ordinanza di questa sezione n. 63208 del 23 luglio 1989 con la quale per l'analogia pretesa dei dirigenti statali in pensione, si è riconosciuta la non manifesta infondatezza delle questioni dedotte.

L'avv. Prosperetti ha, poi, evidenziato come l'ordinanza n. 441/1989 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione proposta dalla Corte dei conti (ordinanza 15 febbraio 1989) in relazione all'art. 6-bis della legge 20 novembre 1982, n. 869, non possa incidere negativamente sulla presente eccezione, attesa la differenza tra le posizioni dei ricorrenti e dell'oggetto delle norme censurate.

Nell'udienza odierna i patroni dei ricorrenti hanno sostanzialmente confermato le argomentazioni e richieste esposte negli atti scritti, con ampio riferimento ai principi sanciti in materia dalla Corte costituzionale (si fa riferimento da ultimo alla sentenza n. 504/1988).

Il procuratore generale, modificando l'atto scritto, ha chiesto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale avendo ritenuto non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente in rito va disposta la riunione dei ricorsi per evidenti motivi di connessione.

L'eccezione d'inammissibilità proposta dal procuratore generale non appare fondata e va, quindi, respinta sia perché sono ben noti, per essere stati esplicitati o per essere impliciti, i termini della controversia conseguenti all'opposto diniego sia perché in concreto, nelle more del procedimento, sono stati depositati i provvedimenti di rigetto, da parte dell'amministrazione competente, delle domande dei ricorrenti.

Nel merito la pretesa dei ricorrenti non può essere accolta attesa la chiara dizione della norma di riliquidazione delle pensioni (art. 3 della legge n. 468/1987), che ha quali destinatari solo i dirigenti cessati dal servizio con decorrenze successive (e non anteriori, come nella specie) al 1° gennaio 1979.

La questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 legge 14 novembre 1987, n. 468 e 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, sollevata dai ricorrenti sotto vari profili, indubbiamente rilevante nel presente giudizio posto che l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad un diverso e più favorevole trattamento pensionistico trova ostacolo proprio nelle menzionate disposizioni normative, non appare manifestamente infondata.

In proposito il collegio deve richiamare e quindi integralmente recepire tutte le argomentazioni esposte nella propria ordinanza 25 luglio 1989, n. 63208, con la quale, in relazione all'identica questione sollevata da ex dirigenti statali cessati dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1979, si è disposta la sospensione del giudizio relativo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica di costituzionalità dell'art. 3 delle leggi anzidette con riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione.

Premesso che l'art. 3 della legge n. 468/1987 costituisce una innovazione avendo rettamente reintrodotta, per quanto attiene al regime di quiescenza del personale dirigente civile e militare dello Stato, il criterio dell'allineamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del personale di pari qualifica in attività di servizio mediante la riliquidazione del trattamento pensionistico, garantendo in tal modo la proporzionalità della pensione (retribuzione differita) alla qualità e durata della prestazione lavorativa, ravvisa il collegio una violazione dell'art. 3 della Costituzione allorché la norma dianzi richiamata limita il beneficio al personale dirigenziale collocato a riposo dal 1° gennaio 1979 escludendo quello cessato anteriormente dal servizio, e ciò sia perché viene ad operarsi una irrazionale e ingiusta discriminazione agli effetti del trattamento di quiescenza tra soggetti che trovansi in identica posizione funzionale sia perché si verifica, così operando da parte del legislatore, una contraddittoria ed irrazionale coesistenza, nel medesimo arco temporale, di diversi sistemi pensionistici per il personale dirigente.

Né — a contrario — può eccepirsi che la circostanza del pensionamento in epoche diverse costituisce di per sé un elemento di differenziazione, in quanto tale assunto ha una validità con riferimento al momento della liquidazione originaria della pensione che non può che riflettere i diversi momenti storici della cessazione dal servizio.

In conclusione nel caso della riliquidazione, alla quale il legislatore si determina nel momento in cui le differenze delle originarie liquidazioni delle pensioni siano divenute talmente aberranti di fronte ai trattamenti di attività del momento prescelto, da far sorgere l'esigenza di un adeguamento, la riliquidazione stessa disposta con riferimento e nell'ambito della stessa categoria di soggetti, se avviene solo per parte di essi, vulnera il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche sotto il profilo del non corretto esercizio della discrezionalità attribuita al legislatore, tenuto conto delle macroscopiche ed irrazionali diversità nella misura dei miglioramenti economici che ne conseguono.

Il collegio ritiene, altresì, sussistere una violazione degli articoli 36 e 38 della Costituzione proprio con riferimento ai principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale in ordine al rispetto da parte del legislatore dei criteri della proporzionalità della pensione rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, della garanzia per il lavoratore e la sua famiglia di mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa, della necessità che siano costantemente assicurate, anche nel prosieguo e non solo all'atto del collocamento a riposo la proporzionalità e adeguatezza in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta (Corte costituzionale, sentenze nn. 26/1980, 173/1986, 501/1988).

La declaratoria di illegittimità costituzionale, nell'ipotesi di una pronuncia della Corte che confermi la legittimità dell'art. 3 della legge n. 468/1987, deve — ad avviso del collegio — intervenire con riferimento all'art. 3 della legge 17 aprile 1985, n. 141, in quanto, anche con riferimento a tale norma ricorrono gli stessi elementi che inducono a dubitare della sua legittimità per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione; sul punto devono richiamarsi le motivazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988 in tema di riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei magistrati.

Deve il collegio darsi carico — al fine di fornire alla Corte un quadro esauriente della tematica esaminata in questa sede — della recente ordinanza (n. 441/1989) con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis della legge 20 novembre 1982, n. 869 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente l'adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) sollevata dalla sezione terza con ordinanza 15 febbraio 1988.

Nel dichiarare l'inammissibilità della questione in quella sede proposta, la Corte ha, tra l'altro, affermato che non contrasta col principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi del tempo perché lo stesso fluire del tempo costituisce di per sé un elemento diversificatore e che le norme che prevedono una gradualità nella perequazione dei trattamenti pensionistici, sono espressione di discrezionalità legislativa, di per sé non irrazionale, se fondata su elementi oggettivi, connessi alla valutazione di esigenze finanziarie.

Con specifico riguardo alla fattispecie esaminata la Corte ha aggiunto che nell'esercizio della menzionata discrezionalità il legislatore e poi intervenuto anche sulla posizione dei dirigenti cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 1979, disponendo la riliquidazione del loro trattamento pensionistico con la legge 14 novembre 1987, n. 468.

Ciò premesso, il Collegio non ritiene che la pronuncia anzidetta sia idonea a comportare una manifesta infondatezza della questione oggi sollevata e che quindi, proprio in relazione ai principi affermati costantemente dalla Corte costituzionale (da ultima con la sentenza n. 501/1988), conservino piena validità le censure d'illegittimità costituzionale degli articoli 3 delle leggi nn. 468/1987 e 141/1985.

In proposito giova osservare — come evidenziato dalla difesa Prosperetti — che la fattispecie sottoposte al vaglio della Corte presentano una chiara diversità nel senso che nel caso che ha dato luogo all'ordinanza n. 441/1989, si sono avuti interventi gradualisti del legislatore per ristabilire un collegamento tra il trattamento pensionistico dei dirigenti e la dinamica retributiva dello stesso personale in servizio: dapprima a favore dei soli dirigenti collocati a riposo dopo il 30 giugno 1982 (legge n. 869/1982) e poi la riliquidazione della pensione estesa anche ai dirigenti cessati dal servizio anteriormente cioè dopo il 1° gennaio 1979.

Diversa appare la situazione nella fattispecie in questa sede censurata sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto si verifica una completa assenza di perequazione con la dinamica retributiva del personale in servizio atteso che i dirigenti cessati da servizio fino al 1° gennaio 1979 non fruiscono di alcuna riliquidazione ma solo (in base alla legge n. 141/1985, art. 3), di un modesto aumento percentuale (13% o 18%) della pensione in godimento, in violazione del principio costantemente sancito dalla giurisprudenza costituzionale della necessità di un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo.

Restano valide tuttora le argomentazioni poste a base dell'ordinanza della sezione n. 63208 del 1° luglio 1989, compresa quella relativa al criterio di ragionevolezza cui deve uniformarsi la discrezionalità del legislatore.

Da ultimo non possono non richiamarsi le argomentazioni poste a base della sentenza n. 504/1988 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione sollevata in relazione al trattamento pensionistico del personale della scuola.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, previa riunione in rito, siano sospesi i giudizi in corso e gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché siano risolte le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 3, primo comma, della legge 14 novembre 1987, n. 468, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione nella parte in cui non dispone che la riliquidazione delle pensioni, ivi prevista, non si estenda anche al personale dirigente statale cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1979;

b) *in subordine, dell'art. 3, primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141, per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui stabilisce delle percentuali fisse di adeguamento delle pensioni dei dirigenti statali senza istituire un meccanismo di perequazione permanente delle pensioni alla dinamica retributiva;*

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale di questa Corte ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 1989.

Il presidente: PLATANIA

90C0208

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 9 0 9 0 0 5 0 0 0 *

L. 5.000